Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2024/0319(COD)

14.5.2025

EMENDAMENTI
25 - 685

Progetto di relazione
Céline Imart
(PE772.032v01-00)

Rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare

Proposta di regolamento
(COM(2024)0577 – 2024/0319(COD))

Emendamento 25
Christine Singer

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il settore agricolo, in particolare gli agricoltori, si trova ad affrontare una serie di sfide. La pandemia di COVID-19 e l'attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di inflazione elevata, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori e sui prezzi dei prodotti alimentari. Nel contempo gli agricoltori continuano a impegnarsi per rendere la propria produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale. Davanti a un aumento del costo della vita molti consumatori hanno orientato i propri modelli di consumo verso prodotti alimentari meno costosi. ***Ciò ha ulteriormente destabilizzato la distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera alimentare e ha aumentato il grado di incertezza in cui operano gli agricoltori, alimentando proteste e sfiducia.*** È pertanto opportuno adottare misure per affrontare tali sfide e ripristinare la fiducia degli attori nella filiera alimentare.	(1) Il settore agricolo, in particolare gli agricoltori, si trova ad affrontare una serie di sfide. La pandemia di COVID-19 e l'attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di inflazione elevata, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori e sui prezzi dei prodotti alimentari. Nel contempo gli agricoltori continuano a impegnarsi per rendere la propria produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale. Davanti a un aumento del costo della vita molti consumatori hanno orientato i propri modelli di consumo verso prodotti alimentari meno costosi. È pertanto opportuno adottare misure per affrontare tali sfide e ripristinare la fiducia degli attori nella filiera alimentare.

Or. en

Emendamento 26
Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il settore agricolo, in particolare gli agricoltori, si trova ad affrontare una serie di sfide. La pandemia di COVID-19 ***e l'***attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di inflazione elevata, ***con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori e sui*** prezzi dei prodotti alimentari. Nel contempo gli agricoltori continuano a impegnarsi per rendere la propria produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale. Davanti a un aumento del costo della vita molti consumatori hanno orientato i propri modelli di consumo verso prodotti alimentari meno costosi. Ciò ha ulteriormente destabilizzato la distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera alimentare e ha aumentato il grado di incertezza in cui operano gli agricoltori, alimentando proteste e sfiducia. È pertanto opportuno adottare misure per affrontare tali sfide e ripristinare la fiducia degli attori nella filiera alimentare.	(1) Il settore agricolo, in particolare gli agricoltori, si trova ad affrontare una serie di sfide. La pandemia di COVID-19***, la globalizzazione della filiera alimentare e la politica commerciale internazionale dell'UE che espone gli agricoltori dell'Unione alla concorrenza sleale, congiuntamente all'***attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina***,*** hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di inflazione elevata, ***che ha compromesso la sostenibilità di molte aziende agricole causando un aumento dei*** prezzi dei prodotti alimentari ***per i consumatori***. Nel contempo gli agricoltori continuano a impegnarsi per rendere la propria produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale. Davanti a un aumento del costo della vita molti consumatori hanno orientato i propri modelli di consumo verso prodotti alimentari meno costosi. Ciò ha ulteriormente destabilizzato la distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera alimentare e ha aumentato il grado di incertezza in cui operano gli agricoltori, alimentando proteste e sfiducia. È pertanto opportuno adottare misure per affrontare tali sfide e ripristinare la fiducia degli attori nella filiera alimentare.

Or. en

Emendamento 27
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il settore agricolo, in particolare gli agricoltori, si trova ad affrontare una serie	(1) Il settore agricolo, in particolare gli agricoltori, si trova ad affrontare una serie

di sfide. La pandemia di COVID-19 e l'attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia ***e*** a un periodo prolungato di inflazione elevata, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori e sui prezzi dei prodotti alimentari. Nel contempo gli agricoltori continuano a impegnarsi per rendere la propria produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale. Davanti a un aumento del costo della vita molti consumatori hanno orientato i propri modelli di consumo verso prodotti alimentari meno costosi. Ciò ha ulteriormente destabilizzato la distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera alimentare e ha aumentato il grado di incertezza in cui operano gli agricoltori, alimentando proteste e sfiducia. È pertanto opportuno adottare misure per affrontare tali sfide e ripristinare la fiducia degli attori nella filiera alimentare.

di sfide. ***Il Green Deal europeo e le sue strategie Dal produttore al consumatore e sulla biodiversità per il 2030,*** la pandemia di COVID-19 e l'attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi ***di produzione e*** dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia ***contribuendo*** a un periodo prolungato di inflazione elevata, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori e sui prezzi dei prodotti alimentari. Nel contempo gli agricoltori continuano a impegnarsi per rendere la propria produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale. Davanti a un aumento del costo della vita molti consumatori hanno orientato i propri modelli di consumo verso prodotti alimentari meno costosi. Ciò ha ulteriormente destabilizzato la distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera alimentare e ha aumentato il grado di incertezza in cui operano gli agricoltori, alimentando proteste e sfiducia. È pertanto opportuno ***rivedere sostanzialmente il Green Deal europeo,*** adottare misure per affrontare tali sfide e ripristinare la fiducia degli attori nella filiera alimentare.

Or. es

Emendamento 28
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il settore agricolo, in particolare gli agricoltori, si trova ad affrontare una serie di sfide. La pandemia di COVID-19 e l'attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi	(1) Il settore agricolo, in particolare gli agricoltori, si trova ad affrontare una serie di sfide. La pandemia di COVID-19***, l'imposizione di tariffe aggiuntive a seguito di conflitti commerciali*** e l'attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno portato a un

all'energia e a un periodo prolungato di inflazione elevata, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori e sui prezzi dei prodotti alimentari. Nel contempo gli agricoltori continuano a impegnarsi per rendere la propria produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale. Davanti a un aumento del costo della vita molti consumatori hanno orientato i propri modelli di consumo verso prodotti alimentari meno costosi. Ciò ha ulteriormente destabilizzato la distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera alimentare e ha aumentato il grado di incertezza in cui operano gli agricoltori, alimentando proteste e sfiducia. È pertanto opportuno adottare misure per affrontare tali sfide e ripristinare la fiducia degli attori nella filiera alimentare.

aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di inflazione elevata, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori e sui prezzi dei prodotti alimentari. Nel contempo gli agricoltori continuano a impegnarsi per rendere la propria produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale. Davanti a un aumento del costo della vita molti consumatori hanno orientato i propri modelli di consumo verso prodotti alimentari meno costosi. Ciò ha ulteriormente destabilizzato la distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera alimentare e ha aumentato il grado di incertezza in cui operano gli agricoltori, alimentando proteste e sfiducia. È pertanto opportuno adottare misure per affrontare tali sfide e ripristinare la fiducia degli attori nella filiera alimentare.

Or. pt

Emendamento 29
Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il settore agricolo, in particolare gli agricoltori, si trova ad affrontare una serie di sfide. La pandemia di COVID-19 e l'attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di inflazione elevata, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori e sui prezzi dei prodotti alimentari. Nel contempo gli agricoltori continuano a impegnarsi per rendere la propria produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale. Davanti a un aumento del costo della vita	(1) Il settore agricolo, in particolare gli agricoltori, si trova ad affrontare una serie di sfide. La pandemia di COVID-19***, gli eventi meteorologici estremi sempre più frequenti dovuti ai cambiamenti climatici*** e l'attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di inflazione elevata, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori e sui prezzi dei prodotti alimentari. Nel contempo gli agricoltori continuano a impegnarsi per rendere la

molti consumatori hanno orientato i propri modelli di consumo verso prodotti alimentari meno costosi. Ciò ha ulteriormente destabilizzato la distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera alimentare e ha aumentato il grado di incertezza in cui operano gli agricoltori, alimentando proteste e sfiducia. È pertanto opportuno adottare misure per affrontare tali sfide e ripristinare la fiducia degli attori nella filiera alimentare.

propria produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale. Davanti a un aumento del costo della vita molti consumatori hanno orientato i propri modelli di consumo verso prodotti alimentari meno costosi. Ciò ha ulteriormente destabilizzato la distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera alimentare e ha aumentato il grado di incertezza in cui operano gli agricoltori, alimentando proteste e sfiducia. È pertanto opportuno adottare misure per affrontare tali sfide e ripristinare la fiducia degli attori nella filiera alimentare.

Or. en

Emendamento 30
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il settore agricolo, in particolare gli agricoltori, si trova ad affrontare una serie di sfide. La pandemia di COVID-19 e l'attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di inflazione elevata, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori e sui prezzi dei prodotti alimentari. Nel contempo gli agricoltori continuano a impegnarsi per rendere la propria produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale. Davanti a un aumento del costo della vita molti consumatori hanno orientato i propri modelli di consumo verso prodotti alimentari meno costosi. Ciò ha ulteriormente destabilizzato la distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera alimentare e ha aumentato il grado di incertezza in cui operano gli agricoltori,	(1) Il settore agricolo, in particolare gli agricoltori***, garanti della sicurezza alimentare***, si trova ad affrontare una serie di sfide. La pandemia di COVID-19 e l'attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di inflazione elevata, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori e sui prezzi dei prodotti alimentari. Nel contempo gli agricoltori continuano a impegnarsi per rendere la propria produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale. Davanti a un aumento del costo della vita molti consumatori hanno orientato i propri modelli di consumo verso prodotti alimentari meno costosi. Ciò ha ulteriormente destabilizzato la distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera alimentare e ha aumentato il grado

alimentando proteste e sfiducia. È pertanto opportuno adottare misure per affrontare tali sfide e ripristinare la fiducia degli attori nella filiera alimentare.

di incertezza in cui operano gli agricoltori, alimentando proteste e sfiducia. È pertanto opportuno adottare misure per affrontare tali sfide e ripristinare ***l'equità e*** la fiducia degli attori nella filiera alimentare.

Or. ro

Emendamento 31
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il settore agricolo, in particolare gli agricoltori, si trova ad affrontare una serie di sfide. La pandemia di COVID-19 e l'attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di inflazione elevata, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori e sui prezzi dei prodotti alimentari. Nel contempo gli agricoltori continuano a impegnarsi per rendere la propria produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale. Davanti a un aumento del costo della vita molti consumatori hanno orientato i propri modelli di consumo verso prodotti alimentari meno costosi. Ciò ha ulteriormente destabilizzato la distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera alimentare e ha aumentato il grado di incertezza in cui operano gli agricoltori, alimentando proteste e sfiducia. È pertanto opportuno adottare misure per affrontare tali sfide e ripristinare la fiducia degli attori nella filiera alimentare.	(1) Il settore agricolo, in particolare gli agricoltori, si trova ad affrontare una serie di sfide. La pandemia di COVID-19 e l'attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di inflazione elevata, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori e sui prezzi dei prodotti alimentari. Nel contempo gli agricoltori continuano a impegnarsi per rendere la propria produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale. Davanti a un aumento del costo della vita molti consumatori hanno orientato i propri modelli di consumo verso prodotti alimentari meno costosi. Ciò ha ulteriormente destabilizzato la distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera alimentare e ha aumentato il grado di incertezza in cui operano gli agricoltori***, in particolare i piccoli agricoltori***, alimentando proteste e sfiducia. È pertanto opportuno adottare misure per affrontare tali sfide e ripristinare la fiducia degli attori nella filiera alimentare ***ed essere in grado, nel contempo, di proteggere i redditi degli agricoltori e di rafforzare la resilienza e la sostenibilità del settore agroalimentare nonché di accrescere la fiducia dei***

giovani in questa professione.

Or. ro

Emendamento 32
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) È essenziale garantire un equilibrio tra l'equa retribuzione degli agricoltori e la garanzia di prodotti alimentari a prezzi accessibili per i consumatori. Allo stesso tempo, la mancanza di cooperazione tra gli agricoltori e la frammentazione della struttura della produzione agricola contribuiscono a renderli più vulnerabili rispetto agli altri attori della filiera alimentare. Incoraggiare forme moderne di associazione, come le cooperative, le associazioni di produttori e i cluster agroalimentari, è essenziale per rafforzarne la posizione, nonché ai fini dell'accesso ai finanziamenti, della digitalizzazione e di una maggiore competitività.

Or. ro

Emendamento 33
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Il Centro comune di ricerca ritiene che le strategie imposte nell'ambito del Green Deal europeo (Dal produttore al consumatore e strategia sulla biodiversità

per il 2030) portino a un incremento netto dei costi di produzione pari a circa il 10 %, aumentando così il divario di competitività con i concorrenti internazionali. È pertanto opportuno modificare sostanzialmente il Green Deal europeo.

Or. es

Emendamento 34
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) È opportuno rafforzare il ruolo delle organizzazioni di produttori come creatrici di valore aggiunto attraverso politiche pubbliche che contribuiscano ad aumentare la redditività, la visibilità e la competitività dei prodotti dei loro soci, nonché a migliorare il loro potere contrattuale.

Or. es

Emendamento 35
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Fatta salva la promozione delle filiere corte come strumento di trasparenza, giustizia economica e rilancio delle zone rurali, è opportuno garantire che la definizione di "filiera corta" non comporti ostacoli al funzionamento del mercato unico o alla libera circolazione delle merci all'interno

	dell'Unione; in tal senso, il concetto di vicinanza geografica dovrebbe essere interpretato in modo flessibile, con una visione europea e un significato strategico, come uno spazio solido e coeso con norme e standard di produzione condivisi.

Or. es

Emendamento 36
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni "giusto", "equo" o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].	***soppresso***

[5] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj)
.

Or. en

Emendamento 37
Christine Singer

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni "giusto", "equo" o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].	***soppresso***

[5] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj)
.

Or. en

Emendamento 38
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni "giusto", "equo" o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano ***gli obiettivi di*** sviluppo ***sostenibile*** delle ***Nazioni Unite*** e contribuiscano ***al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio***[5].	(3) Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni "giusto", "equo" o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano ***lo*** sviluppo delle ***comunità rurali*** e ***vi*** contribuiscano.
[5] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj) .	

Or. es

Emendamento 39
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni "giusto", "equo" o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle	(3) Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni "giusto", "equo" o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle

relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti ***e che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento***, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].

relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].

[5] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

[5] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

Or. fr

Emendamento 40
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni "giusto", "equo" o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].	(3) Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni "giusto", "equo" o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]. ***È pertanto essenziale garantire prezzi trasparenti e che il valore sia distribuito proporzionalmente lungo la***

catena, oltre che riflettere gli sforzi compiuti e i rischi assunti da ciascuna parte, in particolare dagli agricoltori, che rappresentano l'anello più vulnerabile della catena.

[5] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

[5] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

Or. pt

Emendamento 41
Carola Rackete

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni "giusto", "equo" o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del ***Consiglio***[5].	(3) Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni "giusto", "equo" o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità, in particolare attraverso una contrattualizzazione pluriennale, tracciabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del ***Consiglio5***.

[5] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj)
.

Or. en

Emendamento 42
Barry Cowen, Asger Christensen, Benoit Cassart, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni "giusto", "equo" o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].	(3) Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni "giusto", "equo" o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo ***con il previo consenso informato dell'agricoltore*** per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].
[5] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).	[5] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

Or. en

Emendamento 43
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni "giusto", "equo" o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].	(3) Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni "giusto", "equo" o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo ***con il previo consenso dell'agricoltore*** per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].
[5] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).	[5] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

Or. en

Emendamento 44
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

(3) Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni "giusto", "equo" o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].	(3) Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni "giusto", "equo" o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo ***con il previo consenso dell'agricoltore*** per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].
[5] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).	[5] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

Or. en

Emendamento 45
Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni "giusto", "equo" o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano gli	(3) Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni "giusto", "equo"***, "remunerativo"*** o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori

obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].

[5] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

partecipanti e che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].

[5] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

Or. en

Emendamento 46
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) In tale prospettiva, i Centri Agroalimentari all'ingrosso rivestono un ruolo strategico per la trasparenza del mercato, in quanto luoghi in cui si realizza quotidianamente l'incontro diretto tra una pluralità di venditori e acquirenti. Questo consenso la formazione di prezzi basati su reali dinamiche di domanda e offerta, costituendo un importante riferimento per la determinazione di prezzi equi. La disponibilità di dati oggettivi sui volumi scambiati e sui livelli di prezzo praticati in questi contesti può quindi contribuire significativamente a rafforzare la fiducia lungo la filiera, migliorare la posizione contrattuale degli agricoltori e sostenere modelli di commercio equo e sostenibile.

Or. it

Emendamento 47
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Le misure volte a rafforzare la posizione dei produttori nella filiera alimentare devono essere coerenti con la politica commerciale dell'Unione. Vi è l'urgente necessità di instaurare una moratoria sulla negoziazione e sulla ratifica degli accordi di libero scambio ogniqualvolta questi mettano in difficoltà gli agricoltori europei o li espongano a una concorrenza sleale, in particolare attraverso pratiche che non rispettano norme sociali e ambientali equivalenti a quelle imposte ai produttori europei.

Or. fr

Emendamento 48
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) Per rafforzare la sovranità alimentare dell'Unione, sostenere i redditi agricoli e garantire sistemi sostenibili, è opportuno promuovere una preferenza europea per i prodotti agricoli dell'UE, in particolare negli appalti pubblici e negli impianti di stoccaggio. Questa preferenza deve contribuire a ridurre la dipendenza dalle importazioni e a trasferire il valore aggiunto.

Or. fr

Emendamento 49
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento ***diretto*** tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio ***diretto*** sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.	(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento ***con un numero limitato di intermediari*** tra agricoltori ***o cooperative o organizzazioni di produttori*** e consumatori che consente uno scambio sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori***, che può assumere anche un formato digitale, o*** in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione. ***Allo scopo di definire gli intermediari tra l'agricoltore/la cooperativa/l'organizzazione di produttori e il consumatore, si dovrebbe intendere l'intermediario quale soggetto che comporta il trasferimento della proprietà dei prodotti.***

Or. en

Emendamento 50
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno ***equamente*** gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.	(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto***, o un collegamento diretto tra gli agricoltori impegnati in ulteriori attività di trasformazione all'interno dell'azienda agricola e i rivenditori al minuto che costituiscono l'anello finale della catena di approvvigionamento***, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario ***o un numero limitato di intermediari*** che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno ***pienamente*** gli agricoltori per i loro prodotti***, affinché questi siano in grado di generare un reddito di sussistenza dalle loro aziende***, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.

Or. en

Emendamento 51
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.	(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione. ***Il modello imprenditoriale basato sulla "filiera corta" contribuirà a rivitalizzare le comunità rurali nell'UE, a ridurre l'emigrazione rurale e a garantire che la popolazione locale possa accedere a prodotti alimentari di alta qualità, tracciabili e sostenibili.***

Or. ro

Emendamento 52
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione	(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione

e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.	e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione. ***I riferimenti alla "filiera corta" possono altresì divenire uno strumento per la creazione di reti agroalimentari locali e regionali, sostenendo i piccoli produttori e agevolando l'accesso dei consumatori a prodotti sani, tracciabili e sostenibili.***

Or. ro

Emendamento 53
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i	(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto***, a condizione che quest'ultimo sia fabbricato nell'Unione***, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un numero limitato di intermediari che garantiscono tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro

consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.

vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. ***Tale vicinanza geografica può essere valutata mediante una distanza o una durata di trasporto ridotte.*** Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.

Or. fr

Emendamento 54
Barry Cowen, Asger Christensen, Benoit Cassart, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.	(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo ***con il previo consenso informato dell'agricoltore*** per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori***, cooperative o organizzazioni di produttori,*** e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.

Or. en

Emendamento 55
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.	(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo ***con il consenso dell'agricoltore*** per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori***, cooperative o organizzazioni di produttori,*** e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.

Or. en

Emendamento 56
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui	(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo ***con il consenso preliminare dell'agricoltore*** per

esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.	designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori***, cooperative oppure organizzazioni di produttori*** e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.

Or. es

Emendamento 57
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i	(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo ***con il previo consenso dell'agricoltore*** per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori ***o cooperative o organizzazioni di produttori*** e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro

consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.	vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.

Or. en

Emendamento 58
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.	(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. ***Tale vicinanza geografica è valutata a livello nazionale.*** Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.

Or. fr

Emendamento 59

Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.	(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo ***una volta ottenuto il consenso informato e volontario degli agricoltori*** per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.

Or. en

Emendamento 60
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione	(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori***, ristoranti e negozi*** che consente uno scambio diretto

e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.	sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.
	Or. en

Emendamento 61
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la	(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un ***singolo*** intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la

trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.	trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.

Or. en

Emendamento 62
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Alla luce delle condizioni di mercato, dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori e dei progressi nelle norme di commercializzazione e nelle norme internazionali pertinenti, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per garantire condizioni uniformi nell'uso delle indicazioni facoltative che designano le modalità commerciali connesse all'equa assegnazione del valore aggiunto agli agricoltori e alla creazione e al mantenimento di filiere corte. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[6].	***soppresso***
[6] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).	

Or. en

Emendamento 63
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Benoit Cassart, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Alla luce delle condizioni di mercato, dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori e dei progressi nelle norme di commercializzazione e nelle norme internazionali pertinenti, è opportuno attribuire alla Commissione ***competenze di esecuzione*** per garantire condizioni uniformi nell'uso delle indicazioni facoltative che designano le modalità commerciali connesse all'equa assegnazione del valore aggiunto agli agricoltori e alla creazione e al mantenimento di filiere corte. ***È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[6].***	(5) Alla luce delle condizioni di mercato, dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori e dei progressi nelle norme di commercializzazione e nelle norme internazionali pertinenti, è opportuno attribuire alla Commissione ***poteri delegati*** per garantire condizioni uniformi nell'uso delle indicazioni facoltative che designano le modalità commerciali connesse all'equa assegnazione del valore aggiunto agli agricoltori e alla creazione e al mantenimento di filiere corte.

[6] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Or. en

Emendamento 64
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

(5) Alla luce delle condizioni di mercato, dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori e dei progressi nelle norme di commercializzazione e nelle norme internazionali pertinenti, è opportuno ***attribuire*** alla Commissione ***competenze*** di esecuzione per garantire condizioni uniformi nell'uso delle indicazioni facoltative che designano le modalità commerciali connesse all'equa assegnazione del valore aggiunto agli agricoltori e alla creazione e al mantenimento di filiere corte. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[6].	(5) Alla luce delle condizioni di mercato, dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori e dei progressi nelle norme di commercializzazione e nelle norme internazionali pertinenti, è opportuno ***lasciare*** alla Commissione ***la possibilità*** di esecuzione per garantire condizioni uniformi nell'uso delle indicazioni facoltative che designano le modalità commerciali connesse all'equa assegnazione del valore aggiunto agli agricoltori e alla creazione e al mantenimento di filiere corte. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[6].
[6] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).	[6] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
	Or. fr

Emendamento 65
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Alla luce delle condizioni di mercato, dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori e dei progressi nelle norme di commercializzazione e nelle norme internazionali pertinenti, è opportuno attribuire alla Commissione ***competenze di esecuzione*** per garantire condizioni uniformi nell'uso delle	(5) Alla luce delle condizioni di mercato, dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori e dei progressi nelle norme di commercializzazione e nelle norme internazionali pertinenti, è opportuno attribuire alla Commissione ***poteri delegati*** per garantire condizioni uniformi nell'uso delle indicazioni

indicazioni facoltative che designano le modalità commerciali connesse all'equa assegnazione del valore aggiunto agli agricoltori e alla creazione e al mantenimento di filiere corte. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[6].	facoltative che designano le modalità commerciali connesse all'equa assegnazione del valore aggiunto agli agricoltori e alla creazione e al mantenimento di filiere corte. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[6].
[6] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).	[6] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Or. en

Emendamento 66
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per gli stessi motivi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a ulteriori indicazioni facoltative equivalenti alle indicazioni "giusto" o "equo".	***soppresso***

Or. en

Emendamento 67
Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per gli stessi motivi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a ulteriori indicazioni facoltative equivalenti alle indicazioni "giusto" o "equo".	(6) Per gli stessi motivi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a ulteriori indicazioni facoltative equivalenti alle indicazioni "giusto" o "equo"***, stabilendo che le informazioni contenute nelle denominazioni e nelle etichette del commercio equo e solidale esistenti non siano fuorvianti per i consumatori***.

Or. en

Emendamento 68
Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per gli stessi motivi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a ulteriori indicazioni facoltative equivalenti alle indicazioni "giusto" o "equo".	(6) Per gli stessi motivi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a ulteriori indicazioni facoltative equivalenti alle indicazioni ***"remunerativo",*** "giusto" o "equo".

Or. en

Emendamento 69
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) ***Sebbene*** gli Stati membri ***possano*** mantenere o introdurre disposizioni nazionali che prevedano norme supplementari per l'uso di indicazioni facoltative per le modalità commerciali***, tali disposizioni non dovrebbero ostacolare, limitare o impedire l'uso di dette indicazioni per i prodotti legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro***.	(7) Gli Stati membri ***possono*** mantenere o introdurre disposizioni nazionali che prevedano norme supplementari per l'uso di indicazioni facoltative per le modalità commerciali.

Or. fr

Emendamento 70
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Sebbene gli Stati membri possano mantenere o introdurre disposizioni nazionali che prevedano norme supplementari per l'uso di indicazioni facoltative per le modalità commerciali, tali disposizioni non dovrebbero ostacolare, limitare o impedire l'uso di dette indicazioni per i prodotti legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro.	(7) Sebbene gli Stati membri possano mantenere o introdurre disposizioni nazionali che prevedano norme supplementari per l'uso di indicazioni facoltative per le modalità commerciali, tali disposizioni non dovrebbero ostacolare, limitare o impedire l'uso di dette indicazioni per i prodotti legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro***, e dovrebbero evitare di generare ulteriori oneri burocratici per i produttori, in particolare per i piccoli e medi agricoltori***.

Or. ro

Emendamento 71
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Sebbene gli Stati membri possano mantenere o introdurre disposizioni nazionali che prevedano norme supplementari per l'uso di indicazioni facoltative per le modalità commerciali, tali disposizioni non dovrebbero ostacolare, limitare o impedire l'uso di dette indicazioni per i prodotti legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro.	(7) Sebbene gli Stati membri possano mantenere o introdurre disposizioni nazionali che prevedano norme supplementari per l'uso di indicazioni facoltative per le modalità commerciali, tali disposizioni non dovrebbero ostacolare, limitare***, aggiungere oneri normativi*** o impedire l'uso di dette indicazioni per i prodotti legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 72
Christine Singer

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'utilizzo di contratti scritti svolge un ruolo cruciale nella responsabilizzazione degli operatori, nella sensibilizzazione sull'importanza dei segnali del mercato, nell'adattamento dell'offerta alla domanda, nel miglioramento della trasmissione dei prezzi all'interno della filiera, nell'aumento della trasparenza e nella prevenzione e nella lotta contro le pratiche commerciali sleali. Le norme sulle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbero pertanto essere estese ai prodotti diversi dal latte crudo e garantire nel contempo l'allineamento alle norme sulle relazioni contrattuali applicabili ad altri settori agricoli.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 73
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Benoit Cassart, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'utilizzo di contratti scritti svolge un ruolo cruciale nella responsabilizzazione degli operatori, nella sensibilizzazione sull'importanza dei segnali del mercato, nell'adattamento dell'offerta alla domanda, nel miglioramento della trasmissione dei prezzi all'interno della filiera, nell'aumento della trasparenza e nella prevenzione e nella lotta contro le pratiche commerciali sleali. ***Le norme sulle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbero pertanto essere estese ai prodotti diversi dal latte crudo e garantire nel contempo l'allineamento alle norme sulle relazioni contrattuali applicabili ad altri settori agricoli.***	(8) L'utilizzo di contratti scritti svolge un ruolo cruciale nella responsabilizzazione degli operatori, nella sensibilizzazione sull'importanza dei segnali del mercato, nell'adattamento dell'offerta alla domanda, nel miglioramento della trasmissione dei prezzi all'interno della filiera, nell'aumento della trasparenza e nella prevenzione e nella lotta contro le pratiche commerciali sleali.

Or. en

Emendamento 74
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'utilizzo di contratti scritti svolge un ruolo cruciale nella responsabilizzazione degli operatori, nella sensibilizzazione sull'importanza dei segnali del mercato, nell'adattamento dell'offerta alla domanda, nel miglioramento della trasmissione dei prezzi all'interno della filiera, nell'aumento della trasparenza e nella prevenzione e nella lotta contro le pratiche commerciali	(8) L'utilizzo di contratti scritti svolge un ruolo cruciale nella responsabilizzazione degli operatori, nella sensibilizzazione sull'importanza dei segnali del mercato, nell'adattamento dell'offerta alla domanda, nel miglioramento della trasmissione dei prezzi all'interno della filiera, nell'aumento della trasparenza e nella prevenzione e nella lotta contro le pratiche commerciali

sleali. Le norme sulle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbero pertanto essere estese ai prodotti diversi dal latte crudo ***e garantire nel contempo l'allineamento alle norme sulle relazioni contrattuali applicabili ad altri settori agricoli***.	sleali. Le norme sulle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbero pertanto essere estese ai prodotti diversi dal latte crudo.
	Or. en

Emendamento 75
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'utilizzo di contratti scritti svolge un ruolo cruciale nella responsabilizzazione degli operatori, nella sensibilizzazione sull'importanza dei segnali del mercato, nell'adattamento dell'offerta alla domanda, nel miglioramento della trasmissione dei prezzi all'interno della filiera, nell'aumento della trasparenza e nella prevenzione e nella lotta contro le pratiche commerciali sleali. Le norme sulle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbero pertanto essere estese ai prodotti diversi dal latte crudo e garantire nel contempo l'allineamento alle norme sulle relazioni contrattuali applicabili ad altri settori agricoli.	(8) L'utilizzo di contratti scritti svolge un ruolo cruciale nella responsabilizzazione degli operatori, nella sensibilizzazione sull'importanza dei segnali del mercato, nell'adattamento dell'offerta alla domanda, nel miglioramento della trasmissione dei prezzi all'interno della filiera, nell'aumento della trasparenza e nella prevenzione e nella lotta contro le pratiche commerciali sleali. ***Al contempo, l'utilizzo di contratti scritti è fondamentale per prevenire frequenti pratiche commerciali abusive come i ritardi di pagamento, l'annullamento unilaterale degli ordini e la modifica retroattiva delle clausole contrattuali. Tali pratiche colpiscono in particolare i piccoli produttori, che non hanno i mezzi legali per difendersi.*** Le norme sulle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbero pertanto essere estese ai prodotti diversi dal latte crudo e garantire nel contempo l'allineamento alle norme sulle relazioni contrattuali applicabili ad altri settori agricoli.
	Or. ro

Emendamento 76
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'utilizzo di contratti scritti svolge un ruolo cruciale nella responsabilizzazione degli operatori, nella sensibilizzazione sull'importanza dei segnali del mercato, nell'adattamento dell'offerta alla domanda, nel miglioramento della trasmissione dei prezzi all'interno della filiera, nell'aumento della trasparenza e nella prevenzione e nella lotta contro le pratiche commerciali sleali. Le norme sulle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbero pertanto essere estese ai prodotti diversi dal latte crudo e garantire nel contempo l'allineamento alle norme sulle relazioni contrattuali applicabili ad altri settori agricoli.	(8) L'utilizzo di contratti scritti svolge un ruolo cruciale nella responsabilizzazione degli operatori, nella sensibilizzazione sull'importanza dei segnali del mercato, nell'adattamento dell'offerta alla domanda, nel miglioramento della trasmissione dei prezzi all'interno della filiera, nell'aumento della trasparenza e nella prevenzione e nella lotta contro le pratiche commerciali sleali. Le norme sulle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbero pertanto essere estese ai prodotti diversi dal latte crudo e garantire nel contempo l'allineamento alle norme sulle relazioni contrattuali applicabili ad altri settori agricoli. ***L'attuazione di dette misure creerà pertanto un quadro favorevole per i produttori agricoli, fornendo loro la tutela necessaria per capitalizzare e pianificare la loro produzione e rimanere attivi nelle zone rurali, contribuendo in tal modo allo sviluppo dell'economia locale.***

Or. ro

Emendamento 77
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'utilizzo di contratti scritti svolge un ruolo cruciale nella	(8) L'utilizzo di contratti scritti svolge un ruolo cruciale nella

responsabilizzazione degli operatori, nella sensibilizzazione sull'importanza dei segnali del mercato, nell'adattamento dell'offerta alla domanda, nel miglioramento della trasmissione dei prezzi all'interno della filiera, nell'aumento della trasparenza ***e*** nella prevenzione e nella lotta contro le pratiche commerciali sleali. Le norme sulle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbero pertanto essere estese ai prodotti diversi dal latte crudo e garantire nel contempo l'allineamento alle norme sulle relazioni contrattuali applicabili ad altri settori agricoli.	responsabilizzazione degli operatori, nella sensibilizzazione sull'importanza dei segnali del mercato, nell'adattamento dell'offerta alla domanda, nel miglioramento della trasmissione dei prezzi all'interno della filiera, nell'aumento della trasparenza***,*** nella prevenzione e nella lotta contro le pratiche commerciali sleali ***e nel rispetto dei prezzi remunerativi per gli agricoltori***. Le norme sulle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbero pertanto essere estese ai prodotti diversi dal latte crudo e garantire nel contempo l'allineamento alle norme sulle relazioni contrattuali applicabili ad altri settori agricoli.
	Or. fr

Emendamento 78
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Una volta che il fornitore e l'acquirente concordano di instaurare una relazione commerciale, dovrebbe essere stipulato un contratto scritto tra entrambe le parti; i contratti dovrebbero includere, come minimo, le condizioni concordate relative al prezzo, al volume, alla data e ai termini di pagamento, oltre a eventuali informazioni di consegna pertinenti, elementi che impediscano modifiche unilaterali dei contratti e un periodo minimo di preavviso per eventuali modifiche contrattuali; in tale rapporto contrattuale dovrebbero essere esentati le organizzazioni di produttori e i loro soci, a condizione che sia garantita la trasparenza sulla formazione dei prezzi, in quanto già disciplinata dalle rispettive

leggi nazionali.

Or. es

Emendamento 79
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. ***Inoltre, per rafforzare la collaborazione tra i produttori di prodotti biologici, è opportuno prevedere esplicitamente l'istituzione e il riconoscimento di organizzazioni di produttori di prodotti biologici.*** È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori e controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni. Ciò non dovrebbe impedire ad altri produttori che non sono agricoltori e ai non produttori di aderire a organizzazioni di produttori.	(9) Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori e controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni. Ciò non dovrebbe impedire ad altri produttori che non sono agricoltori e ai non produttori di aderire a organizzazioni di produttori.

Or. fr

Emendamento 80
Anna Strolenberg, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. Inoltre, per rafforzare la collaborazione tra i produttori di prodotti biologici, è opportuno prevedere esplicitamente l'istituzione e il riconoscimento di organizzazioni di produttori di prodotti biologici. È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori e controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni. ***Ciò non dovrebbe impedire ad altri produttori che non sono agricoltori e ai non produttori di aderire a organizzazioni di produttori.***	(9) Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. Inoltre, per rafforzare la collaborazione tra i produttori di prodotti biologici, è opportuno prevedere esplicitamente l'istituzione e il riconoscimento di organizzazioni di produttori di prodotti biologici***, e analogamente prevedere la possibilità di un'unica richiesta che interessi più settori e prodotti***. È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori e controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni.

Or. en

Emendamento 81
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle	(9) Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle

organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. Inoltre, per rafforzare la collaborazione tra i produttori di prodotti biologici, è opportuno prevedere esplicitamente l'istituzione e il riconoscimento di organizzazioni di produttori di prodotti biologici. È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori e controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni. ***Ciò non dovrebbe impedire ad altri produttori che non sono agricoltori e ai non produttori di aderire a organizzazioni di produttori.***

organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. Inoltre, per rafforzare la collaborazione tra i produttori di prodotti biologici, è opportuno prevedere esplicitamente l'istituzione e il riconoscimento di organizzazioni di produttori di prodotti biologici. È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori e controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni.

Or. ro

Emendamento 82
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. Inoltre, per rafforzare la collaborazione tra i produttori di prodotti biologici, è	(9) Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. Inoltre, per rafforzare la collaborazione tra i produttori di prodotti biologici, è

opportuno prevedere esplicitamente l'istituzione e il riconoscimento di organizzazioni di produttori di prodotti biologici. È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori e controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni. ***Ciò non dovrebbe impedire ad altri produttori che non sono agricoltori e ai non produttori di aderire a organizzazioni di produttori.***	opportuno prevedere esplicitamente l'istituzione e il riconoscimento di organizzazioni di produttori di prodotti biologici. È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori e controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni.

Or. en

Emendamento 83
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. Inoltre, per rafforzare la collaborazione tra i produttori di prodotti biologici, è opportuno prevedere esplicitamente l'istituzione e il riconoscimento di organizzazioni di produttori di prodotti biologici. È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori e controllate in	(9) Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. Inoltre, per rafforzare la collaborazione tra i produttori di prodotti biologici, è opportuno prevedere esplicitamente l'istituzione e il riconoscimento di organizzazioni di produttori di prodotti biologici. È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori e controllate in

base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni. ***Ciò non dovrebbe impedire ad altri produttori che non sono agricoltori e ai non produttori di aderire a organizzazioni di produttori.***	base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni.

Or. en

Emendamento 84
Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. Inoltre, per rafforzare la collaborazione tra i produttori di prodotti biologici, è opportuno prevedere ***esplicitamente*** l'istituzione e il riconoscimento di organizzazioni di produttori di prodotti biologici. È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori e controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni. Ciò non dovrebbe impedire ad altri produttori che non sono agricoltori e ai non produttori di aderire a organizzazioni di produttori.	(9) Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. Inoltre, per rafforzare la collaborazione tra i produttori di prodotti biologici, è opportuno prevedere***, limitando in particolar modo la burocrazia,*** l'istituzione e il riconoscimento di organizzazioni di produttori di prodotti biologici ***puramente vegetali***. È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori e controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni. Ciò non dovrebbe impedire ad altri produttori che non sono agricoltori e ai non produttori di aderire a organizzazioni di produttori.

Or. en

Emendamento 85
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. Inoltre, per rafforzare la collaborazione tra i produttori di prodotti biologici, è opportuno prevedere esplicitamente l'istituzione e il riconoscimento di organizzazioni di produttori di prodotti biologici. È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori e controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni. Ciò non dovrebbe impedire ad altri produttori che non sono agricoltori e ai non produttori di aderire a organizzazioni di produttori.	(9) Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. Inoltre, per rafforzare la collaborazione tra i produttori di prodotti biologici, è opportuno prevedere esplicitamente l'istituzione e il riconoscimento di organizzazioni di produttori di prodotti biologici. È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori***, o dei produttori, nel caso del settore degli ortofrutticoli,*** e controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni. Ciò non dovrebbe impedire ad altri produttori che non sono agricoltori e ai non produttori di aderire a organizzazioni di produttori.

Or. en

Emendamento 86
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. Inoltre, per rafforzare la collaborazione tra i produttori di prodotti biologici, è opportuno prevedere esplicitamente l'istituzione e il riconoscimento di organizzazioni di produttori di prodotti biologici. È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori e controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni. Ciò non dovrebbe impedire ad altri produttori che non sono agricoltori e ai non produttori di aderire a organizzazioni di produttori.	(9) Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. Inoltre, per rafforzare la collaborazione tra i produttori di prodotti biologici, è opportuno prevedere esplicitamente l'istituzione e il riconoscimento di organizzazioni di produttori di prodotti biologici. È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori***, o dei produttori, nel caso del settore degli ortofrutticoli,*** e controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni. Ciò non dovrebbe impedire ad altri produttori che non sono agricoltori e ai non produttori di aderire a organizzazioni di produttori.

Or. en

Emendamento 87
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la	(9) Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la

procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. Inoltre, per rafforzare la collaborazione tra i produttori di prodotti biologici, è opportuno prevedere esplicitamente l'istituzione e il riconoscimento di organizzazioni di produttori di prodotti biologici. È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori e controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni. Ciò non dovrebbe impedire ad altri produttori che non sono agricoltori e ai non produttori di aderire a organizzazioni di produttori.	procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. Inoltre, per rafforzare la collaborazione tra i produttori di prodotti biologici, è opportuno prevedere esplicitamente l'istituzione e il riconoscimento di organizzazioni di produttori di prodotti biologici. È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori ***o, nel caso dei prodotti ortofrutticoli, dei produttori*** e controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni. Ciò non dovrebbe impedire ad altri produttori che non sono agricoltori e ai non produttori di aderire a organizzazioni di produttori.
	Or. es

Emendamento 88
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo sostenibile, che è un principio fondamentale del trattato e un obiettivo prioritario delle politiche dell'Unione, e di garantire la trasparenza, la stabilità e l'equità nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti lungo tutta la filiera, gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere le organizzazioni di produttori che	(10) Al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo sostenibile, che è un principio fondamentale del trattato e un obiettivo prioritario delle politiche dell'Unione, e di garantire la trasparenza, la stabilità e l'equità nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti lungo tutta la filiera, gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere le organizzazioni di produttori che

perseguono obiettivi specifici mediante indicazioni facoltative per le modalità commerciali, quali "giusto", "equo" o equivalenti, e "filiera corta".	perseguono obiettivi specifici mediante indicazioni facoltative per le modalità commerciali, quali "giusto", "equo" o equivalenti, e "filiera corta". ***Oltre a ciò, promuovere l'utilizzo di tali termini può contribuire a educare i consumatori sull'impatto che le loro scelte di consumo producono sull'equità sociale e sulla sostenibilità economica nel settore agroalimentare.***

Or. ro

Emendamento 89
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, incluse le cooperative, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] , comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.	***soppresso***

*[7] **Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).***

Or. it

Motivazione

Le attività previste dovrebbero essere consentite solo agli enti riconosciuti

Emendamento 90
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle ***organizzazioni di produttori non riconosciute, incluse le*** cooperative, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. ***In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività***	(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle cooperative, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati.

previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.

[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

Or. ro

Emendamento 91
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle ***organizzazioni di produttori non riconosciute, incluse le*** cooperative, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le ***organizzazioni di produttori non riconosciute*** che si avvalgono di tale	(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle cooperative ***o altre forme giuridiche equivalenti***, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le ***cooperative o altre forme giuridiche equivalenti*** che si avvalgono di tale

possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.

[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.

[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

Or. en

Emendamento 92
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute***, incluse le cooperative,*** per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale	(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità ***soddisfano*** i

possibilità ***dovrebbero soddisfare*** i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.

criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.

[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

Or. en

Emendamento 93
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, ***incluse*** le cooperative, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale

Emendamento

(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, ***escluse*** le cooperative, per la totalità o parte dei prodotti***, a condizione che detti organismi abbiano già presentato una domanda di riconoscimento a uno Stato membro entro un periodo massimo di cinque anni dalla presentazione della domanda stessa***. Per garantire parità di trattamento con i soci

possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.	delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.
[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).	[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

Or. en

Motivazione

È contraddittorio che un'organizzazione di produttori che negozia contratti con i trasformatori per conto dei produttori sia essa stessa un trasformatore. È il caso delle cooperative di trasformazione che si dichiarano organizzazioni di produttori. In quanto trasformatore, i relativi interessi sono portati avanti nell'ambito di trattative contrattuali, il che significa che, in linea di principio, gli interessi del produttore non possono essere adeguatamente rappresentati se la loro rappresentanza è intrapresa dal trasformatore o da un organismo dipendente da quest'ultimo. Il principio dell'indipendenza è pertanto essenziale in questo caso, vale a dire che il trasformatore e l'organizzazione di produttori devono essere parti contraenti indipendenti al rispettivo livello di produzione. Le fasi/i livelli di produzione nella catena non dovrebbero essere confusi in modo che le organizzazioni di produttori, a livello di produttori, possano realmente svolgere la loro funzione di rafforzare i produttori nella catena.

Emendamento 94
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, incluse le cooperative, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.	(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, incluse le cooperative, per la totalità o parte dei prodotti***, a condizione che tali organizzazioni abbiano già presentato una domanda di riconoscimento presso uno Stato membro, durante un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla presentazione della domanda di riconoscimento***. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.
[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).	[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).
	Or. fr

Emendamento 95
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, ***incluse le*** cooperative, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.	(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, ***esclusivamente nel caso delle*** cooperative, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.
[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).	[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

Or. pt

Emendamento 96
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, ***incluse le*** cooperative, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.	(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, ***tuttavia non alle*** cooperative, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.
[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).	[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

Or. en

Emendamento 97
Carola Rackete

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, ***incluse le*** cooperative, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.	(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, ***tuttavia non alle*** cooperative, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.
[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).	[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

Or. en

Motivazione

Le aziende cooperative lattiero-casearie, ad esempio, non dovrebbero essere considerate organizzazioni di produttori, in quanto operano a livelli diversi. La cooperativa è un trasformatore con gli interessi di tale categoria, e le organizzazioni di produttori negoziano con i trasformatori per conto dei produttori al fine di rappresentare i loro interessi. Se la cooperativa fosse considerata un'organizzazione di produttori, tali livelli risulterebbero eterogenei a scapito dei produttori.

Emendamento 98
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, incluse le cooperative, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.	(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, incluse le cooperative***, a condizione che siano registrate come tali a norma del diritto nazionale***, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.
[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del	[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

Or. en

Emendamento 99
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, incluse le cooperative, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.	(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, incluse le cooperative***, a condizione che siano registrate come tali a norma del diritto nazionale***, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.

[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

Or. en

Emendamento 100
Barry Cowen, Asger Christensen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, ***incluse le cooperative***, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.	(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, ***aventi lo statuto di cooperativa***, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.

[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

Or. en

Emendamento 101
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, ***incluse le cooperative***, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.	(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, ***aventi lo statuto di cooperativa***, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.

[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

Or. en

Emendamento 102
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, ***incluse le*** cooperative, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.	(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, ***aventi status di*** cooperative, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.

[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

[7] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

Or. es

Emendamento 103
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori ***e che il volume dei prodotti oggetto delle attività dell'associazione non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro***. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.	(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.

Or. it

Motivazione

Il regolamento mira a rafforzare il ruolo degli agricoltori lungo la catena di approvvigionamento. La percentuale del 33 % non è considerata favorevole a tale obiettivo, e soprattutto non è giustificata da una valutazione d'impatto.

Emendamento 104
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori ***e che il volume dei prodotti oggetto delle attività dell'associazione non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro***. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.	(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.

Or. en

Emendamento 105

Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori ***e che il volume dei prodotti oggetto delle attività dell'associazione non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro.*** Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.	(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori***;*** Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.

Or. en

Emendamento 106
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo	(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo

sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori ***e che il volume dei prodotti oggetto delle attività dell'associazione non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro***. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.

sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.

Or. en

Emendamento 107
Carlo Fidanza, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di	(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di

produttori ***e che il volume dei prodotti oggetto delle attività dell'associazione non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro***. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.

produttori. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.

Or. en

Motivazione

Il regolamento mira a rafforzare il ruolo degli agricoltori lungo la catena di approvvigionamento. La percentuale definita del 33 % non è considerata favorevole a tale obiettivo e, soprattutto, non è giustificata da una valutazione d'impatto.

Emendamento 108
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori ***e che il volume dei prodotti oggetto delle attività dell'associazione non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro***. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva

Emendamento

(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali

sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.	quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.

Or. en

Emendamento 109
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori ***e che il volume dei prodotti oggetto delle attività dell'associazione non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro***. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.	(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.

Or. ro

Emendamento 110
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori ***e che il volume dei prodotti oggetto delle attività dell'associazione non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro***. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.	(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.

Or. pt

Emendamento 111
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo	(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo

sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori ***e che il volume dei prodotti oggetto delle attività dell'associazione non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro***. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.	sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa***, ad eccezione di quella ortofrutticola***. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.

Or. en

Emendamento 112
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di	(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa***, eccetto in caso di prodotti ortofrutticoli***. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra

produttori ***e che il volume dei prodotti oggetto delle attività dell'associazione non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro***. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.

associazione di organizzazioni di produttori. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.

Or. es

Emendamento 113
Carola Rackete

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori e che il volume dei prodotti oggetto delle attività dell'associazione non superi il ***33 %*** della produzione ***nazionale totale di un determinato Stato membro***. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori	(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori e che il volume dei prodotti oggetto delle attività dell'associazione non superi il ***30 %*** della produzione ***nell'UE nel suo complesso***. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.

non riconosciute.

Or. en

Emendamento 114
Christine Singer

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori e che il volume dei prodotti oggetto delle attività dell'associazione non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.	(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori e che il volume dei prodotti oggetto delle attività dell'associazione non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro ***o il 6 % della produzione nell'UE nel suo complesso***. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.

Or. en

Emendamento 115
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Per rafforzare la posizione delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute, è opportuno garantire loro la sicurezza giuridica e la prevedibilità necessarie per l'esercizio delle loro attività in linea con gli obiettivi dell'articolo 39 TFUE. A tal fine, l'articolo 152, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 deve specificare le attività che rientrano nell'ambito della deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 2017 (causa C-671/15).

Or. fr

Motivazione

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa "indivia" del 14 novembre 2017 (causa C-671/15) ha stabilito, a favore delle associazioni di organizzazioni di produttori che non concentrano l'offerta, una deroga implicita all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che deve essere integrata nel presente regolamento al fine di garantire pratiche di concertazione sui prezzi o sui quantitativi immessi sul mercato e scambi di informazioni strategiche laddove siano strettamente necessarie per il perseguimento dell'obiettivo assegnato o degli obiettivi assegnati all'associazione di organizzazioni di produttori.

Emendamento 116
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per evitare che gli acquirenti compromettano la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori, è opportuno stabilire garanzie adeguate per i contatti tra gli acquirenti e i soci di tali organizzazioni. Anche se gli acquirenti	***soppresso***

possono contattare i soci di un'organizzazione di produttori, tali contatti non dovrebbero compromettere gli obiettivi delle organizzazioni di produttori o la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti.

Or. es

Emendamento 117
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per evitare che gli acquirenti compromettano la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori, è opportuno stabilire garanzie adeguate per i contatti tra gli acquirenti e i soci di tali organizzazioni. Anche se gli acquirenti possono contattare i soci di un'organizzazione di produttori, tali contatti non dovrebbero compromettere gli obiettivi delle organizzazioni di produttori o la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 118
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per evitare che gli acquirenti compromettano la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori, è opportuno stabilire garanzie adeguate per i contatti tra gli acquirenti e i soci di tali	(13) Per evitare che gli acquirenti compromettano la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori, è opportuno stabilire garanzie adeguate per i contatti tra gli acquirenti e i soci di tali

organizzazioni. Anche se gli acquirenti possono contattare i soci di un'organizzazione di produttori, tali contatti non dovrebbero compromettere gli obiettivi delle organizzazioni di produttori o la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti.

organizzazioni. Anche se gli acquirenti possono contattare i soci di un'organizzazione di produttori, tali contatti non dovrebbero compromettere gli obiettivi delle organizzazioni di produttori o la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti. ***Parallelamente, si raccomanda che, oltre agli strumenti digitali standardizzati, gli agricoltori beneficino altresì di formati contrattuali standard facilmente compilabili, disponibili a livello nazionale e che possono essere inviati per posta elettronica, al fine di ridurre la burocrazia. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero fornire corsi di formazione online facilmente accessibili e istruzioni per la redazione e la registrazione dei contratti.***

Or. ro

Emendamento 119
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per evitare che gli acquirenti compromettano la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori, è opportuno stabilire garanzie adeguate per i contatti tra gli acquirenti e i soci di tali organizzazioni. Anche se gli acquirenti possono contattare i soci di un'organizzazione di produttori, tali contatti non dovrebbero compromettere gli obiettivi delle organizzazioni di produttori o la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti.	(13) Per evitare che gli acquirenti compromettano la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori, è opportuno stabilire garanzie adeguate per i contatti tra gli acquirenti e i ***singoli*** soci di tali organizzazioni. Anche se gli acquirenti possono contattare i ***singoli*** soci di un'organizzazione di produttori, tali contatti ***dovrebbero essere registrati e*** non dovrebbero compromettere gli obiettivi delle organizzazioni di produttori o la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti.

Or. en

Emendamento 120
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Le centrali di committenza che operano a livello transfrontaliero esercitano una pressione crescente sui prezzi agricoli, sfruttando le disparità normative e sociali tra gli Stati membri dell'Unione europea. Vi è l'urgente necessità di regolamentare tali strutture al fine di proteggere i produttori agricoli dalle pratiche contrattuali abusive, dall'appropriazione del valore aggiunto e dalla concorrenza sleale delle legislazioni sociali e ambientali europee.

Or. fr

Emendamento 121
Christine Singer

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le organizzazioni interprofessionali svolgono un ruolo importante nel facilitare il dialogo tra gli attori della filiera e nel promuovere le migliori pratiche, la trasparenza del mercato, la stabilità e l'equità nelle relazioni commerciali tra gli agricoltori e gli acquirenti lungo tutta la filiera. ***È pertanto opportuno inserire la promozione di iniziative per l'inclusione di indicazioni facoltative per le modalità commerciali, quali "giusto", "equo" o equivalenti, e "filiera corta", nell'elenco degli obiettivi che un'organizzazione interprofessionale riconosciuta può***	(14) Le organizzazioni interprofessionali svolgono un ruolo importante nel facilitare il dialogo tra gli attori della filiera e nel promuovere le migliori pratiche, la trasparenza del mercato, la stabilità e l'equità nelle relazioni commerciali tra gli agricoltori e gli acquirenti lungo tutta la filiera.

perseguire.

Or. en

Emendamento 122
Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le organizzazioni interprofessionali svolgono un ruolo importante nel facilitare il dialogo tra gli attori della filiera e nel promuovere le migliori pratiche, la trasparenza del mercato, la stabilità e l'equità nelle relazioni commerciali tra gli agricoltori e gli acquirenti lungo tutta la filiera. È pertanto opportuno inserire la promozione di iniziative per l'inclusione di indicazioni facoltative per le modalità commerciali, quali "giusto", "equo" o equivalenti, e "filiera corta", nell'elenco degli obiettivi che un'organizzazione interprofessionale riconosciuta può perseguire.	(14) Le organizzazioni interprofessionali svolgono un ruolo importante nel facilitare il dialogo tra gli attori della filiera e nel promuovere le migliori pratiche, la trasparenza del mercato, la stabilità e l'equità nelle relazioni commerciali tra gli agricoltori e gli acquirenti lungo tutta la filiera. È pertanto opportuno inserire la promozione di iniziative per l'inclusione di indicazioni facoltative per le modalità commerciali, quali "giusto", "equo" o equivalenti, e "filiera corta", nell'elenco degli obiettivi che un'organizzazione interprofessionale riconosciuta può perseguire***, stabilendo che le informazioni contenute nelle denominazioni e nelle etichette del commercio equo e solidale esistenti non siano fuorvianti per i consumatori***.

Or. en

Emendamento 123
Christine Singer

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Alcuni Stati membri hanno deciso che tutte le consegne di prodotti agricoli nel proprio territorio devono essere	***soppresso***

oggetto di contratti scritti tra le parti. Se gli Stati membri non si avvalgono di tale possibilità, gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono chiedere l'utilizzo di contratti scritti. Tuttavia a causa della posizione negoziale più debole degli agricoltori e del timore di ritorsioni commerciali da parte degli acquirenti può essere difficile per gli agricoltori e le loro associazioni presentare tale richiesta. Per aumentare la fiducia, la trasparenza e l'efficienza all'interno della filiera e per consentire a tutti gli agricoltori, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori di beneficiare dell'uso di contratti scritti, le consegne di prodotti agricoli nell'Unione ad opera di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto dovrebbero essere oggetto di un contratto scritto.

Or. en

Emendamento 124
Benoit Cassart, Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Alcuni Stati membri hanno deciso che tutte le consegne di prodotti agricoli nel proprio territorio devono essere oggetto di contratti scritti tra le parti. Se gli Stati membri non si avvalgono di tale possibilità, gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono chiedere l'utilizzo di contratti scritti. Tuttavia a causa della	***soppresso***

posizione negoziale più debole degli agricoltori e del timore di ritorsioni commerciali da parte degli acquirenti può essere difficile per gli agricoltori e le loro associazioni presentare tale richiesta. Per aumentare la fiducia, la trasparenza e l'efficienza all'interno della filiera e per consentire a tutti gli agricoltori, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori di beneficiare dell'uso di contratti scritti, le consegne di prodotti agricoli nell'Unione ad opera di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto dovrebbero essere oggetto di un contratto scritto.

Or. en

Emendamento 125
Barry Cowen, Asger Christensen, Charles Goerens, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Alcuni Stati membri hanno deciso che tutte le consegne di prodotti agricoli nel proprio territorio devono essere oggetto di contratti scritti tra le parti. Se gli Stati membri non si avvalgono di tale possibilità, gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono chiedere l'utilizzo di contratti scritti. Tuttavia a causa della posizione negoziale più debole degli agricoltori e del timore di ritorsioni commerciali da parte degli acquirenti può essere difficile per gli agricoltori e le loro associazioni presentare tale richiesta. Per aumentare la fiducia, la trasparenza e l'efficienza all'interno della filiera e per consentire a tutti gli	(15) Alcuni Stati membri hanno deciso che tutte le consegne di prodotti agricoli nel proprio territorio devono essere oggetto di contratti scritti tra le parti. Se gli Stati membri non si avvalgono di tale possibilità, gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono chiedere l'utilizzo di contratti scritti. Tuttavia a causa della posizione negoziale più debole degli agricoltori e del timore di ritorsioni commerciali da parte degli acquirenti può essere difficile per gli agricoltori e le loro associazioni presentare tale richiesta. Per aumentare la fiducia, la trasparenza e l'efficienza all'interno della filiera e per consentire a tutti gli

agricoltori, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori di beneficiare dell'uso di contratti scritti, le consegne di prodotti agricoli ***nell'Unione ad opera di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto dovrebbero essere oggetto di un contratto scritto***.

agricoltori, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori di beneficiare dell'uso di contratti scritti, ***gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di richiedere l'uso di contratti scritti e sono incoraggiati a esplorare ulteriormente la possibilità di renderli obbligatori per*** le consegne di prodotti agricoli ***nel loro territorio***.

Or. en

Emendamento 126
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Alcuni Stati membri hanno deciso che tutte le consegne di prodotti agricoli nel proprio territorio devono essere oggetto di contratti scritti tra le parti. Se gli Stati membri non si avvalgono di tale possibilità, gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono chiedere l'utilizzo di contratti scritti. Tuttavia a causa della posizione negoziale più debole degli agricoltori e del timore di ritorsioni commerciali da parte degli acquirenti può essere difficile per gli agricoltori e le loro associazioni presentare tale richiesta. Per aumentare la fiducia, la trasparenza e l'efficienza all'interno della filiera e per consentire a tutti gli agricoltori, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori di beneficiare dell'uso di contratti scritti, le consegne di prodotti agricoli nell'Unione ad opera di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o	(15) Alcuni Stati membri hanno deciso che tutte le consegne di prodotti agricoli nel proprio territorio devono essere oggetto di contratti scritti tra le parti. Se gli Stati membri non si avvalgono di tale possibilità, gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono chiedere l'utilizzo di contratti scritti. Tuttavia a causa della posizione negoziale più debole degli agricoltori e del timore di ritorsioni commerciali da parte degli acquirenti può essere difficile per gli agricoltori e le loro associazioni presentare tale richiesta. Per aumentare la fiducia, la trasparenza e l'efficienza all'interno della filiera e per consentire a tutti gli agricoltori, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori di beneficiare dell'uso di contratti scritti, le consegne di prodotti agricoli nell'Unione ad opera di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o

rivenditore al minuto dovrebbero essere oggetto di un contratto scritto.	rivenditore al minuto dovrebbero essere oggetto di un contratto scritto. ***Al fine di attenuare il rischio di un aumento della complessità e degli oneri amministrativi sia per gli agricoltori che per le cooperative e di perturbare potenzialmente l'attuale funzionamento del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari in regioni specifiche, gli Stati membri possono essere autorizzati a rinunciare all'obbligo di stipulare contratti scritti.***

Or. en

Emendamento 127
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Alcuni Stati membri hanno deciso che tutte le consegne di prodotti agricoli nel proprio territorio devono essere oggetto di contratti scritti tra le parti. Se gli Stati membri non si avvalgono di tale possibilità, gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono chiedere l'utilizzo di contratti scritti. Tuttavia a causa della posizione negoziale più debole degli agricoltori e del timore di ritorsioni commerciali da parte degli acquirenti può essere difficile per gli agricoltori e le loro associazioni presentare tale richiesta. Per aumentare la fiducia, la trasparenza e l'efficienza all'interno della filiera e per consentire a tutti gli agricoltori, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori di beneficiare dell'uso di contratti scritti, le consegne di prodotti agricoli nell'Unione ad opera di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di	(15) Alcuni Stati membri hanno deciso che tutte le consegne di prodotti agricoli nel proprio territorio devono essere oggetto di contratti scritti tra le parti. Se gli Stati membri non si avvalgono di tale possibilità, gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono chiedere l'utilizzo di contratti scritti. Tuttavia a causa della posizione negoziale più debole degli agricoltori e del timore di ritorsioni commerciali da parte degli acquirenti può essere difficile per gli agricoltori e le loro associazioni presentare tale richiesta. Per aumentare la fiducia, la trasparenza e l'efficienza all'interno della filiera e per consentire a tutti gli agricoltori, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori di beneficiare dell'uso di contratti scritti, le consegne di prodotti agricoli nell'Unione ad opera di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di

produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto dovrebbero essere oggetto di un contratto scritto.

produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto dovrebbero essere oggetto di un contratto scritto***, tranne che per i settori delle carni suine, delle patate, dei semi oleosi e degli ortofrutticoli, mentre gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere ulteriori esenzioni laddove lo ritengano necessario***.

Or. en

Emendamento 128
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Alcuni Stati membri hanno deciso che tutte le consegne di prodotti agricoli nel proprio territorio devono essere oggetto di contratti scritti tra le parti. Se gli Stati membri non si avvalgono di tale possibilità, gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono chiedere l'utilizzo di contratti scritti. Tuttavia a causa della posizione negoziale più debole degli agricoltori e del timore di ritorsioni commerciali da parte degli acquirenti può essere difficile per gli agricoltori e le loro associazioni presentare tale richiesta. Per aumentare la fiducia, la trasparenza e l'efficienza all'interno della filiera e per consentire a tutti gli agricoltori, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori di beneficiare dell'uso di contratti scritti, le consegne di prodotti agricoli nell'Unione ad opera di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto dovrebbero essere oggetto di un contratto scritto.	(15) Alcuni Stati membri hanno deciso che tutte le consegne di prodotti agricoli nel proprio territorio devono essere oggetto di contratti scritti tra le parti. Se gli Stati membri non si avvalgono di tale possibilità, gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono chiedere l'utilizzo di contratti scritti. Tuttavia a causa della posizione negoziale più debole degli agricoltori e del timore di ritorsioni commerciali da parte degli acquirenti può essere difficile per gli agricoltori e le loro associazioni presentare tale richiesta. Per aumentare la fiducia, la trasparenza e l'efficienza all'interno della filiera e per consentire a tutti gli agricoltori, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori di beneficiare dell'uso di contratti scritti, le consegne di prodotti agricoli nell'Unione ad opera di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto dovrebbero essere oggetto di un contratto scritto***, tranne che per i settori lattiero-caseario, delle carni***

suine, delle patate e dei semi oleosi, mentre gli Stati membri possono prevedere ulteriori esenzioni, laddove lo ritengano necessario.

Or. en

Emendamento 129
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Alcuni Stati membri hanno deciso che tutte le consegne di prodotti agricoli nel proprio territorio devono essere oggetto di contratti scritti tra le parti. Se gli Stati membri non si avvalgono di tale possibilità, gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono chiedere l'utilizzo di contratti scritti. Tuttavia a causa della posizione negoziale più debole degli agricoltori e del timore di ritorsioni commerciali da parte degli acquirenti può essere difficile per gli agricoltori e le loro associazioni presentare tale richiesta. Per aumentare la fiducia, la trasparenza e l'efficienza all'interno della filiera e per consentire a tutti gli agricoltori, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori di beneficiare dell'uso di contratti scritti, le consegne di prodotti agricoli nell'Unione ad opera di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto dovrebbero essere oggetto di un contratto scritto.	(15) Alcuni Stati membri hanno deciso che tutte le consegne di prodotti agricoli nel proprio territorio devono essere oggetto di contratti scritti tra le parti. Se gli Stati membri non si avvalgono di tale possibilità, gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono chiedere l'utilizzo di contratti scritti. Tuttavia a causa della posizione negoziale più debole degli agricoltori e del timore di ritorsioni commerciali da parte degli acquirenti può essere difficile per gli agricoltori e le loro associazioni presentare tale richiesta. Per aumentare la fiducia, la trasparenza e l'efficienza all'interno della filiera e per consentire a tutti gli agricoltori, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori di beneficiare dell'uso di contratti scritti, le consegne di prodotti agricoli nell'Unione ad opera di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto dovrebbero ***avere la possibilità, se lo decidono, di*** essere oggetto di un contratto scritto.

Or. en

Emendamento 130
Carlo Fidanza, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Alcuni Stati membri hanno deciso che tutte le consegne di prodotti agricoli nel proprio territorio devono essere oggetto di contratti scritti tra le parti. Se gli Stati membri non si avvalgono di tale possibilità, gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono chiedere l'utilizzo di contratti scritti. Tuttavia a causa della posizione negoziale più debole degli agricoltori e del timore di ritorsioni commerciali da parte degli acquirenti può essere difficile per gli agricoltori e le loro associazioni presentare tale richiesta. Per aumentare la fiducia, la trasparenza e l'efficienza all'interno della filiera e per consentire a tutti gli agricoltori, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori di beneficiare dell'uso di contratti scritti, le consegne di prodotti agricoli nell'Unione ad opera di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto ***dovrebbero essere*** oggetto di un contratto scritto.	(15) Alcuni Stati membri hanno deciso che tutte le consegne di prodotti agricoli nel proprio territorio devono essere oggetto di contratti scritti tra le parti. Se gli Stati membri non si avvalgono di tale possibilità, gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono chiedere l'utilizzo di contratti scritti. Tuttavia a causa della posizione negoziale più debole degli agricoltori e del timore di ritorsioni commerciali da parte degli acquirenti può essere difficile per gli agricoltori e le loro associazioni presentare tale richiesta. Per aumentare la fiducia, la trasparenza e l'efficienza all'interno della filiera e per consentire a tutti gli agricoltori, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori di beneficiare dell'uso di contratti scritti, le consegne di prodotti agricoli nell'Unione ad opera di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori ***ad altri agricoltori***, a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto ***sono*** oggetto di un contratto scritto.

Or. en

Emendamento 131
Christine Singer

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Per tenere meglio conto dei segnali del mercato e migliorare la trasmissione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre l'utilizzo di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ad opera di produttori diversi dagli agricoltori, di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori ed esigere che gli acquirenti utilizzino offerte scritte per i contratti di consegna di prodotti agricoli. Nell'interesse della semplicità e della riduzione dei costi di transazione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca alcune eccezioni all'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte per i contratti e consenta agli Stati membri di esentare alcune consegne dall'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte, lasciando nel contempo agli agricoltori e alle loro associazioni la possibilità di chiedere l'utilizzo di contratti scritti o di offerte scritte nei casi in cui non vi è tale obbligo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 132
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Per tenere meglio conto dei segnali del mercato e migliorare la trasmissione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre l'utilizzo di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ad opera di produttori diversi dagli agricoltori, di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori ed esigere che gli acquirenti utilizzino offerte scritte per i contratti di	(16) Per tenere meglio conto dei segnali del mercato e migliorare la trasmissione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre l'utilizzo di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ad opera di produttori diversi dagli agricoltori, di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori ed esigere che gli acquirenti utilizzino offerte scritte per i contratti di

consegna di prodotti agricoli. ***Nell'interesse della semplicità e della riduzione dei costi di transazione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca alcune eccezioni all'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte per i contratti e consenta agli Stati membri di esentare alcune consegne dall'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte, lasciando nel contempo agli agricoltori e alle loro associazioni la possibilità di chiedere l'utilizzo di contratti scritti o di offerte scritte nei casi in cui non vi è tale obbligo.***	consegna di prodotti agricoli.

Or. es

Emendamento 133
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Per tenere meglio conto dei segnali del mercato e migliorare la trasmissione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre l'utilizzo di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ad opera di produttori diversi dagli agricoltori, di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori ed esigere che gli acquirenti utilizzino offerte scritte per i contratti di consegna di prodotti agricoli. ***Nell'interesse della semplicità e della riduzione dei costi di transazione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca alcune eccezioni all'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte per i contratti e consenta agli Stati membri di esentare alcune consegne dall'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte, lasciando nel contempo agli agricoltori e alle loro associazioni la***	(16) Per tenere meglio conto dei segnali del mercato e migliorare la trasmissione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre l'utilizzo di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ad opera di produttori diversi dagli agricoltori, di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori ed esigere che gli acquirenti utilizzino offerte scritte per i contratti di consegna di prodotti agricoli.

possibilità di chiedere l'utilizzo di contratti scritti o di offerte scritte nei casi in cui non vi è tale obbligo.

Or. en

Emendamento 134
Cristina Maestre, Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Per tenere meglio conto dei segnali del mercato e migliorare la trasmissione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre l'utilizzo di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ad opera di ***produttori diversi dagli agricoltori, di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori*** ed esigere che gli acquirenti utilizzino offerte scritte per i contratti di consegna di prodotti agricoli. Nell'interesse della semplicità e della riduzione dei costi di transazione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca alcune eccezioni all'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte per i contratti e consenta agli Stati membri di esentare alcune consegne dall'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte, lasciando nel contempo agli agricoltori e alle loro associazioni la possibilità di chiedere l'utilizzo di contratti scritti o di offerte scritte nei casi in cui non vi è tale obbligo.	(16) Per tenere meglio conto dei segnali del mercato e migliorare la trasmissione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre l'utilizzo di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ad opera di ***qualsiasi operatore della catena di approvvigionamento*** ed esigere che gli acquirenti utilizzino offerte scritte per i contratti di consegna di prodotti agricoli. Nell'interesse della semplicità e della riduzione dei costi di transazione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca alcune eccezioni all'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte per i contratti e consenta agli Stati membri di esentare alcune consegne dall'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte, lasciando nel contempo agli agricoltori e alle loro associazioni la possibilità di chiedere l'utilizzo di contratti scritti o di offerte scritte nei casi in cui non vi è tale obbligo.

Or. en

Motivazione

Si mira a includere la possibilità per gli Stati membri di esigere che i contratti scritti obbligatori siano estesi a fasi che vanno oltre la produzione di prodotti agricoli (trasformazione e commercializzazione, escluse le vendite al consumatore finale).

Emendamento 135
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Per tenere meglio conto dei segnali del mercato e migliorare la trasmissione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre l'utilizzo di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ad opera di produttori diversi dagli agricoltori, di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori ed esigere che gli acquirenti utilizzino offerte scritte per i contratti di consegna di prodotti agricoli. Nell'interesse della semplicità e della riduzione dei costi di transazione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca alcune eccezioni all'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte per i contratti e consenta agli Stati membri di esentare alcune consegne dall'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte, ***lasciando nel contempo agli*** agricoltori e ***alle*** loro associazioni ***la possibilità di*** chiedere l'utilizzo di contratti scritti o di offerte scritte nei casi in cui non vi è tale obbligo.	(16) Per tenere meglio conto dei segnali del mercato e migliorare la trasmissione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre l'utilizzo di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ad opera di produttori diversi dagli agricoltori, di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori ed esigere che gli acquirenti utilizzino offerte scritte per i contratti di consegna di prodotti agricoli. Nell'interesse della semplicità e della riduzione dei costi di transazione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca alcune eccezioni all'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte per i contratti e consenta agli Stati membri di esentare alcune consegne dall'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte, ***qualora gli agricoltori o le associazioni di produttori lo decidano, pur mantenendo il diritto degli*** agricoltori e ***delle*** loro associazioni ***a*** chiedere l'utilizzo di contratti scritti o di offerte scritte nei casi in cui non vi è tale obbligo.

Or. en

Emendamento 136
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Per tenere meglio conto dei segnali	(16) Per tenere meglio conto dei segnali

del mercato e migliorare la trasmissione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre l'utilizzo di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ad opera di produttori diversi dagli agricoltori, di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori ed esigere che gli acquirenti utilizzino offerte scritte per i contratti di consegna di prodotti agricoli. Nell'interesse della semplicità e della riduzione dei costi di transazione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca alcune eccezioni all'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte per i contratti e consenta agli Stati membri di esentare alcune consegne dall'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte, ***lasciando*** nel contempo agli agricoltori e alle loro associazioni la possibilità di chiedere l'utilizzo di contratti scritti o di offerte scritte nei casi in cui non vi è tale obbligo.

del mercato e migliorare la trasmissione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre l'utilizzo di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ad opera di produttori diversi dagli agricoltori, di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori ed esigere che gli acquirenti utilizzino offerte scritte per i contratti di consegna di prodotti agricoli. Nell'interesse della semplicità e della riduzione dei costi di transazione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca alcune eccezioni all'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte per i contratti e consenta agli Stati membri di esentare alcune consegne dall'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte, ***accordando sempre,*** nel contempo**,** agli agricoltori e alle loro associazioni la possibilità di chiedere l'utilizzo di contratti scritti o di offerte scritte nei casi in cui non vi è tale obbligo.

Or. en

Emendamento 137
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Per tenere meglio conto dei segnali del mercato e migliorare la trasmissione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre l'utilizzo di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ad opera di produttori diversi dagli agricoltori, di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori ed esigere che gli acquirenti utilizzino offerte scritte per i contratti di consegna di prodotti agricoli. Nell'interesse della semplicità e della riduzione dei costi di transazione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca alcune eccezioni	(16) Per tenere meglio conto dei segnali del mercato e migliorare la trasmissione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre l'utilizzo di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ad opera di produttori diversi dagli agricoltori, di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori ed esigere che gli acquirenti utilizzino offerte scritte per i contratti di consegna di prodotti agricoli. Nell'interesse della semplicità e della riduzione dei costi di transazione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca alcune eccezioni

all'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte per i contratti e consenta agli Stati membri di esentare alcune consegne dall'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte, lasciando nel contempo agli agricoltori e alle loro associazioni la possibilità di chiedere l'utilizzo di contratti scritti o di offerte scritte nei casi in cui non vi è tale obbligo.	all'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte per i contratti e consenta agli Stati membri di esentare alcune consegne dall'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte, lasciando nel contempo agli agricoltori e alle loro associazioni la possibilità di chiedere l'utilizzo di contratti scritti o di offerte scritte nei casi in cui non vi è tale obbligo. ***Tale flessibilità dovrebbe essere applicata senza compromettere la protezione degli agricoltori, mentre le eccezioni devono essere chiaramente definite al fine di evitare interpretazioni abusive e l'elusione degli obblighi contrattuali.***

Or. ro

Emendamento 138
Christine Singer

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'utilizzo obbligatorio di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli e le relative condizioni di base dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione, garantendo nel contempo che il diritto delle parti di negoziare tutti gli elementi dei contratti non sia limitato oltre a quanto strettamente necessario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 139
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*

(17) L'utilizzo obbligatorio di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ***e le relative condizioni di base*** dovrebbero essere stabiliti a livello ***dell'Unione***, garantendo nel contempo che il diritto delle parti di negoziare tutti gli elementi dei contratti non sia limitato oltre a quanto strettamente necessario.	(17) L'utilizzo obbligatorio di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli dovrebbero essere stabiliti a livello ***degli Stati membri***, garantendo nel contempo che il diritto delle parti di negoziare tutti gli elementi dei contratti non sia limitato oltre a quanto strettamente necessario.

Or. en

Emendamento 140
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'utilizzo obbligatorio di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli e le relative condizioni di base dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione, garantendo nel contempo che il diritto delle parti di negoziare tutti gli elementi dei contratti non sia limitato oltre a quanto strettamente necessario.	(17) L'utilizzo obbligatorio di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli e le relative condizioni di base dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione, garantendo nel contempo che il diritto delle parti di negoziare tutti gli elementi dei contratti non sia limitato oltre a quanto strettamente necessario. ***Tuttavia, non dovrebbe essere impedito agli Stati membri di adottare misure per combattere le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, purché tali misure siano adeguate e proporzionate per garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e compatibili con la direttiva UE 2019/633, compreso il suo articolo 9.***

Or. it

Motivazione

È importante garantire che le disposizioni della direttiva sulle pratiche commerciali sleali siano prese in considerazione nei rapporti tra gli operatori all'interno della catena di approvvigionamento.

Emendamento 141

Carlo Fidanza, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'utilizzo obbligatorio di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli e le relative condizioni di base dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione, garantendo nel contempo che il diritto delle parti di negoziare tutti gli elementi dei contratti non sia limitato oltre a quanto strettamente necessario.	(17) L'utilizzo obbligatorio di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli e le relative condizioni di base dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione, garantendo nel contempo che il diritto delle parti di negoziare tutti gli elementi dei contratti non sia limitato oltre a quanto strettamente necessario. ***Tuttavia, non dovrebbe essere impedito agli Stati membri di adottare misure per combattere le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, purché tali misure siano adeguate e proporzionate a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e compatibili con la direttiva (UE) 2019/633, compreso il suo articolo 9.***

Or. en

Emendamento 142
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'utilizzo obbligatorio di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli e le relative condizioni di base dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione, garantendo nel contempo che il diritto delle parti di negoziare tutti gli elementi dei contratti non sia limitato oltre a quanto strettamente necessario.	(17) L'utilizzo obbligatorio di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli e le relative condizioni di base dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione, garantendo nel contempo che il diritto delle parti di negoziare tutti gli elementi dei contratti non sia limitato oltre a quanto strettamente necessario. ***Tuttavia, non dovrebbe essere impedito agli Stati membri di adottare misure per combattere le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, purché tali misure siano adeguate e proporzionate a***

garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e compatibili con la direttiva (UE) 2019/633, compreso il suo articolo 9.

Or. en

Emendamento 143
Cristina Maestre, Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'utilizzo obbligatorio di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli e le relative condizioni di base dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione, garantendo nel contempo che il diritto delle parti di negoziare tutti gli elementi dei contratti non sia limitato oltre a quanto strettamente necessario.	(17) L'utilizzo obbligatorio di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli e le relative condizioni di base dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione, garantendo nel contempo che il diritto delle parti di negoziare tutti gli elementi dei contratti non sia limitato oltre a quanto strettamente necessario. ***Tuttavia, dovrebbero essere rispettate le norme più rigorose introdotte dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.***

Or. en

Emendamento 144
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'utilizzo obbligatorio di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli e le relative condizioni di base dovrebbero	(17) L'utilizzo obbligatorio di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli e le relative condizioni di base dovrebbero

essere stabiliti a livello dell'Unione, garantendo nel contempo che il diritto delle parti di negoziare tutti gli elementi dei contratti non sia limitato oltre a quanto strettamente necessario.	essere stabiliti a livello dell'Unione, garantendo nel contempo che il diritto delle parti di negoziare tutti gli elementi dei contratti non sia limitato oltre a quanto strettamente necessario. ***La semplificazione della procedura di appalto, mediante modelli e formati standardizzati e digitalizzati che possono essere inviati per posta elettronica, è fondamentale per garantire un'applicazione efficace ed equa di tali norme, in particolare nel caso dei piccoli produttori.***

Or. ro

Emendamento 145
Christine Singer

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Per incoraggiare le parti a giungere a una composizione amichevole in caso di controversie relative alla conclusione o alla revisione di un contratto scritto, gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi di mediazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre informare la Commissione sui meccanismi di mediazione esistenti nel proprio territorio o all'istituzione di tali meccanismi e la Commissione potrebbe agevolare lo scambio delle migliori pratiche in merito a tali meccanismi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 146
Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Per incoraggiare le parti a giungere a una composizione amichevole in caso di controversie relative alla conclusione o alla revisione di un contratto scritto, gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi di mediazione. ***Gli Stati membri dovrebbero inoltre informare la Commissione sui meccanismi di mediazione esistenti nel proprio territorio o all'istituzione di tali meccanismi e la Commissione potrebbe agevolare lo scambio delle migliori pratiche in merito a tali meccanismi.***	(18) Per incoraggiare le parti a giungere a una composizione amichevole in caso di controversie relative alla conclusione o alla revisione di un contratto scritto, gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi di mediazione.

Or. en

Emendamento 147
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Per incoraggiare le parti a giungere a una composizione amichevole in caso di controversie relative alla conclusione o alla revisione di un contratto scritto, gli Stati membri dovrebbero ***istituire meccanismi di*** mediazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre informare la Commissione sui meccanismi di mediazione esistenti nel proprio territorio ***o all'istituzione di tali meccanismi*** e la Commissione potrebbe agevolare lo scambio delle migliori pratiche in merito a tali meccanismi.	(18) Per incoraggiare le parti a giungere a una composizione amichevole in caso di controversie relative alla conclusione o alla revisione di un contratto scritto, gli Stati membri dovrebbero ***garantire che, in caso di mancato accordo sulla formalizzazione, l'interpretazione o l'adempimento di un contratto, le parti possano richiedere la*** mediazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre informare la Commissione ***sul quadro giuridico e*** sui meccanismi di mediazione esistenti nel proprio territorio e la Commissione potrebbe agevolare lo scambio delle migliori pratiche in merito a tali ***quadri giuridici e*** meccanismi.

Or. en

Emendamento 148

Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Per incoraggiare le parti a giungere a una composizione amichevole in caso di controversie relative alla conclusione o alla revisione di un contratto scritto, gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi di mediazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre informare la Commissione sui meccanismi di mediazione esistenti nel proprio territorio o all'istituzione di tali meccanismi e la Commissione potrebbe agevolare lo scambio delle migliori pratiche in merito a tali meccanismi.	(18) Per incoraggiare le parti a giungere a una composizione amichevole in caso di controversie relative alla conclusione o alla revisione di un contratto scritto, gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi di mediazione ***che dovranno rimanere completamente volontari per tutte le parti***. Gli Stati membri dovrebbero inoltre informare la Commissione sui meccanismi di mediazione esistenti nel proprio territorio o all'istituzione di tali meccanismi e la Commissione potrebbe agevolare lo scambio delle migliori pratiche in merito a tali meccanismi.

Or. es

Emendamento 149
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Per incoraggiare le parti a giungere a una composizione amichevole in caso di controversie relative alla conclusione o alla revisione di un contratto scritto, gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi di mediazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre informare la Commissione sui meccanismi di mediazione esistenti nel proprio territorio o all'istituzione di tali meccanismi e la Commissione potrebbe agevolare lo scambio delle migliori pratiche in merito a tali meccanismi.	(18) Per incoraggiare le parti a giungere a una composizione amichevole in caso di controversie relative alla conclusione o alla revisione di un contratto scritto, gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi di mediazione***, che dovrebbero mantenere un carattere pienamente volontario a favore di tutte le parti***. Gli Stati membri dovrebbero inoltre informare la Commissione sui meccanismi di mediazione esistenti nel proprio territorio o all'istituzione di tali meccanismi e la Commissione potrebbe agevolare lo scambio delle migliori pratiche in merito a tali meccanismi.

Or. en

Emendamento 150
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Per incoraggiare le parti a giungere a una composizione amichevole in caso di controversie relative alla conclusione o alla revisione di un contratto scritto, gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi di mediazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre informare la Commissione sui meccanismi di mediazione esistenti nel proprio territorio o all'istituzione di tali meccanismi e la Commissione potrebbe agevolare lo scambio delle migliori pratiche in merito a tali meccanismi.	(18) Per incoraggiare le parti a giungere a una composizione amichevole in caso di controversie relative alla conclusione o alla revisione di un contratto scritto, gli Stati membri dovrebbero istituire ***e finanziare*** meccanismi di mediazione ***volontari***. Gli Stati membri dovrebbero inoltre informare la Commissione sui meccanismi di mediazione esistenti nel proprio territorio o all'istituzione di tali meccanismi e la Commissione potrebbe agevolare lo scambio delle migliori pratiche in merito a tali meccanismi.

Or. en

Emendamento 151
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Per incoraggiare le parti a giungere a una composizione amichevole in caso di controversie relative alla conclusione o alla revisione di un contratto scritto, gli Stati membri ***dovrebbero*** istituire meccanismi di mediazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre informare la Commissione sui meccanismi di mediazione esistenti nel proprio territorio o all'istituzione di tali meccanismi e la Commissione potrebbe agevolare lo scambio delle migliori	(18) Per incoraggiare le parti a giungere a una composizione amichevole in caso di controversie relative alla conclusione o alla revisione di un contratto scritto, gli Stati membri ***potrebbero*** istituire meccanismi di mediazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre informare la Commissione sui meccanismi di mediazione esistenti nel proprio territorio o all'istituzione di tali meccanismi e la Commissione potrebbe agevolare lo scambio delle migliori

pratiche in merito a tali meccanismi.

pratiche in merito a tali meccanismi.

Or. fr

Emendamento 152
Asger Christensen

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori ***dovrebbero*** comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti***. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati.***	(19) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori ***potrebbero*** comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti

Or. en

Emendamento 153
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici	(19) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici

o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati.	o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati. ***Il prezzo finale deve coprire almeno il costo totale di produzione, compresa un'equa retribuzione dei produttori e dei lavoratori e il costo totale dei servizi aggiuntivi. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad attuare un quadro di monitoraggio al fine di valutare le modalità di applicazione di tali meccanismi di calcolo dei prezzi e di prevenire gli abusi, nonché garantire che gli agricoltori non siano obbligati a vendere a prezzi inferiori ai costi di produzione. Tale quadro dovrebbe includere meccanismi di risoluzione delle controversie nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo sul prezzo finale, tenendo in considerazione le regioni transfrontaliere.***
	Or. ro

Emendamento 154
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere	(19) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere

sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati.	sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati. ***In ogni caso, il prezzo finale deve coprire almeno i costi totali di produzione, compresa l'equa retribuzione dei produttori e i costi totali per i servizi aggiuntivi.***

Or. en

Emendamento 155
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati.	(19) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati. ***Il prezzo finale copre almeno i costi totali di produzione, compresa l'equa retribuzione dei produttori e i costi totali per i servizi aggiuntivi.***

Or. en

Emendamento 156

Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi, Sebastian Everding, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati.	(19) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati***; in ogni caso, il prezzo finale deve coprire almeno i costi totali di produzione, compresa l'equa retribuzione dei produttori e i costi totali per i servizi aggiuntivi***.

Or. en

Emendamento 157
Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che	(19) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che

gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati.	gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati. ***L'UE garantisce che nessun agricoltore possa essere costretto, in nessun caso, a vendere prodotti al di sotto dei propri costi di produzione.***

Or. en

Emendamento 158
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati.	(19) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati***, ad eccezione dei settori dei cereali, dei semi oleosi, delle colture proteiche e delle carni suine***.

Or. en

Emendamento 159
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Charles Goerens, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati.	(19) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi***, nei settori ritenuti necessari dagli Stati membri***, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati.

Or. en

Emendamento 160
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo	(19) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti***, che includa l'equa retribuzione***, gli indicatori, gli

finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati.

indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati.

Or. en

Emendamento 161
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati.	(19) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti ***e al margine di profitto minimo***, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati.

Or. ro

Emendamento 162
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di	(19) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di

prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere ***sistematicamente*** a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato ***e*** dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati.	prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato***,*** dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati ***e della remunerazione dell'agricoltore***.
	Or. fr

Emendamento 163
Carola Rackete

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	19 bis) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati. In ogni caso, il prezzo finale deve coprire almeno i costi totali di produzione, compresa l'equa retribuzione dei produttori e i costi totali per i servizi aggiuntivi.
	Or. en

Emendamento 164
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) In tal senso, ed al fine di assicurare produttività, resilienza ed efficienza competitiva della filiera agroalimentare, si sottolinea il ruolo strategico dei mercati all'ingrosso, strutture accreditate di pubblico interesse, e primo anello della filiera agroalimentare, che possono garantire il rispetto dei principi di sostenibilità, riduzione degli sprechi e trasparenza dei prezzi. La dinamica di mercato che si sviluppa all'interno di tali strutture consente di individuare in modo oggettivo e documentabile il valore equo dei prodotti ortofrutticoli, rafforzando la posizione degli agricoltori nella negoziazione e contribuendo a una più equilibrata distribuzione del valore lungo la filiera.

Or. it

Emendamento 165
Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	19 bis) Per facilitare l'equo funzionamento del mercato dovrebbe essere elaborato un modello che potrebbe essere utilizzato quale strumento per quantificare e stabilire una quota equa del prezzo finale pagato dal consumatore

per tutti gli attori della filiera alimentare; detto modello potrebbe essere adattato alle circostanze particolari di uno Stato membro, pur mantenendo un livello di uniformità in tutta l'UE.

Or. en

Emendamento 166
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) La volatilità dei prezzi agricoli è accentuata dalla speculazione sui mercati a termine delle materie prime agricole. È pertanto necessario limitare le posizioni finanziarie puramente speculative e rafforzare gli strumenti di regolamentazione contro l'eccessiva concentrazione di oligopoli nei settori della trasformazione e della distribuzione.

Or. fr

Emendamento 167
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) È opportuno istituire un meccanismo di compensazione diretta per quando i prezzi alla produzione non coprono i costi di produzione stabiliti da ciascuno Stato membro.

Or. es

Emendamento 168
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 ter) Inoltre, è importante ricordare il ruolo dell'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE (AFCO), lanciato dalla Commissione europea nel 2024, il quale si pone come obiettivo quello di fornire informazioni sul funzionamento della filiera agroalimentare, con particolare attenzione a una maggiore trasparenza dei prezzi e a una migliore comprensione delle strutture di costo, nonché delle modalità di distribuzione dei margini e del valore aggiunto, rispettando la riservatezza e le norme in materia di concorrenza.

Or. it

Emendamento 169
Christine Singer

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Considerando la posizione negoziale vulnerabile degli agricoltori e delle loro organizzazioni, i recenti casi di notevole volatilità dei costi dei fattori di produzione agricoli e dei prezzi di mercato e la necessità di una trasmissione dei prezzi più efficiente all'interno della catena di approvvigionamento, i contratti di durata superiore a sei mesi dovrebbero prevedere una clausola di revisione che possa essere attivata dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni. Tale clausola dovrebbe consentire agli agricoltori di	***soppresso***

chiedere dopo sei mesi, in qualsiasi momento, una revisione degli elementi del contratto e di risolvere il contratto in caso di mancato accordo sulla revisione, senza interferire con il diritto delle parti di negoziare altre possibilità di revisione del contratto.

Or. en

Emendamento 170
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Considerando la posizione negoziale vulnerabile degli agricoltori e delle loro organizzazioni, i recenti casi di notevole volatilità dei costi dei fattori di produzione agricoli e dei prezzi di mercato e la necessità di una trasmissione dei prezzi più efficiente all'interno della catena di approvvigionamento, i contratti di durata superiore a sei mesi dovrebbero prevedere una clausola di revisione che possa essere attivata dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni. Tale clausola dovrebbe consentire agli agricoltori di chiedere dopo sei mesi, in qualsiasi momento, una revisione degli elementi del contratto e di risolvere il contratto in caso di mancato accordo sulla revisione, senza interferire con il diritto delle parti di negoziare altre possibilità di revisione del contratto.	(20) Considerando la posizione negoziale vulnerabile degli agricoltori e delle loro organizzazioni, i recenti casi di notevole volatilità dei costi dei fattori di produzione agricoli e dei prezzi di mercato e la necessità di una trasmissione dei prezzi più efficiente all'interno della catena di approvvigionamento, i contratti di durata superiore a sei mesi dovrebbero prevedere una clausola di revisione che possa essere attivata dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni. Tale clausola dovrebbe consentire agli agricoltori di chiedere dopo sei mesi, in qualsiasi momento, una revisione degli elementi del contratto e di risolvere il contratto in caso di mancato accordo sulla revisione, senza interferire con il diritto delle parti di negoziare altre possibilità di revisione del contratto. ***La revisione dovrebbe essere possibile sulla base di scenari di forza maggiore, tra cui, tra gli altri, condizioni meteorologiche estreme, epidemie di malattie animali, tensioni geopolitiche o altre ragioni tali per cui il prezzo concordato non copre più i costi degli agricoltori.***

Or. en

Emendamento 171
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Considerando la posizione negoziale vulnerabile degli agricoltori e delle loro organizzazioni, i recenti casi di notevole volatilità dei costi dei fattori di produzione agricoli e dei prezzi di mercato e la necessità di una trasmissione dei prezzi più efficiente all'interno della catena di approvvigionamento, i contratti di durata superiore a sei mesi dovrebbero prevedere una clausola di revisione che possa essere attivata dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni. Tale clausola dovrebbe consentire agli agricoltori di chiedere dopo sei mesi, in qualsiasi momento, una revisione degli elementi del contratto e di risolvere il contratto in caso di mancato accordo sulla revisione, senza interferire con il diritto delle parti di negoziare altre possibilità di revisione del contratto.	(20) Considerando la posizione negoziale vulnerabile degli agricoltori e delle loro organizzazioni, i recenti casi di notevole volatilità dei costi dei fattori di produzione agricoli e dei prezzi di mercato e la necessità di una trasmissione dei prezzi più efficiente all'interno della catena di approvvigionamento, i contratti di durata superiore a sei mesi dovrebbero prevedere una clausola di revisione che possa essere attivata dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni. Tale clausola dovrebbe consentire agli agricoltori di chiedere dopo sei mesi, in qualsiasi momento, una revisione degli elementi del contratto e di risolvere il contratto in caso di mancato accordo sulla revisione, senza interferire con il diritto delle parti di negoziare altre possibilità di revisione del contratto. ***Il contratto può essere sottoposto a revisione in circostanze di forza maggiore, quali condizioni meteorologiche estreme, epidemie di malattie animali, tensioni geopolitiche o altre ragioni tali per cui il prezzo concordato non copre più i costi degli agricoltori.***

Or. en

Emendamento 172
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*

(20) Considerando la posizione negoziale vulnerabile degli agricoltori e delle loro organizzazioni, i recenti casi di notevole volatilità dei costi dei fattori di produzione agricoli e dei prezzi di mercato e la necessità di una trasmissione dei prezzi più efficiente all'interno della catena di approvvigionamento, i contratti di durata superiore a sei mesi dovrebbero prevedere una clausola di revisione che possa essere attivata dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni. Tale clausola dovrebbe consentire agli agricoltori di chiedere dopo sei mesi, in qualsiasi momento, una revisione degli elementi del contratto e di risolvere il contratto in caso di mancato accordo sulla revisione, senza interferire con il diritto delle parti di negoziare altre possibilità di revisione del contratto.	(20) Considerando la posizione negoziale vulnerabile degli agricoltori e delle loro organizzazioni, i recenti casi di notevole volatilità dei costi dei fattori di produzione agricoli e dei prezzi di mercato e la necessità di una trasmissione dei prezzi più efficiente all'interno della catena di approvvigionamento, i contratti di durata superiore a sei mesi dovrebbero prevedere una clausola di revisione che possa essere attivata dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni. Tale clausola dovrebbe consentire agli agricoltori di chiedere dopo sei mesi, in qualsiasi momento, una revisione degli elementi del contratto e di risolvere il contratto in caso di mancato accordo sulla revisione, senza interferire con il diritto delle parti di negoziare altre possibilità di revisione del contratto. ***Dovrebbe inoltre essere possibile attivare tale clausola di revisione in qualsiasi momento in caso di forza maggiore, quali condizioni meteorologiche estreme, epidemie di malattie e gravi perturbazioni del mercato.***

Or. ro

Emendamento 173
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Considerando la posizione negoziale vulnerabile degli agricoltori e delle loro organizzazioni, i recenti casi di notevole volatilità dei costi dei fattori di produzione agricoli e dei prezzi di mercato e la necessità di una trasmissione dei prezzi più efficiente all'interno della catena di approvvigionamento, i contratti di durata superiore a sei mesi dovrebbero prevedere una clausola di revisione che possa essere	(20) Considerando la posizione negoziale vulnerabile degli agricoltori e delle loro organizzazioni, i recenti casi di notevole volatilità dei costi dei fattori di produzione agricoli e dei prezzi di mercato e la necessità di una trasmissione dei prezzi più efficiente all'interno della catena di approvvigionamento, i contratti di durata superiore a sei mesi dovrebbero prevedere una clausola di revisione che possa essere

attivata dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni. Tale clausola dovrebbe consentire agli agricoltori di chiedere dopo sei mesi, in qualsiasi momento, una revisione degli elementi del contratto e di risolvere il contratto in caso di mancato accordo sulla revisione, senza interferire con il diritto delle parti di negoziare altre possibilità di revisione del contratto.	attivata dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni***, tranne che per i settori che trattano sui mercati a termine, come quello dei cereali. In tali casi, dovrebbe essere di 12 mesi***. Tale clausola dovrebbe consentire agli agricoltori di chiedere dopo sei mesi ***(12 mesi nei settori che trattano sui mercati a termine, come quello dei cereali)***, in qualsiasi momento, una revisione degli elementi del contratto e di risolvere il contratto in caso di mancato accordo sulla revisione, senza interferire con il diritto delle parti di negoziare altre possibilità di revisione del contratto.

Or. pt

Emendamento 174
Barry Cowen, Asger Christensen, Charles Goerens, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Considerando la posizione negoziale vulnerabile degli agricoltori e delle loro organizzazioni, i recenti casi di notevole volatilità dei costi dei fattori di produzione agricoli e dei prezzi di mercato e la necessità di una trasmissione dei prezzi più efficiente all'interno della catena di approvvigionamento, i contratti di durata superiore a sei mesi dovrebbero prevedere una clausola di revisione che possa essere attivata dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni. Tale clausola dovrebbe consentire agli agricoltori di chiedere dopo sei mesi, in qualsiasi momento, una revisione degli elementi del contratto e di risolvere il contratto in caso di mancato accordo sulla revisione, senza interferire con il diritto delle parti di negoziare altre possibilità di revisione del contratto.	(20) Considerando la posizione negoziale vulnerabile degli agricoltori e delle loro organizzazioni, i recenti casi di notevole volatilità dei costi dei fattori di produzione agricoli e dei prezzi di mercato e la necessità di una trasmissione dei prezzi più efficiente all'interno della catena di approvvigionamento, i contratti di durata superiore a sei mesi dovrebbero prevedere una clausola di revisione che possa essere attivata dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni***, ad eccezione dei settori dei cereali, dei semi oleosi e delle colture proteiche***. Tale clausola dovrebbe consentire agli agricoltori di chiedere dopo sei mesi, in qualsiasi momento, una revisione degli elementi del contratto e di risolvere il contratto in caso di mancato accordo sulla revisione, senza interferire con il diritto delle parti di negoziare altre possibilità di revisione del contratto.

Or. en

Emendamento 175
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Considerando la posizione negoziale vulnerabile degli agricoltori e delle loro organizzazioni, i recenti casi di notevole volatilità dei costi dei fattori di produzione agricoli e dei prezzi di mercato e la necessità di una trasmissione dei prezzi più efficiente all'interno della catena di approvvigionamento, i contratti di durata superiore a sei mesi dovrebbero prevedere una clausola di revisione che possa essere attivata dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni. Tale clausola dovrebbe consentire agli agricoltori di chiedere dopo sei mesi, in qualsiasi momento, una revisione degli elementi del contratto e di risolvere il contratto in caso di mancato accordo sulla revisione, senza interferire con il diritto delle parti di negoziare altre possibilità di revisione del contratto.	(20) Considerando la posizione negoziale vulnerabile degli agricoltori e delle loro organizzazioni, i recenti casi di notevole volatilità dei costi dei fattori di produzione agricoli e dei prezzi di mercato e la necessità di una trasmissione dei prezzi più efficiente all'interno della catena di approvvigionamento, i contratti di durata superiore a sei mesi dovrebbero prevedere una clausola di revisione che possa essere attivata dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni***, ad eccezione dei settori dei cereali, dei semi oleosi e delle colture proteiche***. Tale clausola dovrebbe consentire agli agricoltori di chiedere dopo sei mesi, in qualsiasi momento, una revisione degli elementi del contratto e di risolvere il contratto in caso di mancato accordo sulla revisione, senza interferire con il diritto delle parti di negoziare altre possibilità di revisione del contratto.

Or. en

Emendamento 176
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Considerando la posizione negoziale vulnerabile degli agricoltori e delle loro organizzazioni, i recenti casi di	(20) Considerando la posizione negoziale vulnerabile degli agricoltori e delle loro organizzazioni, i recenti casi di

notevole volatilità dei costi dei fattori di produzione agricoli e dei prezzi di mercato e la necessità di una trasmissione dei prezzi più efficiente all'interno della catena di approvvigionamento, i contratti di durata superiore a ***sei*** mesi dovrebbero prevedere una clausola di revisione che possa essere attivata dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni. Tale clausola dovrebbe consentire agli agricoltori di chiedere dopo ***sei*** mesi, in qualsiasi momento, una revisione degli elementi del contratto e di risolvere il contratto in caso di mancato accordo sulla revisione, senza interferire con il diritto delle parti di negoziare altre possibilità di revisione del contratto.	notevole volatilità dei costi dei fattori di produzione agricoli e dei prezzi di mercato e la necessità di una trasmissione dei prezzi più efficiente all'interno della catena di approvvigionamento, i contratti di durata superiore a ***dodici*** mesi dovrebbero prevedere una clausola di revisione che possa essere attivata dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni. Tale clausola dovrebbe consentire agli agricoltori di chiedere dopo ***dodici*** mesi, in qualsiasi momento, una revisione degli elementi del contratto e di risolvere il contratto in caso di mancato accordo sulla revisione, senza interferire con il diritto delle parti di negoziare altre possibilità di revisione del contratto.

Or. en

Emendamento 177
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Per rispettare la diversità delle filiere agricole, è importante che l'applicazione delle norme contrattuali consenta una flessibilità specifica per ogni settore. L'armonizzazione dei requisiti contrattuali in tutti i settori rischia di interrompere l'efficienza delle pratiche esistenti e di imporre oneri inutili.

Or. it

Emendamento 178
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per aumentare la trasparenza contrattuale e contribuire a pratiche commerciali più eque, gli Stati membri dovrebbero poter esigere la registrazione dei contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 179
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Benoit Cassart, Charles Goerens, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per aumentare la trasparenza contrattuale e contribuire a pratiche commerciali più eque, gli Stati membri dovrebbero poter esigere la registrazione dei contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 180
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per aumentare la trasparenza contrattuale e contribuire a pratiche commerciali più eque, gli Stati membri dovrebbero poter esigere la registrazione dei contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli.	(21) Per aumentare la trasparenza contrattuale e contribuire a pratiche commerciali più eque, gli Stati membri dovrebbero poter esigere la registrazione dei contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli. ***Suddetta clausola costituisce una forma di tutela contro la***

	volatilità del mercato e crea un quadro per un dialogo equo tra agricoltori e acquirenti, incoraggiando l'adeguamento dei contratti alle realtà economiche.

Or. ro

Emendamento 181
Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per aumentare la trasparenza contrattuale e contribuire a pratiche commerciali più eque, gli Stati membri dovrebbero poter esigere la registrazione dei contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli.	(21) Per aumentare la trasparenza contrattuale e contribuire a pratiche commerciali più eque, gli Stati membri dovrebbero poter esigere la registrazione dei contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli***, solo previo accordo di entrambe le parti***.

Or. en

Emendamento 182
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per aumentare la trasparenza contrattuale e contribuire a pratiche commerciali più eque, gli Stati membri ***dovrebbero poter*** esigere la registrazione dei contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli.	(21) Per aumentare la trasparenza contrattuale e contribuire a pratiche commerciali più eque, gli Stati membri ***potrebbero*** esigere***, nei casi giustificati,*** la registrazione dei contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli.

Or. en

Emendamento 183

Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Alcune iniziative di cooperazione verticale e orizzontale relative a prodotti agricoli e alimentari e volte ad applicare requisiti più rigorosi di quelli obbligatori, possono avere effetti positivi sull'obiettivo della politica agricola comune di garantire un tenore di vita equo alla comunità agricola e sull'obiettivo di sviluppo sostenibile dell'Unione. Pertanto in circostanze ***specifiche*** tali iniziative non dovrebbero essere soggette all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	(22) Alcune iniziative di cooperazione verticale e orizzontale relative a prodotti agricoli e alimentari e volte ad applicare requisiti ***molto*** più rigorosi ***in termini ecologici, etici e sociali*** di quelli obbligatori, possono avere effetti positivi sull'obiettivo della politica agricola comune di garantire un tenore di vita equo alla comunità agricola e sull'obiettivo di sviluppo sostenibile dell'Unione. Pertanto in circostanze ***estremamente limitate*** tali iniziative non dovrebbero essere soggette all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 184
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Alcune iniziative di cooperazione verticale e orizzontale relative a prodotti agricoli e alimentari e volte ad applicare requisiti più rigorosi di quelli obbligatori, possono avere effetti positivi sull'obiettivo della politica agricola comune di garantire un tenore di vita equo alla comunità agricola e ***sull'obiettivo di*** sviluppo ***sostenibile*** dell'Unione. Pertanto in circostanze specifiche tali iniziative non dovrebbero essere soggette all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	(22) Alcune iniziative di cooperazione verticale e orizzontale relative a prodotti agricoli e alimentari e volte ad applicare requisiti più rigorosi di quelli obbligatori, possono avere effetti positivi sull'obiettivo della politica agricola comune di garantire un tenore di vita equo alla comunità agricola e ***di promuovere lo*** sviluppo ***socioeconomico delle comunità rurali*** dell'Unione. Pertanto in circostanze specifiche tali iniziative non dovrebbero essere soggette all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Or. es

Emendamento 185
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) In periodi di grave squilibrio del mercato, categorie specifiche di azioni collettive da parte di operatori privati possono contribuire a stabilizzare i settori interessati. Al fine di garantire che gli operatori privati abbiano le risorse necessarie per attuare tali azioni, la Commissione dovrebbe poter mettere a disposizione le risorse dell'Unione della riserva agricola a sostegno di dette azioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di assegnare risorse nazionali supplementari.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 186
Christine Singer

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) In periodi di grave squilibrio del mercato, categorie specifiche di azioni collettive da parte di operatori privati possono contribuire a stabilizzare i settori interessati. Al fine di garantire che gli operatori privati abbiano le risorse necessarie per attuare tali azioni, la Commissione dovrebbe poter mettere a disposizione le risorse dell'Unione della riserva agricola a sostegno di dette azioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere	***soppresso***

la facoltà di assegnare risorse nazionali supplementari.

Or. en

Emendamento 187
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) In periodi di grave squilibrio del mercato, categorie specifiche di azioni collettive da parte di operatori privati possono contribuire a stabilizzare i settori interessati. Al fine di garantire che gli operatori privati abbiano le risorse necessarie per attuare tali azioni, la Commissione dovrebbe poter mettere a disposizione le risorse dell'Unione della riserva agricola a sostegno di dette azioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di assegnare risorse nazionali supplementari.	(23) In periodi di grave squilibrio del mercato, categorie specifiche di azioni collettive da parte di operatori privati possono contribuire a stabilizzare i settori interessati. Al fine di garantire che gli operatori privati abbiano le risorse necessarie per attuare tali azioni, la Commissione dovrebbe poter mettere a disposizione le risorse dell'Unione della riserva agricola a sostegno di dette azioni. ***Tenendo conto che il bilancio della riserva agricola è in genere insufficiente a coprire i costi delle misure eccezionali in corso, la Commissione dovrebbe garantire che i fondi stanziati a norma del presente regolamento non compromettano il bilancio disponibile per tali misure o pagamenti diretti esistenti. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe altresì mettere a disposizione altre fonti di finanziamento dell'Unione, se necessario.*** Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di assegnare risorse nazionali supplementari.

Or. en

Emendamento 188
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) In periodi di grave squilibrio del mercato, categorie specifiche di azioni collettive da parte di operatori privati possono contribuire a stabilizzare i settori interessati. Al fine di garantire che gli operatori privati abbiano le risorse necessarie per attuare tali azioni, la Commissione dovrebbe poter mettere a disposizione le risorse dell'Unione della riserva agricola a sostegno di dette azioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di assegnare risorse nazionali supplementari.	(23) In periodi di grave squilibrio del mercato, categorie specifiche di azioni collettive da parte di operatori privati possono contribuire a stabilizzare i settori interessati. Al fine di garantire che gli operatori privati abbiano le risorse necessarie per attuare tali azioni, la Commissione dovrebbe poter mettere a disposizione le risorse dell'Unione della riserva agricola a sostegno di dette azioni***, prestando particolare attenzione alla sua fattibilità, tenendo conto del potenziale impatto sui pagamenti basati sulla superficie e su altri pagamenti diretti***. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di assegnare risorse nazionali supplementari.

Or. en

Emendamento 189
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) In periodi di grave squilibrio del mercato, categorie specifiche di azioni collettive da parte di operatori privati possono contribuire a stabilizzare i settori interessati. Al fine di garantire che gli operatori privati abbiano le risorse necessarie per attuare tali azioni, la Commissione dovrebbe poter mettere a disposizione le risorse dell'Unione della riserva agricola a sostegno di dette azioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di assegnare risorse nazionali supplementari.	(23) In periodi di grave squilibrio del mercato, categorie specifiche di azioni collettive da parte di operatori privati possono contribuire a stabilizzare i settori interessati. Al fine di garantire che gli operatori privati abbiano le risorse necessarie per attuare tali azioni, la Commissione dovrebbe poter mettere a disposizione le risorse dell'Unione della riserva agricola a sostegno di dette azioni***, prestando particolare attenzione alla sua fattibilità, tenendo conto del potenziale impatto sui pagamenti diretti***. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di assegnare risorse nazionali supplementari.

Or. en

Emendamento 190
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) In periodi di grave squilibrio del mercato, categorie specifiche di azioni collettive da parte di operatori privati possono contribuire a stabilizzare i settori interessati. Al fine di garantire che gli operatori privati abbiano le risorse necessarie per attuare tali azioni, la Commissione dovrebbe poter mettere a disposizione le risorse dell'Unione della riserva agricola a sostegno di dette azioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di assegnare risorse nazionali supplementari.	(23) In periodi di grave squilibrio del mercato, categorie specifiche di azioni collettive da parte di operatori privati possono contribuire a stabilizzare i settori interessati. Al fine di garantire che gli operatori privati abbiano le risorse necessarie per attuare tali azioni, la Commissione dovrebbe poter mettere a disposizione le risorse dell'Unione della riserva agricola a sostegno di dette azioni***, prestando particolare attenzione alla sua fattibilità, tenendo conto del potenziale impatto sui pagamenti diretti***. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di assegnare risorse nazionali supplementari.

Or. en

Emendamento 191
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) In periodi di grave squilibrio del mercato, categorie specifiche di azioni collettive da parte di operatori privati possono contribuire a stabilizzare i settori interessati. Al fine di garantire che gli operatori privati abbiano le risorse necessarie per attuare tali azioni, la Commissione dovrebbe poter mettere a	(23) In periodi di grave squilibrio del mercato, categorie specifiche di azioni collettive da parte di operatori privati possono contribuire a stabilizzare i settori interessati. Al fine di garantire che gli operatori privati abbiano le risorse necessarie per attuare tali azioni, la Commissione dovrebbe poter mettere a

disposizione le risorse dell'Unione della riserva agricola a sostegno di dette azioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di assegnare risorse nazionali supplementari.	disposizione le risorse dell'Unione della riserva agricola a sostegno di dette azioni***, con particolare riguardo alla sua fattibilità e alla luce dell'impatto potenziale sui pagamenti diretti***. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di assegnare risorse nazionali supplementari.

Or. es

Emendamento 192
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) In periodi di grave squilibrio del mercato, categorie specifiche di azioni collettive da parte di operatori privati possono contribuire a stabilizzare i settori interessati. Al fine di garantire che gli operatori privati abbiano le risorse necessarie per attuare tali azioni, la Commissione dovrebbe poter mettere a disposizione le risorse dell'Unione della riserva agricola a sostegno di dette azioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di assegnare risorse nazionali supplementari.	(23) In periodi di grave squilibrio del mercato, categorie specifiche di azioni collettive da parte di operatori privati possono contribuire a stabilizzare i settori interessati. Al fine di garantire che gli operatori privati abbiano le risorse necessarie per attuare tali azioni, la Commissione dovrebbe poter mettere a disposizione le risorse dell'Unione della riserva agricola a sostegno di dette azioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di assegnare risorse nazionali supplementari. ***Tali azioni dovrebbero essere completate dall'attuazione di stoccaggi strategici al fine di attenuare le fluttuazioni del mercato.***

Or. fr

Emendamento 193
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Per consentire ai produttori di barbabietole da zucchero di beneficiare di una maggiore chiarezza contrattuale e per garantire un quadro contrattuale armonizzato tenendo conto nel contempo della specificità del settore della barbabietola da zucchero, le condizioni di acquisto nei contratti per la fornitura di barbabietole da zucchero dovrebbero essere allineate alle condizioni per l'utilizzo di contratti scritti in altri settori agricoli.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 194
Christine Singer

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Per consentire ai produttori di barbabietole da zucchero di beneficiare di una maggiore chiarezza contrattuale e per garantire un quadro contrattuale armonizzato tenendo conto nel contempo della specificità del settore della barbabietola da zucchero, le condizioni di acquisto nei contratti per la fornitura di barbabietole da zucchero dovrebbero essere allineate alle condizioni per l'utilizzo di contratti scritti in altri settori agricoli.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 195
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	24 bis) Al fine di migliorare la tracciabilità e l'etichettatura obbligatoria del paese d'origine per le carni equine, come risulta da molteplici indagini, tra cui un'indagine Eurobarometro del 2013 che ha rilevato che l'88 % dei cittadini dell'UE ritiene essenziale indicare l'origine delle carni oltre a quelle bovine, suine, ovine, caprine e di pollame, l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

Or. en

Emendamento 196
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, è opportuno modificare diverse disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] per quanto riguarda i tipi di intervento in determinati settori. Tali modifiche mirano a sostenere gli agricoltori affinché diventino o rimangano soci di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla luce del ruolo positivo svolto da tali organizzazioni e associazioni nel rafforzare il potere contrattuale dei produttori. Inoltre, per garantire un sostegno più efficiente e mirato alle organizzazioni di produttori attraverso i piani strategici della PAC, è opportuno prevedere la possibilità di un aumento	(26) Al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, è opportuno modificare diverse disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] per quanto riguarda i tipi di intervento in determinati settori. Tali modifiche mirano a sostenere gli agricoltori affinché diventino o rimangano soci di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla luce del ruolo positivo svolto da tali organizzazioni e associazioni nel rafforzare il potere contrattuale dei produttori. Inoltre, per garantire un sostegno più efficiente e mirato alle organizzazioni di produttori attraverso i piani strategici della PAC, è opportuno prevedere la possibilità di un aumento

dell'aiuto finanziario dell'Unione ai programmi operativi in determinati settori.	dell'aiuto finanziario dell'Unione ai programmi operativi in determinati settori***, adottando nel contempo tutte le misure necessarie per evitare un impatto negativo sul sostegno al reddito di base per la sostenibilità***.
[8] Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).	[8] Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

Or. es

Emendamento 197
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, è opportuno modificare diverse disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] per quanto riguarda i tipi di intervento in determinati settori. Tali modifiche mirano a sostenere gli agricoltori affinché diventino o rimangano soci di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla luce del ruolo positivo svolto da tali organizzazioni e associazioni nel rafforzare il potere contrattuale dei	(26) Al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, è opportuno modificare diverse disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] per quanto riguarda i tipi di intervento in determinati settori. Tali modifiche mirano a sostenere gli agricoltori affinché diventino o rimangano soci di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla luce del ruolo positivo svolto da tali organizzazioni e associazioni nel rafforzare il potere contrattuale dei

produttori. Inoltre, per garantire un sostegno più efficiente e mirato alle organizzazioni di produttori attraverso i piani strategici della PAC, è opportuno prevedere la possibilità di un aumento dell'aiuto finanziario dell'Unione ai programmi operativi in determinati settori.

[8] Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

produttori. Inoltre, per garantire un sostegno più efficiente e mirato alle organizzazioni di produttori attraverso i piani strategici della PAC, è opportuno prevedere la possibilità di un aumento dell'aiuto finanziario dell'Unione ai programmi operativi in determinati settori***, adottando al contempo tutte le misure necessarie a evitare un impatto negativo sul sostegno di base al reddito per la sostenibilità***.

[8] Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

Or. en

Emendamento 198
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, è opportuno modificare diverse disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] per quanto riguarda i tipi di intervento in determinati settori. Tali modifiche mirano a sostenere gli agricoltori affinché diventino o rimangano soci di organizzazioni di produttori o di	(26) Al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, è opportuno modificare diverse disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] per quanto riguarda i tipi di intervento in determinati settori. Tali modifiche mirano a sostenere gli agricoltori affinché diventino o rimangano soci di organizzazioni di produttori o di

associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla luce del ruolo positivo svolto da tali organizzazioni e associazioni nel rafforzare il potere contrattuale dei produttori. Inoltre, per garantire un sostegno più efficiente e mirato alle organizzazioni di produttori attraverso i piani strategici della PAC, è opportuno prevedere la possibilità di un aumento dell'aiuto finanziario dell'Unione ai programmi operativi in determinati settori.	associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla luce del ruolo positivo svolto da tali organizzazioni e associazioni nel rafforzare il potere contrattuale dei produttori. Inoltre, per garantire un sostegno più efficiente e mirato alle organizzazioni di produttori attraverso i piani strategici della PAC, è opportuno prevedere la possibilità di un aumento dell'aiuto finanziario dell'Unione ai programmi operativi in determinati settori***, adottando al contempo tutte le misure necessarie a evitare un impatto negativo sul sostegno di base al reddito per la sostenibilità***.
[8] Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).	[8] Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

Or. en

Emendamento 199
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, è opportuno modificare diverse disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] per	(26) Al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, è opportuno modificare diverse disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] per

quanto riguarda i tipi di intervento in determinati settori. Tali modifiche mirano a sostenere gli agricoltori affinché diventino o rimangano soci di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla luce del ruolo positivo svolto da tali organizzazioni e associazioni nel rafforzare il potere contrattuale dei produttori. Inoltre, per garantire un sostegno più efficiente e mirato alle organizzazioni di produttori attraverso i piani strategici della PAC, è opportuno prevedere la possibilità di un aumento dell'aiuto finanziario dell'Unione ai programmi operativi in determinati settori.

[8] Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

quanto riguarda i tipi di intervento in determinati settori. Tali modifiche mirano a sostenere gli agricoltori affinché diventino o rimangano soci di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla luce del ruolo positivo svolto da tali organizzazioni e associazioni nel rafforzare il potere contrattuale dei produttori. Inoltre, per garantire un sostegno più efficiente e mirato alle organizzazioni di produttori attraverso i piani strategici della PAC, è opportuno prevedere la possibilità di un aumento dell'aiuto finanziario dell'Unione ai programmi operativi in determinati settori***, adottando al contempo tutte le misure necessarie a evitare un impatto negativo sui pagamenti basati sulla superficie e su altri pagamenti diretti***.

[8] Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

Or. en

Emendamento 200
Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*

(26) Al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, è opportuno modificare diverse disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] per quanto riguarda i tipi di intervento in determinati settori. Tali modifiche mirano a sostenere gli agricoltori affinché diventino o rimangano soci di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla luce del ruolo positivo svolto da tali organizzazioni e associazioni nel rafforzare il potere contrattuale dei produttori. Inoltre, per garantire un sostegno più efficiente e mirato alle organizzazioni di produttori attraverso i piani strategici della PAC, è opportuno prevedere la possibilità di un aumento dell'aiuto finanziario dell'Unione ai programmi operativi in determinati settori.	(26) Al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, è opportuno modificare diverse disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] per quanto riguarda i tipi di intervento in determinati settori. Tali modifiche mirano a sostenere gli agricoltori affinché diventino o rimangano soci di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla luce del ruolo positivo svolto da tali organizzazioni e associazioni nel rafforzare il potere contrattuale dei produttori. Inoltre, per garantire un sostegno più efficiente e mirato alle organizzazioni di produttori attraverso i piani strategici della PAC, è opportuno prevedere la possibilità di un aumento dell'aiuto finanziario dell'Unione ai programmi operativi in determinati settori ***per un periodo di sei anni dalla costituzione e dalla registrazione dell'organizzazione di produttori***.
[8] Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).	[8] Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

Or. en

Emendamento 201
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) È opportuno ridurre gli oneri burocratici e amministrativi delle organizzazioni di produttori nella presentazione, attuazione e giustificazione dei programmi operativi che diminuiscono l'incertezza e incentivano le azioni dei beneficiari.

Or. es

Emendamento 202
Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) In alcuni Stati membri il valore della produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori rispetto al valore totale della produzione ortofrutticola rimane ben al di sotto della media dell'Unione. Tra gli incentivi finanziari disponibili gli Stati membri possono già fornire l'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2115 alle organizzazioni di produttori situate in determinate regioni in cui il livello di organizzazione è notevolmente inferiore alla media dell'Unione. Al fine di accrescere la competitività, rafforzare la posizione degli agricoltori nella catena del valore e creare nuove organizzazioni di produttori, è opportuno concedere un incentivo finanziario corrispondente a un aumento del ***10*** % dell'aiuto finanziario dell'Unione alle organizzazioni di produttori negli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori è inferiore al 10 % per i tre anni consecutivi precedenti l'attuazione del programma	(27) In alcuni Stati membri il valore della produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori rispetto al valore totale della produzione ortofrutticola rimane ben al di sotto della media dell'Unione. Tra gli incentivi finanziari disponibili gli Stati membri possono già fornire l'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2115 alle organizzazioni di produttori situate in determinate regioni in cui il livello di organizzazione è notevolmente inferiore alla media dell'Unione. Al fine di accrescere la competitività, rafforzare la posizione degli agricoltori nella catena del valore e creare nuove organizzazioni di produttori, è opportuno concedere un incentivo finanziario corrispondente a un aumento del ***30*** % dell'aiuto finanziario dell'Unione alle organizzazioni di produttori negli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori è inferiore al 10 % per i tre anni consecutivi precedenti l'attuazione del programma

operativo pertinente.

operativo pertinente.

Or. en

Emendamento 203
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) È opportuno orientare il cofinanziamento dei fondi di esercizio verso un maggiore sostegno agli investimenti direttamente connessi alla produzione nell'azienda agricola, nonché alle azioni congiunte dell'organizzazione di produttori a beneficio di tutti i soci, in modo da rafforzare l'impatto positivo sulla competitività e sulla sostenibilità dei produttori.

Or. es

Emendamento 204
Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Al fine di agevolare il ricambio generazionale nel settore agricolo e incoraggiare l'ingresso di nuovi soci produttori nelle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo e in altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno concedere un incentivo specifico ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori che aderiscono a un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del regolamento (UE)	(28) Al fine di agevolare il ricambio generazionale nel settore agricolo e incoraggiare l'ingresso di nuovi soci produttori nelle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo e in altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno concedere un incentivo specifico ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori che aderiscono a un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del regolamento (UE)

n. 1308/2013. Di conseguenza dovrebbe essere messo a disposizione un eventuale aumento del ***10*** % dell'aiuto finanziario dell'Unione per la spesa relativa agli investimenti effettuati presso gli immobili di un giovane agricoltore o di un nuovo produttore che aderisce per la prima volta a un'organizzazione di produttori riconosciuta.	n. 1308/2013. Di conseguenza dovrebbe essere messo a disposizione un eventuale aumento del ***30*** % dell'aiuto finanziario dell'Unione per la spesa relativa agli investimenti effettuati presso gli immobili di un giovane agricoltore o di un nuovo produttore che aderisce per la prima volta a un'organizzazione di produttori riconosciuta.

Or. en

Emendamento 205
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) Al fine di migliorare l'efficienza e ridurre i costi di produzione, si promuoverà un aumento significativo degli investimenti nella digitalizzazione, nell'innovazione tecnologica e negli strumenti intelligenti applicati alla produzione agricola; tali investimenti dovranno avere la priorità nell'ambito dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ed essere soggetti a un regime di cofinanziamento favorevole per i produttori.

Or. es

Emendamento 206
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Al fine di sostenere l'istituzione di tipi di intervento negli altri settori di cui	***soppresso***

all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dal 2025 agli Stati membri dovrebbe essere concessa un'ulteriore flessibilità per adeguare l'assegnazione di fondi a tali settori utilizzando fino al 6 % delle loro dotazioni per i pagamenti diretti.

Or. it

Motivazione

Le azioni sopra menzionate non dovrebbero essere sostenute con ulteriori tagli ai pagamenti diretti, che, ad oggi, rappresentano l'unico sostegno al reddito fornito direttamente agli agricoltori e che nel corso degli anni hanno subito notevoli tagli a seguito della progressiva ristrutturazione della PAC, fino all'effetto inflazione sull'ultimo periodo di programmazione.

Emendamento 207
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Al fine di sostenere l'istituzione di tipi di intervento negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dal 2025 agli Stati membri dovrebbe essere concessa un'ulteriore flessibilità per adeguare l'assegnazione di fondi a tali settori utilizzando fino al 6 % delle loro dotazioni per i pagamenti diretti.	***soppresso***

Or. es

Emendamento 208
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*

(30) Al fine di sostenere l'istituzione di tipi di intervento negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dal 2025 agli Stati membri dovrebbe essere concessa un'ulteriore flessibilità per adeguare l'assegnazione di fondi a tali settori utilizzando fino al 6 % delle loro dotazioni per i pagamenti diretti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 209
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Al fine di sostenere l'istituzione di tipi di intervento negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dal 2025 agli Stati membri dovrebbe essere concessa un'ulteriore flessibilità per adeguare l'assegnazione di fondi a tali settori utilizzando fino al 6 % delle loro dotazioni per i pagamenti diretti.	(30) Al fine di sostenere l'istituzione di tipi di intervento negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dal 2025 agli Stati membri dovrebbe essere concessa un'ulteriore flessibilità per adeguare l'assegnazione di fondi a tali settori utilizzando fino al 6 % delle loro dotazioni per i pagamenti diretti***, adottando al contempo tutte le misure necessarie a evitare un impatto negativo sul sostegno di base al reddito per la sostenibilità***.

Or. en

Emendamento 210
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Al fine di sostenere l'istituzione di tipi di intervento negli altri settori di cui	(30) Al fine di sostenere l'istituzione di tipi di intervento negli altri settori di cui

all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dal 2025 agli Stati membri dovrebbe essere concessa un'ulteriore flessibilità per adeguare l'assegnazione di fondi a tali settori utilizzando fino al 6 % delle loro dotazioni per i pagamenti diretti.	all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dal 2025 agli Stati membri dovrebbe essere concessa un'ulteriore flessibilità per adeguare l'assegnazione di fondi a tali settori utilizzando fino al 6 % delle loro dotazioni per i pagamenti diretti***, evitando un impatto negativo sul sostegno di base al reddito per la sostenibilità***.

Or. en

Emendamento 211
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Al fine di sostenere l'istituzione di tipi di intervento negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dal 2025 agli Stati membri dovrebbe essere concessa un'ulteriore flessibilità per adeguare l'assegnazione di fondi a tali settori utilizzando fino al 6 % delle loro dotazioni per i pagamenti diretti.	(30) Al fine di sostenere l'istituzione di tipi di intervento negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dal 2025 agli Stati membri dovrebbe essere concessa un'ulteriore flessibilità per adeguare l'assegnazione di fondi a tali settori utilizzando fino al 6 % delle loro dotazioni per i pagamenti diretti***, evitando un impatto negativo sui pagamenti basati sulla superficie e su altri pagamenti diretti***.

Or. en

Emendamento 212
Christine Singer

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Al fine di garantire che le risorse dell'Unione provenienti dalla riserva	***soppresso***

agricola possano essere messe a disposizione degli Stati membri per sostenere azioni collettive di operatori privati in periodi di grave squilibrio del mercato, è opportuno estendere la possibilità di utilizzare la riserva agricola al sostegno alle azioni collettive quando la Commissione decide che le norme in materia di concorrenza non si applicano a tali azioni.

Or. en

Emendamento 213
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Al fine di garantire che le risorse dell'Unione provenienti dalla riserva agricola possano essere messe a disposizione degli Stati membri per sostenere azioni collettive di operatori privati in periodi di grave squilibrio del mercato, è opportuno estendere la possibilità di utilizzare la riserva agricola al sostegno alle azioni collettive quando la Commissione decide che le norme in materia di concorrenza non si applicano a tali azioni.	(32) Al fine di garantire che le risorse dell'Unione provenienti dalla riserva agricola possano essere messe a disposizione degli Stati membri per sostenere azioni collettive di operatori privati in periodi di grave squilibrio del mercato, è opportuno estendere la possibilità di utilizzare la riserva agricola al sostegno alle azioni collettive quando la Commissione decide che le norme in materia di concorrenza non si applicano a tali azioni***, prestando particolare attenzione alla loro fattibilità, tenendo conto del potenziale impatto sui pagamenti basati sulla superficie e su altri pagamenti diretti***.

Or. en

Emendamento 214
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Al fine di garantire che le risorse dell'Unione provenienti dalla riserva agricola possano essere messe a disposizione degli Stati membri per sostenere azioni collettive di operatori privati in periodi di grave squilibrio del mercato, è opportuno estendere la possibilità di utilizzare la riserva agricola al sostegno alle azioni collettive quando la Commissione decide che le norme in materia di concorrenza non si applicano a tali azioni.	(32) Al fine di garantire che le risorse dell'Unione provenienti dalla riserva agricola possano essere messe a disposizione degli Stati membri per sostenere azioni collettive di operatori privati in periodi di grave squilibrio del mercato, è opportuno estendere la possibilità di utilizzare la riserva agricola al sostegno alle azioni collettive quando la Commissione decide che le norme in materia di concorrenza non si applicano a tali azioni***, prestando particolare attenzione alla loro fattibilità, tenendo conto del potenziale impatto sui pagamenti diretti***.

Or. en

Emendamento 215
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Al fine di garantire che le risorse dell'Unione provenienti dalla riserva agricola possano essere messe a disposizione degli Stati membri per sostenere azioni collettive di operatori privati in periodi di grave squilibrio del mercato, è opportuno estendere la possibilità di utilizzare la riserva agricola al sostegno alle azioni collettive quando la Commissione decide che le norme in materia di concorrenza non si applicano a tali azioni.	(32) Al fine di garantire che le risorse dell'Unione provenienti dalla riserva agricola possano essere messe a disposizione degli Stati membri per sostenere azioni collettive di operatori privati in periodi di grave squilibrio del mercato, è opportuno estendere la possibilità di utilizzare la riserva agricola al sostegno alle azioni collettive quando la Commissione decide che le norme in materia di concorrenza non si applicano a tali azioni***, con particolare riguardo alla sua fattibilità e alla luce dell'impatto potenziale sui pagamenti diretti***.

Or. es

Emendamento 216
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Al fine di garantire che le risorse dell'Unione provenienti dalla riserva agricola possano essere messe a disposizione degli Stati membri per sostenere azioni collettive di operatori privati in periodi di grave squilibrio del mercato, è opportuno estendere la possibilità di utilizzare la riserva agricola al sostegno alle azioni collettive quando la Commissione decide che le norme in materia di concorrenza non si applicano a tali azioni.	(32) Al fine di garantire che le risorse dell'Unione provenienti dalla riserva agricola possano essere messe a disposizione degli Stati membri per sostenere azioni collettive di operatori privati in periodi di grave squilibrio del mercato, è opportuno estendere la possibilità di utilizzare la riserva agricola al sostegno alle azioni collettive quando la Commissione decide che le norme in materia di concorrenza non si applicano a tali azioni***, prestando particolare attenzione al potenziale impatto sui pagamenti diretti***.

Or. en

Emendamento 217
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Al fine di garantire che le risorse dell'Unione provenienti dalla riserva agricola possano essere messe a disposizione degli Stati membri per sostenere azioni collettive di operatori privati in periodi di grave squilibrio del mercato, è opportuno estendere la possibilità di utilizzare la riserva agricola al sostegno alle azioni collettive quando la Commissione decide che le norme in materia di concorrenza non si applicano a tali azioni.	(32) Al fine di garantire che le risorse dell'Unione provenienti dalla riserva agricola possano essere messe a disposizione degli Stati membri***, in modo equo e trasparente,*** per sostenere azioni collettive di operatori privati in periodi di grave squilibrio del mercato, è opportuno estendere la possibilità di utilizzare la riserva agricola al sostegno alle azioni collettive quando la Commissione decide che le norme in materia di concorrenza non si applicano a tali azioni.

Or. ro

Emendamento 218
Christine Singer

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio[9].	***soppresso***
[9] Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).	

Or. en

Emendamento 219
Christine Singer

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Al fine di concedere agli operatori del mercato il tempo necessario per adeguarsi e consentire alla Commissione di valutare i regimi e le prassi nazionali esistenti, l'applicazione delle norme relative alla riserva delle indicazioni facoltative "giusto", "equo" e equivalenti e dell'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere differita di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Infine l'applicazione delle nuove norme sui	***soppresso***

contratti scritti dovrebbe essere differita di 18 mesi dall'entrata in vigore per consentire agli operatori di adeguare le relazioni contrattuali a tali norme,

Or. en

Emendamento 220
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -1
	Nella parte I, articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
	l bis) aceto, parte XII bis;

Or. en

(Parte I del regolamento)

Emendamento 221
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera x

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo -1 (nuovo)
	All'articolo 1, paragrafo 2, la lettera x) è sostituita dalla seguente:
Articolo ***1 Ambito di applicazione***	Articolo ***1 Ambito di applicazione***
1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei	1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei

prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.	prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nelle rispettive parti dell'allegato I:	2. I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nelle rispettive parti dell'allegato I:
x) altri prodotti, parte XXIV.	x) altri prodotti***, inclusa la carne equina***, parte XXIV.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20241108 - Parte I del regolamento)

Emendamento 222
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 7

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo -1 bis (nuovo)
	L'articolo 7 è così modificato:
Articolo 7	"Articolo 7
Soglie di riferimento	Soglie di riferimento
1. Sono fissate le seguenti soglie di riferimento:	1. Sono fissate le seguenti soglie di riferimento:
a) nel settore dei cereali, 101,31 EUR/t riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;	a) nel settore dei cereali, 101,31 EUR/t riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, parte A, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;	b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, parte A, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
c) per lo zucchero sfuso della qualità tipo	c) per lo zucchero sfuso della qualità tipo

definita nell'allegato III, parte B, franco fabbrica:

i) per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t;

ii) per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;

d) nel settore delle carni bovine,
2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe di conformazione R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi di cui all'allegato IV, parte A;

e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

i) 246,39 EUR/100 kg per il burro;

ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;

f) nel settore delle carni suine,
1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini di cui all'allegato IV, parte B, come segue:

i) carcasse di peso pari o superiore a 60 e inferiore a 120 kg: classe E;

ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 e inferiore a 180 kg: classe R;

g) nel settore dell'olio di oliva:

i) 1 779 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine;

ii) 1 710 EUR/t per l'olio di oliva vergine;

iii) 1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.

2. Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione (in particolare i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate

definita nell'allegato III, parte B, franco fabbrica:

i) per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t;

ii) per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;

d) nel settore delle carni bovine,
2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe di conformazione R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi di cui all'allegato IV, parte A;

e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

i) 246,39 EUR/100 kg per il burro;

ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;

f) nel settore delle carni suine,
1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini di cui all'allegato IV, parte B, come segue:

i) carcasse di peso pari o superiore a 60 e inferiore a 120 kg: classe E;

ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 e inferiore a 180 kg: classe R;

g) nel settore dell'olio di oliva:

i) 1 779 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine;

ii) 1 710 EUR/t per l'olio di oliva vergine;

iii) 1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.

Disposizioni specifiche per la canapa

secondo la procedura legislativa ordinaria in base all'andamento della produzione e dei mercati.

Tutte le parti della pianta di canapa (Cannabis sativa L.) possono essere raccolte, trasformate, commerciate e commercializzate a condizione che:

i) La canapa prodotta sul territorio dell'UE provenga da una varietà registrata nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole dell'UE o nel catalogo nazionale delle varietà di uno Stato membro e rispetta il tenore massimo di tetraidrocannabinolo (THC) quale definito all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/2115;

ii) La canapa importata da paesi terzi sia conforme all'articolo 189.

2. Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione (in particolare i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la procedura legislativa ordinaria in base all'andamento della produzione e dei mercati."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20241108)

Emendamento 223
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1 All'articolo 7, il paragrafo 2 è

	sostituito dal seguente:
(2) Le soglie di riferimento ***fissate al paragrafo 1*** sono soggette a revisione ***da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione (in particolare i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la procedura legislativa ordinaria*** in base ***all'***andamento ***della produzione e dei*** mercati.	" (2) Le soglie di riferimento sono soggette a ***regolare*** revisione in base ***alla stagionalità dei prodotti, su proposta dell'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE (AFCO), alla luce dell'***andamento ***economico e dei costi di produzione reali***. ***La Commissione è responsabile dell'elaborazione di una metodologia per la revisione periodica delle soglie, basata su indicatori oggettivi quali l'inflazione, i costi di produzione e i cambiamenti sui mercati agricoli. I costi di produzione comprendono i costi delle misure che contribuiscono all'attuazione o al superamento delle norme di sostenibilità prescritte dal diritto dell'Unione o nazionale quale definito all'articolo 210 bis, paragrafo 3. Questa metodologia dovrebbe consentire di aggiornare regolarmente le soglie in modo da riflettere le realtà economiche attuali e rimanere uno strumento efficace per stabilizzare i*** mercati".

Or. ro

(02013R1308 - parte I)

Emendamento 224
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 11

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
Prodotti ammissibili all'intervento pubblico	***"***Prodotti ammissibili all'intervento pubblico
L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e	L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e

condizioni supplementari che possono essere stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 20:	condizioni supplementari che possono essere stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 20:
a) frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco;	a) frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco;
b) risone;	b) risone;
c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50;	c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50;
d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;	d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;
e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0 % in peso della materia secca sgrassata**.**	e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0 % in peso della materia secca sgrassata***;***
	e bis) zucchero bianco;
	e ter) carni ovine di cui ai codici NC 0104 10 30 o 0204;
	e quater) carni suine fresche, refrigerate o surgelate di cui al codice NC 0203;
	e quinquies) carni di pollame fresche, refrigerate o surgelate di cui al codice NC 0207.";

Or. fr

(02013R1308 – Parte II – Titolo I – Capo I – Sezione 2)

Motivazione

Emendamento 52 del Parlamento europeo, adottato il 23 ottobre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione

delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD)).

Emendamento 225
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 bis) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"2 bis. Nel fissare il livello del prezzo d'intervento pubblico per i diversi prodotti di cui all'articolo 11, il Consiglio si basa su criteri oggettivi e trasparenti, come l'inflazione, in linea con l'obiettivo di garantire un tenore di vita equo alla popolazione agricola, come previsto all'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.";

Or. fr

(Parte II – Titolo I – Capo I – Sezione 2)

Motivazione

Emendamento 266 adattato del Parlamento europeo, adottato il 23 ottobre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD)).

Emendamento 226
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) [...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Mancano le definizioni, in particolare nel caso di "filiere corte", "giusto" ed "equo". Dati i processi di cambiamento strutturale e di concentrazione nel settore agricolo, il termine non è sufficientemente flessibile sul lungo termine, né si tratta di una denominazione solida. Localizzare le specifiche per l'uso di questi termini sembra fuori luogo nel quadro dell'OCM. Occorre stabilire un regolamento con definizioni dei termini all'interno dei testi giuridici pertinenti, ad esempio nel regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori o nel regolamento (CE) n. 510/2006, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Emendamento 227
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le indicazioni "giusto", "equo" e equivalenti possono essere utilizzate, da sole o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tali indicazioni siano utilizzate per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della	***soppresso***

produzione, distribuzione o commercializzazione, che contribuiscono almeno:

a) alla stabilità e alla trasparenza nelle relazioni degli agricoltori con gli acquirenti lungo la catena di approvvigionamento;

b) a un prezzo considerato equo dagli agricoltori partecipanti per i loro prodotti; e

c) a iniziative collettive che perseguono uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Or. en

Emendamento 228
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le indicazioni "giusto", "equo" e equivalenti possono essere utilizzate, da sole o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tali indicazioni siano utilizzate per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che contribuiscono almeno:	***soppresso***
a) alla stabilità e alla trasparenza nelle relazioni degli agricoltori con gli acquirenti lungo la catena di approvvigionamento;	

b) a un prezzo considerato equo dagli agricoltori partecipanti per i loro prodotti; e

c) a iniziative collettive che perseguono uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Or. en

Emendamento 229
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le indicazioni "giusto", "equo" e equivalenti possono essere utilizzate, da sole o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tali indicazioni siano utilizzate per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che contribuiscono almeno:	1. Le indicazioni "giusto", "equo" e equivalenti possono essere utilizzate, da sole o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tali indicazioni siano ***condivise ed approvate formalmente da parte degli agricoltori coinvolti, o dalle loro organizzazioni di rappresentanza, e siano*** utilizzate per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che contribuiscono almeno:

Or. it

Motivazione

Al fine di garantire l'autenticità delle pratiche dichiarate come "giuste" ed "eque" e di proteggere gli interessi degli agricoltori, è necessario prevedere l'approvazione formale da parte dei produttori coinvolti o delle loro organizzazioni di rappresentanza. Tale meccanismo di asseverazione contribuisce a tutelare e valorizzare il ruolo degli agricoltori.

Emendamento 230
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le indicazioni "giusto", "equo" e equivalenti possono essere utilizzate, da sole o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tali indicazioni siano utilizzate per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che contribuiscono almeno:	1. Le indicazioni "giusto", "equo" e equivalenti possono essere utilizzate, da sole o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ***con il consenso preliminare dell'agricoltore e*** a condizione che tali indicazioni siano utilizzate per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che contribuiscono almeno:

Or. es

Emendamento 231
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le indicazioni "giusto", "equo" e equivalenti possono essere utilizzate, da sole o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tali indicazioni siano utilizzate per	1. Le indicazioni "giusto", "equo" e equivalenti possono essere utilizzate, da sole o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ***previo consenso dell'agricoltore e*** a condizione che tali

informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che contribuiscono almeno:

indicazioni siano utilizzate per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che contribuiscono almeno:

Or. en

Emendamento 232
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le indicazioni "giusto", "equo" e equivalenti possono essere utilizzate, da sole o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tali indicazioni siano utilizzate per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che contribuiscono almeno:	1. Le indicazioni "giusto", "equo" e equivalenti possono essere utilizzate, da sole o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ***previo consenso dell'agricoltore e*** a condizione che tali indicazioni siano utilizzate per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che contribuiscono almeno:

Or. en

Emendamento 233
Carola Rackete

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) alla stabilità e alla trasparenza nelle relazioni degli agricoltori con gli acquirenti lungo la catena di approvvigionamento;	a) alla stabilità***, in particolare attraverso una contrattualizzazione pluriennale tra i produttori e gli acquirenti, alla tracciabilità*** e alla trasparenza nelle relazioni degli agricoltori con gli acquirenti lungo la catena di approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 234
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) alla stabilità e alla trasparenza nelle relazioni degli agricoltori con gli acquirenti lungo la catena di approvvigionamento;	a) alla stabilità e alla trasparenza nelle relazioni degli agricoltori con gli acquirenti lungo la catena di approvvigionamento ***garantite da un partenariato commerciale pluriennale***;

Or. en

Emendamento 235
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) all'impegno a lungo termine tra le parti del contratto per un periodo di tempo che limiti l'impatto delle incertezze

	economiche, e che non può essere inferiore a tre anni,

Or. en

Emendamento 236
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) alla promozione dello sviluppo di organizzazioni collettive gestite democraticamente per riunire gli agricoltori;

Or. fr

Emendamento 237
Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) a un prezzo considerato ***equo*** dagli agricoltori partecipanti per i loro prodotti; e	b) a un prezzo considerato ***remunerativo*** dagli agricoltori partecipanti per i loro prodotti; e ***che copra almeno i costi di una produzione sostenibile, compresa la generazione di un salario di sussistenza per il produttore e un margine di rischio,***

Or. en

Emendamento 238
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) a un prezzo considerato equo dagli agricoltori partecipanti per i loro prodotti***;*** ***e***	(b) a un prezzo considerato equo dagli agricoltori partecipanti per i loro prodotti***,*** ***anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio europeo delle filiere agroalimentari (AFCO) con riferimento ai costi di produzione e alle pratiche commerciali, e***

Or. it

Emendamento 239
Galato Alexandraki, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) a un prezzo considerato equo dagli agricoltori partecipanti per i loro prodotti; e	(b) a un prezzo considerato equo dagli agricoltori partecipanti per i loro prodotti; e ***corrispondente almeno ai costi minimi di produzione stabiliti dalle autorità nazionali competenti in collaborazione con le organizzazioni agricole;***

Or. el

Emendamento 240
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) a un prezzo considerato equo dagli agricoltori partecipanti per i loro prodotti; e	(b) a un prezzo considerato equo dagli agricoltori partecipanti per i loro prodotti***, che permetta loro di coprire i costi di produzione, inclusa la remunerazione del loro lavoro***; e

Or. fr

Emendamento 241
Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi, Sebastian Everding, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) a iniziative collettive che perseguono ***uno o più*** obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite**.**	c) a iniziative collettive che perseguono ***gli*** obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ***legati all'agricoltura sostenibile, all'azione per il clima e alla protezione degli ecosistemi terrestri, come garantito dalla certificazione dell'agricoltura biologica o dai regimi ecologici;***

Or. en

Emendamento 242
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) a iniziative collettive che	c) a iniziative collettive che

perseguono uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.	perseguono uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ***anche elaborando sistemi per la definizione di parametri di riferimento per valutare la sostenibilità nelle aziende agricole***.

Or. en

Emendamento 243
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) a iniziative collettive che perseguono ***uno o più obiettivi di*** sviluppo ***sostenibile*** delle ***Nazioni Unite***.	(c) a iniziative collettive che perseguono ***lo*** sviluppo ***socioeconomico*** delle ***comunità rurali dell'Unione***.

Or. es

Emendamento 244
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) La valutazione e la verifica ex ante dei termini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), dovrebbero essere effettuate da un organismo terzo di valutazione della conformità, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008.

Or. en

Emendamento 245
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli operatori economici che utilizzano il termine "equo" sugli imballaggi dei prodotti che commercializzano devono aderire a marchi o sistemi di garanzia del commercio equo e solidale e sostenerne i costi di certificazione. Tali marchi o sistemi di garanzia devono essere riconosciuti e controllati dalla Commissione e dagli Stati membri. Gli operatori economici partecipano ad azioni di sensibilizzazione e di educazione a modelli di produzione e consumo sostenibili. Tali requisiti si applicano in modo equivalente ai prodotti dell'Unione e a quelli provenienti da paesi terzi.

Or. fr

Emendamento 246
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Modificare il quadro normativo sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari per garantire che le informazioni fornite al consumatore includano in modo chiaro e visibile il paese di produzione, il tipo di metodo di produzione utilizzato, nonché le certificazioni di qualità riconosciute di cui

è dotato il prodotto, al fine di aumentare la trasparenza nella catena alimentare, facilitare decisioni di acquisto informate, rafforzarne la promozione e intensificare gli sforzi dei produttori europei per la qualità e la sostenibilità.

Or. es

Emendamento 247
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Un prezzo "equo" non può essere inferiore ai costi di produzione totali comprensivi di una remunerazione dignitosa del lavoro agricolo, una protezione sociale degli agricoltori e una considerazione dei costi energetici, conformemente agli indicatori pubblicati dalle autorità pubbliche o convalidati dalle organizzazioni di produttori.

Or. fr

Emendamento 248
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'indicazione "filiera corta" può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel	2. L'indicazione "filiera corta" può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel

materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono:	materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tale indicazione sia ***condivisa ed approvata formalmente da parte degli agricoltori coinvolti, o dalle loro organizzazioni di rappresentanza, e sia*** utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono:

Or. it

Motivazione

Coerente con AM precedente

Emendamento 249
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'indicazione "filiera corta" può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono***:***	2. L'indicazione "filiera corta" può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono ***la vicinanza geografica tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto.***

Or. en

Emendamento 250
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'indicazione "filiera corta" può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono:	2. L'indicazione "filiera corta" può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ***previo consenso dell'agricoltore e*** a condizione che tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono:

Or. en

Emendamento 251
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'indicazione "filiera corta" può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che	2. L'indicazione "filiera corta" può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ***previo consenso***

tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono:	***dell'agricoltore e*** a condizione che tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono:

Or. en

Emendamento 252
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'indicazione "filiera corta" può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono:	2. L'indicazione "filiera corta" può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono ***almeno una delle seguenti condizioni***:

Or. en

Emendamento 253
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'indicazione "filiera corta" può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono:	2. L'indicazione "filiera corta" può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ***con il consenso dell'agricoltore e*** a condizione che tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono:

Or. es

Emendamento 254
Cristina Maestre, Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'indicazione "filiera corta" può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono:	2. L'indicazione "filiera corta" può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato ***nell'UE*** dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ***prodotti nell'UE*** a condizione che tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono:

Or. en

Emendamento 255
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'indicazione "filiera corta" può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono:	2. L'indicazione "filiera corta" può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato ***nell'UE*** dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ***prodotti nell'UE*** a condizione che tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono:

Or. en

Emendamento 256
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto; o	***soppresso***

Or. en

Emendamento 257

Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto; o	(a) un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto***, a condizione che quest'ultimo sia fabbricato nello Spazio economico europeo***; o

Or. fr

Emendamento 258
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto; o	a) un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto***, nella misura in cui quest'ultimo è fabbricato all'interno del mercato comune europeo***; o

Or. en

Emendamento 259
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto; o	a) un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto; o ***un singolo intermediario che garantisce un legame tra le due parti; o***

Or. en

Emendamento 260
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un legame ***diretto*** tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto; o	a) un legame ***con un numero limitato di intermediari*** tra l'agricoltore***, la cooperativa o l'organizzazione di produttori*** e il consumatore finale del prodotto; o

Or. en

Emendamento 261
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto; o	a) un legame diretto tra l'agricoltore ***o la cooperativa o l'organizzazione di produttori*** e il consumatore finale del prodotto; o

Or. en

Emendamento 262

Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto; o	a) un legame diretto tra l'agricoltore ***o la cooperativa o l'organizzazione di produttori*** e il consumatore finale del prodotto; o

Or. en

Emendamento 263
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto; o	(a) un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto ***che non preveda più di un intermediario***; o

Or. ro

Emendamento 264
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto; o	a) un legame diretto tra l'agricoltore ***o un numero ridotto di intermediari*** e il

consumatore finale del prodotto; o

Or. en

Emendamento 265
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto; o	(a) un legame diretto tra l'agricoltore***, la cooperativa o l'organizzazione di produttori*** e il consumatore finale del prodotto; o

Or. es

Emendamento 266
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto; o	a) un legame diretto tra l'agricoltore ***o la cooperativa o l'organizzazione di produttori*** e il consumatore finale del prodotto; o

Or. en

Emendamento 267
Cristina Maestre, Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto; o	a) un legame diretto tra l'agricoltore ***o la sua cooperativa*** e il consumatore finale del prodotto; o

Or. en

Emendamento 268
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto; ***o***	(a) un legame diretto tra l'agricoltore ***o la sua cooperativa*** e il consumatore finale del prodotto; ***e***

Or. fr

Emendamento 269
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto; ***o***	(a) un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto***, prodotto nell'UE***; ***e***

Or. pt

Emendamento 270
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto; o	a) un legame diretto tra l'agricoltore ***o la cooperativa*** e il consumatore finale del prodotto; o

Or. en

Motivazione

La vicinanza o il legame diretto non dovrebbero essere misurati esclusivamente dal produttore, ma in alternativa dalla cooperativa, in quanto è quest'ultima che spesso immette sul mercato e quindi può avere il legame con il consumatore.

Emendamento 271
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un legame stretto e tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 272
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) un legame stretto ***e*** tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica.	(b) un legame stretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica***, intesa come una distanza o una durata di trasporto ridotte e a livello nazionale***.

Or. fr

Emendamento 273
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un legame stretto e tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto ***e*** la loro vicinanza geografica.	b) un legame stretto e tra l'agricoltore***, la cooperativa o l'organizzazione dei produttori*** e il consumatore finale del prodotto ***o*** la loro vicinanza geografica***, anche in contesti transfrontalieri.***

Or. en

Emendamento 274
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un legame stretto e tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica***.***	b) un legame stretto e tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica***, in termini sia di distanza sia di durata di trasporto, e***

Or. en

Emendamento 275
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un legame stretto e tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica.	b) un legame stretto e tra l'agricoltore ***o la cooperativa o l'organizzazione di produttori*** e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica.

Or. en

Emendamento 276
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un legame stretto e tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica.	b) un legame stretto e tra l'agricoltore**,** ***la cooperativa o l'organizzazione di produttori*** e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica.

Or. en

Emendamento 277
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

(b) un legame stretto ***e*** tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica.	(b) un legame stretto tra l'agricoltore***,*** ***la cooperativa o l'organizzazione di produttori*** e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica.

Or. es

Emendamento 278
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un legame stretto e tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica.	b) un legame stretto e tra l'agricoltore ***o la cooperativa o l'organizzazione di produttori*** e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica.

Or. en

Emendamento 279
Cristina Maestre, Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un legame stretto e tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica.	b) un legame stretto e tra l'agricoltore ***o la sua cooperativa*** e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica.

Or. en

Emendamento 280

Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un legame stretto e tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica.	b) un legame stretto e tra l'agricoltore ***o la cooperativa*** e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica.

Or. en

Motivazione

La vicinanza o il legame diretto non dovrebbero essere misurati esclusivamente dal produttore, ma in alternativa dalla cooperativa, in quanto è quest'ultima che spesso immette sul mercato e quindi può avere il legame con il consumatore.

Emendamento 281
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***un legame stretto e*** tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto ***e la loro vicinanza geografica***.	(b) ***una vicinanza geografica*** tra l'agricoltore ***o la sua cooperativa*** e il consumatore finale del prodotto.

Or. fr

Emendamento 282
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) iniziative collettive che perseguono diversi obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e seguono metodi di produzione che proteggono l'ambiente e la biodiversità.

Or. en

Emendamento 283
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) un legame diretto tra gli agricoltori impegnati nella creazione di valore aggiunto mediante un'ulteriore trasformazione delle aziende agricole e i rivenditori al minuto che costituiscono l'anello finale della catena di approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 284
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) in deroga al paragrafo 2, l'indicazione "filiera corta" può essere utilizzata nel caso di prodotto commercializzato dalle OP/AOP.

Or. it

Motivazione

L'utilizzo della formula "filiera corta" deve essere ammesso in via automatica in caso di prodotti commercializzati dalle OP/AOP. Difatti, le OP/AOP provvedono direttamente all'immissione sul mercato della produzione degli aderenti alle stesse, realizzando di fatto una filiera corta. In tal modo, si andrebbe, inoltre, a rafforzare il ruolo delle OP e AOP, incentivando l'aggregazione.

Emendamento 285
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) L'uso delle menzioni facoltative di cui al presente articolo è soggetto a un sistema di certificazione quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), lettera r), della direttiva 2024/825 che modifica il regolamento 2005/289/CE[1 bis].
	[1 bis] Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione

Or. en

Emendamento 286
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 88 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) La Commissione introduce un'etichetta armonizzata dell'UE entro il 2027 sui prodotti provenienti da una "filiera corta".

Or. ro

Emendamento 287
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) Gli Stati membri provvedono affinché almeno il 30 % dei prodotti alimentari acquistati nell'ambito di appalti pubblici per istituti scolastici, ospedali, strutture sociali e altri soggetti finanziati con fondi pubblici provenga da filiere corte entro il 1° gennaio 2027.

Or. ro

Emendamento 288
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 quater) Gli Stati membri possono concedere misure di sostegno supplementari agli agricoltori impegnati in filiere corte sotto forma di:

i) sovvenzioni per investimenti in infrastrutture locali di vendita diretta;

ii) sostegno finanziario o incentivi per la partecipazione ai mercati locali o alle reti di consumatori;

iii) sgravi o agevolazioni fiscali.

Or. ro

Emendamento 289
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 quinquies) Gli Stati membri possono concedere misure di sostegno finanziario e tecnico alle organizzazioni di produttori o ai singoli agricoltori che sviluppano piattaforme digitali per la vendita diretta ai consumatori attraverso una filiera corta; a tal fine possono essere utilizzati programmi europei per la digitalizzazione e l'innovazione rurale.

Or. ro

Emendamento 290
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere	3. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere

a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), tenendo conto di eventuali norme internazionali pertinenti.	a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), tenendo conto di eventuali norme internazionali pertinenti ***e dei sistemi di certificazione associati***.

Or. fr

Emendamento 291
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), tenendo conto di eventuali norme internazionali pertinenti.	La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), tenendo conto di eventuali norme internazionali pertinenti ***e i relativi regimi di qualità certificati***.

Or. en

Emendamento 292
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo ***1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b)***, tenendo conto di eventuali norme internazionali pertinenti.	La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo ***2***, tenendo conto di eventuali norme internazionali pertinenti.

Or. en

Emendamento 293
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Benoit Cassart, Charles Goerens, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare atti ***di esecuzione*** per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), tenendo conto di eventuali norme internazionali pertinenti.	La Commissione può adottare atti ***delegati*** per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), tenendo conto di eventuali norme internazionali pertinenti.

Or. en

Emendamento 294
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare atti ***di esecuzione*** per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), tenendo conto di eventuali norme internazionali pertinenti.	La Commissione può adottare atti ***delegati*** per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), tenendo conto di eventuali norme internazionali pertinenti.

Or. en

Emendamento 295
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Benoit Cassart, Charles Goerens, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti ***di esecuzione*** sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo ***229, paragrafo 2***.	Tali atti ***delegati*** sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo ***227***.

Or. en

Emendamento 296
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che modificano il paragrafo 1 per aggiungere indicazioni equivalenti alle indicazioni "giusto" o "equo", qualora tali indicazioni equivalenti siano utilizzate sul mercato per informare gli acquirenti in merito alle modalità commerciali di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 297
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che modificano il paragrafo 1 per aggiungere indicazioni equivalenti alle indicazioni "giusto" o "equo", qualora tali indicazioni equivalenti siano utilizzate sul mercato per informare gli acquirenti in merito alle modalità commerciali di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 298
Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che modificano il paragrafo 1 per aggiungere indicazioni equivalenti alle indicazioni "giusto" o "equo", qualora tali indicazioni equivalenti siano utilizzate sul mercato per informare gli acquirenti in merito alle modalità commerciali di cui al paragrafo 1.	4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che modificano il paragrafo 1 per aggiungere indicazioni equivalenti alle indicazioni "giusto" o "equo", qualora tali indicazioni equivalenti siano utilizzate sul mercato per informare gli acquirenti in merito alle modalità commerciali di cui al paragrafo 1**,** ***stabilendo che le informazioni contenute nelle denominazioni e nelle etichette del commercio equo e solidale esistenti non siano fuorvianti per i consumatori***.

Or. en

Emendamento 299
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che modificano il paragrafo 1 per aggiungere indicazioni equivalenti alle indicazioni "giusto" o "equo", qualora tali indicazioni equivalenti siano utilizzate sul mercato per informare gli acquirenti in merito alle modalità commerciali di cui al paragrafo 1.	4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che modificano il paragrafo 1 per aggiungere indicazioni equivalenti alle indicazioni ***"remunerativo",*** "giusto" o "equo", qualora tali indicazioni equivalenti siano utilizzate sul mercato per informare gli acquirenti in merito alle modalità commerciali di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 300
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme nazionali che stabiliscono condizioni supplementari rispetto a quelle di cui al paragrafo ***1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b)***, per l'uso ***delle indicazioni*** di cui ***rispettivamente ai paragrafi 1 e 2***. Tali norme non vietano, limitano od ostacolano l'uso ***delle indicazioni*** di cui ***ai paragrafi 1 e*** 2 per i prodotti legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro alle condizioni di cui ***ai paragrafi 1 e 2***.	5. Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme nazionali che stabiliscono condizioni supplementari rispetto a quelle di cui al paragrafo ***2***, per l'uso ***del termine*** di cui ***al suddetto paragrafo***. Tali norme non vietano, limitano od ostacolano l'uso ***del termine*** di cui ***al paragrafo*** 2 per i prodotti legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro alle condizioni di cui al ***suddetto paragrafo***.

Or. en

Emendamento 301
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 88 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme nazionali che stabiliscono condizioni supplementari rispetto a quelle di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), per l'uso delle indicazioni di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2. Tali norme non vietano, limitano od ostacolano l'uso delle indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per i prodotti legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.	5. Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme nazionali che stabiliscono condizioni supplementari rispetto a quelle di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), per l'uso delle indicazioni di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2. Tali norme ***supplementari*** non ***aggiungono oneri normativi e complessità a carico di agricoltori e produttori alimentari artigianali in relazione alla commercializzazione dei loro prodotti, né*** vietano, limitano od ostacolano l'uso delle indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per i prodotti legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 302
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Negli Stati membri in cui le strutture di consegna del latte sono fortemente cooperative, la mancata applicazione volontaria a livello nazionale è di fondamentale importanza. L'applicazione obbligatoria dell'articolo 148 comporterebbe un'eccessiva burocrazia e potenziali sconti legati al rischio sui pagamenti del latte ai produttori. Tutti gli altri emendamenti e adeguamenti proposti (ad esempio, ulteriori chiarimenti sui termini, definizione dei costi di produzione, istituzione di organismi di registrazione o procedure di mediazione) dovrebbero essere respinti in quanto potrebbero amplificare inutilmente l'articolo e aumentare ulteriormente l'onere amministrativo. L'attuale flessibilità degli Stati membri deve essere mantenuta conformemente al principio di sussidiarietà.

Emendamento 303
Benoit Cassart, Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 304
Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni consegna di latte ***e prodotti lattiero-caseari nell'Unione*** da parte di un agricoltore***, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori*** a un trasformatore***, collettore, distributore o rivenditore al minuto è*** oggetto di un contratto scritto tra le parti.	***Qualora uno Stato membro decida che*** ogni consegna di latte ***crudo nel proprio territorio*** da parte di un agricoltore a un trasformatore ***di latte crudo deve formare*** oggetto di un contratto scritto fra le parti ***e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, detto contratto e/o tale offerta soddisfano le condizioni***

definite nel paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 305
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni consegna di latte e prodotti lattiero-caseari nell'Unione ***da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori*** a un trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto è oggetto di un contratto scritto tra le parti.	Ogni consegna di latte e prodotti lattiero-caseari nell'Unione a un trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto è oggetto di un contratto scritto tra le parti.

Or. it

Motivazione

Tutte le consegne di latte devono essere sottoposte a contratto scritto, non solo alcune categorie.

Emendamento 306
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni consegna di latte e prodotti lattiero-caseari nell'Unione da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di	Ogni consegna di latte e prodotti lattiero-caseari nell'Unione da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di

produttori a un trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto è oggetto di un contratto scritto tra le parti.	produttori a un trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto è oggetto di un contratto scritto tra le parti. ***Al fine di mantenere l'integrità di strutture ben funzionanti e tenere conto delle caratteristiche specifiche del settore lattiero-caseario in alcuni Stati membri, può essere prevista la possibilità di rinunciare ai contratti scritti obbligatori.***

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri esistono strutture ben funzionanti e l'imposizione di contratti scritti obbligatori potrebbe comportare costi di conformità aggiuntivi.

Emendamento 307
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni consegna di latte e prodotti lattiero-caseari ***nell'Unione*** da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto è oggetto di un contratto scritto tra le parti.	***Quando uno Stato membro decide che*** ogni consegna di latte e prodotti lattiero-caseari ***all'interno del suo territorio*** da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto è oggetto di un contratto scritto tra le parti.

Or. es

Emendamento 308
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni consegna di latte e prodotti lattiero-caseari nell'Unione da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto è oggetto di un contratto scritto tra le parti.	***Qualora uno Stato membro decida che*** ogni consegna di latte e prodotti lattiero-caseari nell'Unione ***nel suo territorio*** da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto è oggetto di un contratto scritto tra le parti.

Or. en

Emendamento 309
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Pascal Arimont, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni consegna di latte e prodotti lattiero-caseari ***nell'Unione*** da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto ***è*** oggetto di un contratto scritto tra le parti.	***Uno Stato membro può decidere che*** ogni consegna di latte e prodotti lattiero-caseari ***nel suo territorio nazionale*** da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto ***sia*** oggetto di un contratto scritto tra le parti.

Or. de

Emendamento 310
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Charles Goerens, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni consegna di latte e prodotti lattiero-caseari ***nell'Unione*** da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto è oggetto di un contratto scritto tra le parti.	***Qualora uno Stato membro decida che*** ogni consegna di latte e prodotti lattiero-caseari ***nel suo territorio*** da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto è oggetto di un contratto scritto tra le parti.

Or. en

Emendamento 311
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni consegna di latte e prodotti lattiero-caseari nell'Unione da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto ***è*** oggetto di un contratto scritto tra le parti.	Ogni consegna di latte e prodotti lattiero-caseari nell'Unione da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto ***può essere*** oggetto di un contratto scritto tra le parti.

Or. en

Emendamento 312
Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori. Ai fini del presente articolo si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore a un trasformatore di latte crudo o a un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

Or. en

Emendamento 313
Carlo Fidanza, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il meccanismo di mediazione deve prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni rappresentative degli agricoltori.

Or. en

Emendamento 314
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Pascal Arimont, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale contratto ***soddisfa*** le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 8.	Tale contratto ***dovrebbe soddisfare*** le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 8.

Or. de

Emendamento 315
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ai fini del presente articolo, per "contratto scritto" si intende qualsiasi accordo espresso in forma testuale, indipendentemente dal supporto su cui è registrato o trasmesso. Ciò include documenti firmati fisicamente o digitalmente dalle parti o scambi di e-mail o altre comunicazioni elettroniche che dimostrino l'accordo.

Or. pt

Emendamento 316
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***possono inoltre decidere che***:	Gli Stati membri ***provvedono affinché***:

Or. en

Emendamento 317
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la consegna di latte e prodotti lattiero-caseari da parte di un produttore diverso da un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto;	***soppresso***

Or. de

Emendamento 318
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la consegna di latte e prodotti lattiero-caseari da parte di un produttore diverso da un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto;	***soppresso***

Or. it

Motivazione

Coerentemente con l'emendamento precedente, tutte le consegne di latte devono essere sottoposte a contratto scritto, e non solo alcune categorie.

Emendamento 319
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la consegna di latte e prodotti lattiero-caseari da parte di un produttore diverso da un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La Commissione intende estendere gli obblighi contrattuali scritti obbligatori oltre la prima transazione tra agricoltore e acquirente. L'articolo 148 è stato originariamente concepito per tutelare gli agricoltori in quanto anello più debole della catena di approvvigionamento. L'estensione a fasi successive in cui gli agricoltori non sono coinvolti va al di là dell'obiettivo dell'articolo e incrementa l'onere normativo. Gli Stati membri possono già prevedere tali obblighi, per cui non è necessario un regolamento specifico (eccesso di regolamentazione).

Emendamento 320
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la consegna di latte e prodotti lattiero-caseari da parte ***di un produttore diverso da un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, collettore,***	a) la consegna di latte e prodotti lattiero-caseari da parte ***o verso gli operatori che non sono disciplinati dal paragrafo 1*** sia oggetto di un contratto scritto;

distributore o rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto;

Or. en

Motivazione

Si mira a includere la possibilità per gli Stati membri di esigere che i contratti scritti obbligatori siano estesi a fasi che vanno oltre la produzione di prodotti agricoli (trasformazione e commercializzazione, escluse le vendite al consumatore finale).

Emendamento 321
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***i primi acquirenti di latte e prodotti lattiero-caseari*** debbano presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna di latte e prodotti lattiero-caseari ***da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori***.	b) ***le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o gli agricoltori*** debbano presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna di latte e prodotti lattiero-caseari ***ai primi acquirenti***.

Or. fr

Emendamento 322
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***i primi acquirenti di latte e prodotti lattiero-caseari*** debbano presentare un'offerta scritta per un contratto per la	b) ***le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o gli agricoltori*** debbano

consegna di latte e prodotti lattiero-caseari ***da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori***.	presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna di latte e prodotti lattiero-caseari ***ai primi acquirenti***.

Or. fr

Emendamento 323
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un*** accordo ***reciproco sulla conclusione di un contratto*** di cui ai paragrafi 1 e 2 ***o sulla revisione di tale contratto***.	Gli Stati membri ***provvedono affinché, in caso di mancato*** accordo ***sulla formalizzazione, l'interpretazione o l'adempimento dei contratti*** di cui ai paragrafi 1 e 2***, le parti possano richiedere una mediazione che garantisca, in ogni caso, una procedura imparziale e in cui le parti intervengano con piena parità di opportunità***.

Or. en

Emendamento 324
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Pascal Arimont, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui ***non vi sia un accordo reciproco sulla conclusione di*** un contratto di cui ai	Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui ***sorgano controversie da*** un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o ***dalla*** revisione di tale

paragrafi 1 e 2 o ***sulla*** revisione di tale contratto.

contratto.

Or. de

Emendamento 325
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione ***per*** i casi in cui non vi sia un accordo reciproco sulla conclusione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto.	Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione***, che dovrà rimanere completamente volontario per tutte le parti al fine di coprire, qualora lo si desideri,*** i casi in cui non vi sia un accordo reciproco sulla conclusione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto.

Or. es

Emendamento 326
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo reciproco sulla conclusione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto.	Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo reciproco sulla conclusione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto. ***Il ricorso al meccanismo di mediazione è volontario per le parti contraenti.***

Or. en

Emendamento 327
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo reciproco sulla conclusione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto.	Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo reciproco sulla conclusione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto. ***Il ricorso al meccanismo di mediazione per le parti contraenti è volontario.***

Or. en

Motivazione

Chiarire che il meccanismo di mediazione è volontario riflette la relazione della Commissione stessa (pag. 5) e garantisce che il testo sia giuridicamente inequivocabile.

Emendamento 328
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo reciproco sulla conclusione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto.	Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione***, che mantiene un carattere volontario per tutte le parti,*** per i casi in cui***, se del caso,*** non vi sia un accordo reciproco sulla conclusione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto.

Or. en

Emendamento 329
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai meccanismi di mediazione ***istituiti*** nel proprio territorio.	Gli Stati membri informano la Commissione in merito ***al quadro giuridico o*** ai meccanismi di mediazione ***disponibili*** nel proprio territorio.

Or. en

Emendamento 330
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Tali meccanismi di mediazione dovrebbero prevedere la partecipazione dei membri delle organizzazioni di rappresentanza degli agricoltori.

Or. it

Motivazione

Si ritiene necessario garantire un'assistenza tecnico-specializzata adeguata agli agricoltori, che sono la parte più debole della catena alimentare.

Emendamento 331
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Pascal Arimont, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è stipulato/a per iscritto e	***soppresso***

Or. de

Emendamento 332
Carlo Fidanza, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il prezzo da pagare alla consegna, ***che***:	i) il prezzo da pagare alla consegna ***copre, come minimo, il costo di produzione, compresa un'equa retribuzione per il produttore, nonché tutti i costi relativi a requisiti aggiuntivi***, ***e***:

Or. en

Emendamento 333
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il prezzo da pagare alla consegna, che:	i) il prezzo da pagare alla consegna, che ***dovrebbe coprire i costi di produzione, compresa l'equa retribuzione del produttore e tutti i costi relativi ai requisiti aggiuntivi, e***:

Or. ro

Emendamento 334
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il prezzo da pagare alla consegna, ***che***:	i) il prezzo da pagare alla consegna ***copre il costo di produzione nonché tutti i costi relativi a requisiti aggiuntivi***, ***e***:

Or. en

Emendamento 335
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il prezzo da pagare alla consegna, che:	i) il prezzo da pagare alla consegna, che ***copra come minimo il costo di produzione, un'equa remunerazione per il produttore, nonché tutti i costi relativi ai requisiti supplementari, e che***:

Or. it

Emendamento 336
Cristina Maestre, Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il prezzo da pagare alla consegna, che:	i) il prezzo da pagare alla consegna***, con l'indicazione esplicita di tutti i pagamenti, compresi gli sconti applicabili***, che:

Or. en

Emendamento 337
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è fisso ed è stabilito nel contratto; ***o***	– è fisso ed è stabilito nel contratto; ***e copre almeno i costi totali di produzione, compresi l'equa retribuzione dei produttori e i costi totali per i servizi aggiuntivi.***

Or. en

Emendamento 338
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è fisso ed è stabilito nel contratto; o	– è fisso ed è stabilito nel contratto ***e copre almeno i costi totali di produzione, compresa l'equa retribuzione dei produttori e i costi totali per i servizi aggiuntivi*** ; o

Or. en

Emendamento 339
Carola Rackete

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è fisso ed è stabilito nel contratto; o	– è fisso ed è stabilito nel contratto ***e copre almeno i costi totali di produzione, compresa l'equa retribuzione dei produttori e i costi totali per i servizi aggiuntivi***; o

Or. en

Emendamento 340
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è fisso ed è stabilito nel contratto; o	– è fisso ed è stabilito nel contratto ***e copre almeno i costi totali di produzione, compresa l'equa retribuzione dei produttori e i costi totali per i servizi aggiuntivi***; o

Or. en

Emendamento 341
Anna Strolenberg, Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è fisso ed è stabilito nel contratto; o	– è fisso ed è stabilito nel contratto ***e i prezzi coprono i costi di produzione calcolati e includono un'equa retribuzione***; o

Or. en

Emendamento 342
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto***, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione***, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;	– è calcolato combinando vari fattori ***oggettivi, verificabili, non manipolabili*** stabiliti nel contratto, ***tra cui*** le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati***. Il prezzo da pagare tiene conto delle variazioni delle condizioni di mercato e delle variazioni degli elementi rilevanti dei costi di produzione***. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore ***che ritengano pertinente***;

Or. en

Emendamento 343
Carola Rackete

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto***, che*** comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato ***e nei costi di produzione***, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto ***e copre almeno i costi totali di produzione, compresa l'equa retribuzione dei produttori e i costi totali per i servizi aggiuntivi***; ***tali fattori*** comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono ***i costi reali di produzione, compresa la retribuzione dell'agricoltore,*** cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare ***o grazie ai dati trasmessi da organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157, paragrafo 1***. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;

Or. en

Emendamento 344
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto***, che*** comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto ***e copre almeno i costi totali di produzione, compresa l'equa retribuzione dei produttori e i costi totali***

facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;	***per i servizi aggiuntivi***; ***tali fattori*** comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono ***i costi reali di produzione, compresa la retribuzione dell'agricoltore,*** cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione ***e la filiera alimentare o grazie ai dati forniti da organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157, paragrafo 1***. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;

Or. en

Emendamento 345
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato ***e nei costi di produzione***, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono ***i costi reali di produzione, compresa la remunerazione dell'agricoltore,*** cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le

a qualsiasi altro indicatore;	parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;

Or. fr

Emendamento 346
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato***, nell'inflazione*** e nei costi di produzione, ***includendo espressamente il costo della manodopera, nonché*** le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare***, dati forniti dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 1, e i dati dell'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE***. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;

Or. pt

Emendamento 347
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è ***calcolato*** combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che ***comprendono*** indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che ***riflettono*** cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;	– è ***variabile e determinato*** combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che ***possono comprendere*** indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che ***possono riflettere*** cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;

Or. en

Motivazione

Il testo proposto impone strutture rigide in materia di fissazione dei prezzi e ignora la realtà dell'economia lattiero-casearia, che si basa su meccanismi flessibili di fissazione dei prezzi. Data la volatilità dei mercati lattiero-caseari, non è né fattibile né auspicabile fissare in anticipo i prezzi o vincolarli a una serie ristretta di indicatori o metodi di calcolo. In molti Stati membri, i contratti sono prevalentemente a tempo indeterminato poiché sia gli agricoltori che i trasformatori privilegiano la sicurezza dell'approvvigionamento e dello sbocco commerciale rispetto a termini fissi. Imporre formule calcolate (indicatori, indici o metodi di calcolo) porterà a prezzi più bassi e a una maggiore volatilità per ridurre al minimo i rischi a carico dei trasformatori qualora colleghino i prezzi, ad esempio, ai mercati delle materie prime, poiché non esiste una formula in grado di riflettere adeguatamente l'effettivo futuro funzionamento dei mercati. È pertanto necessaria una formulazione più aperta per consentire un prezzo variabile in modo da consentire effettivamente il mantenimento della discrezionalità dell'acquirente stabilendo i fattori che possono influenzare la sua decisione sui prezzi.

Emendamento 348
Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che ***comprendono*** indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato ***e nei costi di produzione***, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che ***possono comprendere*** indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercati, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;

Or. en

Emendamento 349
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Pascal Arimont, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato ***e nei costi di produzione***, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono ***ad esempio*** indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri

Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;	possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;

Or. de

Emendamento 350
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato ***e nei costi di produzione***, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;

Or. en

Motivazione

L'inclusione dei costi di produzione può essere problematica per due motivi principali. In primo luogo, può creare l'aspettativa che i prezzi siano determinati da questi costi, il che non è sempre il caso, poiché i prezzi dipendono spesso dalle condizioni di mercato e dalle dinamiche tra fornitori e acquirenti. In secondo luogo, potrebbe compromettere le pratiche standard del settore, in cui i prezzi sono spesso allineati ai mercati nazionali di riferimento.

Emendamento 351
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, ***che*** comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto ***e copre almeno i costi totali di produzione, compresa l'equa retribuzione dei produttori e i costi totali per i servizi aggiuntivi***; ***tali fattori*** comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;

Or. en

Emendamento 352
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono

facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;	facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. ***Tali indicatori sono definiti a livello regionale e/o nazionale e pubblicati online allo scopo di essere utilizzati nei contratti.*** Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;

Or. ro

Emendamento 353
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto ***e copre almeno i costi totali di produzione, compresa l'equa retribuzione dei produttori e i costi totali per i servizi aggiuntivi***, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o

a qualsiasi altro indicatore;

Or. en

Emendamento 354
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, ***che comprendono i costi di produzione,*** secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;

Or. it

Motivazione

Al fine di garantire un'equa remunerazione degli agricoltori, anche il prezzo o gli indicatori pertinenti utilizzati per determinarlo devono basarsi sui costi di produzione.

Emendamento 355
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori***, che includono i costi di produzione***, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;

Or. en

Emendamento 356
Anna Strolenberg, Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione ***compresa un'equa retribuzione***, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli

su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;	indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;

Or. en

Emendamento 357
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Pascal Arimont, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. ***Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;***	iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione.

Or. de

Emendamento 358
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. ***Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto***	iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione.

contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;

Or. en

Motivazione

La clausola di revisione compromette il valore dei contratti a lungo termine nel settore lattiero-caseario introducendo opzioni di uscita unilaterali, che creeranno incertezza e rischi giuridici e scoraggeranno gli investimenti. Tali disposizioni dovrebbero essere soppresse per garantire la stabilità giuridica e la prevedibilità nei rapporti di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari.

Emendamento 359
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;	iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori***, sulla base di scenari di forza maggiore, tra cui, tra gli altri, condizioni meteorologiche estreme, epidemie di malattie animali, tensioni geopolitiche o altre ragioni tali per cui il prezzo concordato non copre più i costi degli agricoltori***;

Or. en

Emendamento 360

Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori***;**	iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori***, sulla base di scenari di forza maggiore, tra cui, condizioni meteorologiche estreme, epidemie di malattie animali, tensioni geopolitiche o altre ragioni tali per cui il prezzo concordato non copre più i costi degli agricoltori***;

Or. en

Emendamento 361
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) il volume ***di latte crudo o*** la qualità e la quantità di latte o di prodotti lattiero-caseari da consegnare e il calendario di tali consegne;	ii) il volume ***e*** la qualità ***di latte crudo*** e la quantità di latte o di prodotti lattiero-caseari da consegnare e il calendario di tali consegne;

Or. en

Emendamento 362

Cristina Maestre, Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;	iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, ***gli Stati membri possono altresì decidere che*** il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;

Or. en

Emendamento 363
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;	iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori; ***la clausola di revisione può essere attivata in qualsiasi momento dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori in casi di forza maggiore;***

Or. ro

Emendamento 364
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;	iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi ***(12 mesi per i settori che trattano sui mercati a termine, come quello dei cereali)***, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;

Or. pt

Emendamento 365
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a ***sei*** mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;	iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a ***dodici*** mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;

Or. en

Emendamento 366
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vi bis) il momento in cui il rischio si trasferisce dall'agricoltore, dall'organizzazione di produttori o dall'associazione di organizzazioni di produttori al trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto;

Or. en

Emendamento 367
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***In deroga ai paragrafi 1 e 2, non*** è necessario redigere un contratto scritto o un'offerta di contratto scritta nei casi seguenti:	5. ***È inoltre*** necessario redigere un contratto scritto o un'offerta di contratto scritta nei casi seguenti:

Or. en

Emendamento 368
Maria Noichl

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, non ***è*** necessario redigere un contratto scritto o un'offerta di contratto scritta nei casi seguenti:	5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, ***può*** non ***essere*** necessario redigere un contratto scritto o un'offerta di contratto scritta nei casi seguenti:

Or. en

Emendamento 369
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In deroga ai paragrafi 1 e 2, non è necessario redigere un contratto scritto o un'offerta di contratto scritta nei casi seguenti:	(5) In deroga ai paragrafi 1 e 2, non è ***obbligatoriamente*** necessario redigere un contratto scritto o un'offerta di contratto scritta nei casi seguenti:

Or. ro

Emendamento 370
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di	***soppresso***

produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi effetti analoghi a quelli delle disposizioni di cui al paragrafo 4;

Or. en

Emendamento 371
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio***, *a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi effetti analoghi a quelli delle disposizioni di cui al paragrafo 4***;	(a) il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio;

Or. es

Emendamento 372
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il latte o i prodotti lattiero-caseari in	a) il latte o i prodotti lattiero-caseari in

questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio***, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi effetti analoghi a quelli delle disposizioni di cui al paragrafo 4;***	questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio**.**

Or. en

Emendamento 373
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio***, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi effetti analoghi a quelli delle disposizioni di cui al paragrafo 4***;	a) il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio;

Or. en

Motivazione

Il rapporto di un socio con la sua cooperativa non è un rapporto meramente commerciale, ma sociale e mutualistico. Un socio non vende il prodotto alla sua cooperativa, ma lo mette a disposizione per la vendita congiunta. La cooperativa e il socio non sono due "parti" diverse, sono la stessa cosa (l'impegno assunto risulterebbe con loro stessi). Questo tipo di condizioni sta attualmente causando enormi problemi legati agli oneri burocratici per le cooperative negli Stati membri in cui si applica già una norma analoga, come nel caso della Spagna.

Emendamento 374
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio***, *a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi effetti analoghi a quelli delle disposizioni di cui al paragrafo 4***;	a) il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio;

Or. en

Emendamento 375
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio***, *a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi effetti analoghi a quelli delle disposizioni di cui al paragrafo 4***;	a) il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio;

Or. en

Emendamento 376
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio***, *a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi effetti analoghi a quelli delle disposizioni di cui al paragrafo 4;***	a) il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio**.**

Or. en

Emendamento 377
Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa ***all'***organizzazione di produttori o ***alla*** cooperativa ***della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano***	a) il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati***, forniti o venduti*** da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa ***alla suddetta*** organizzazione di produttori o cooperativa ***che dispone di una struttura democratica interna stabilita nella costituzione dell'acquirente; e all'interno della quale è presente un organo***

disposizioni aventi effetti analoghi a quelli delle disposizioni di cui al paragrafo 4;	***decisionale — i) la cui composizione comprende la maggioranza delle persone democraticamente elette dai membri produttori dell'acquirente; e ii) che ha il potere decisionale finale in relazione ai contratti per l'acquisto di latte.***

Or. en

Emendamento 378
Cristina Maestre, Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi ***effetti*** analoghi a quelli delle disposizioni di cui al paragrafo 4;	a) il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi ***obiettivi*** analoghi a quelli delle disposizioni di cui al paragrafo 4;

Or. en

Emendamento 379
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il latte o i prodotti lattiero-caseari in	(a) il latte o i prodotti lattiero-caseari in

questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni ***aventi effetti analoghi a quelli*** delle disposizioni di cui al paragrafo 4;	questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni ***identiche o che vanno al di là*** delle disposizioni di cui al paragrafo 4;

Or. fr

Emendamento 380
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il primo acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE[10];	***soppresso***

[10] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj)
.

Or. pl

Emendamento 381
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il primo acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE[10];	***soppresso***

[10] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj)
.

Or. it

Motivazione

Non riteniamo ammissibile derogare a un contratto scritto o un'offerta scritta per un contratto nel caso delle PMI, in quanto ciò comporterebbe l'elusione dell'obbligo nella maggior parte delle consegne.

Emendamento 382
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il primo acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE[10];	***soppresso***

[10] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e

medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj)
.

Or. en

Emendamento 383
Cristina Maestre, Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il primo acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE[10];	***soppresso***

10 Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj)
.

Or. en

Emendamento 384
Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) il primo acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE[10];	***soppresso***

10 Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj)
.

Or. en

Emendamento 385
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il primo acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE[10];	***soppresso***

10 Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj)
.

Or. en

Motivazione

Il testo proposto inverte quanto attualmente stabilito nell'OCM, includendo nella legislazione

vigente tutti i contratti scritti se uno Stato membro ha scelto di applicarli. Escludendo dall'obbligo il primo acquirente non avente più di 49 lavoratori e un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, lascerebbe la grande maggioranza degli agricoltori europei senza tutele. Con il testo proposto, solo il 7,03 % delle industrie lattiero-casearie dell'UE potrebbe essere incluso nell'obbligo o, nel caso della Spagna, non sarebbe più tutelato il 95,11 % delle industrie lattiero-casearie, che attualmente dispongono di tale protezione contro eventuali abusi.

Emendamento 386
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il primo acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE[10];	***soppresso***

10 Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj)
.

Or. en

Emendamento 387
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) il primo acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE[10];	***soppresso***

10 Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj)
.

Or. en

Emendamento 388
Carlo Fidanza, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il primo acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE[10];	***soppresso***

10 Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj)
.

Or. en

Emendamento 389

Cristina Maestre, Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la consegna e il pagamento del latte o dei prodotti lattiero-caseari avvengono simultaneamente;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il testo è incluso nel paragrafo 6.

Emendamento 390
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la consegna e il pagamento del latte o dei prodotti lattiero-caseari avvengono simultaneamente;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 391
Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la consegna e il pagamento del latte o dei prodotti lattiero-caseari avvengono simultaneamente;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 392
Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la consegna è effettuata gratuitamente o nell'ambito dello smaltimento di latte o di prodotti lattiero-caseari non più idonei alla vendita.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 393
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri possono decidere che non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta in uno o più dei casi seguenti:	***soppresso***
a) la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una soglia stabilita dallo Stato membro e non superiore a	

10 000 EUR;

b) la consegna riguarda latte e prodotti lattiero-caseari soggetti a fluttuazioni stagionali dell'offerta o della domanda o a deperibilità;

c) la consegna riguarda latte e prodotti lattiero-caseari soggetti a pratiche di vendita tradizionali o abituali.

Or. en

Emendamento 394
Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri possono decidere che non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta in uno o più dei casi seguenti:	***soppresso***
a) la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una soglia stabilita dallo Stato membro e non superiore a 10 000 EUR;	
b) la consegna riguarda latte e prodotti lattiero-caseari soggetti a fluttuazioni stagionali dell'offerta o della domanda o a deperibilità;	
c) la consegna riguarda latte e prodotti lattiero-caseari soggetti a pratiche di vendita tradizionali o abituali.	

Or. en

Emendamento 395
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una soglia stabilita dallo Stato membro e non superiore a 10 000 EUR;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 396
Carlo Fidanza, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***la consegna riguarda*** prodotti ***di valore pari o inferiore a una soglia stabilita dallo Stato membro e non superiore a 10 000 EUR***;	a) ***il primo acquirente di latte o di*** prodotti ***lattiero-caseari è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE***;

Or. en

Emendamento 397
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una soglia stabilita dallo Stato membro e non superiore a	a) la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una soglia stabilita dallo Stato membro e non superiore a

10 000 EUR;	***1 000*** EUR;

Or. en

Motivazione

Secondo Eurostat, le aziende agricole dell'Unione europea (UE) con meno di 8 000 EUR di produzione standard rappresentano il 76,4 %, a cui vanno aggiunti quelli degli strati seguenti che vendono le loro produzioni più di una volta all'anno

Emendamento 398
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una soglia stabilita dallo Stato membro e non superiore a 10 000 EUR;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 399
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) il primo acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;

Or. en

Emendamento 400
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la consegna riguarda latte e prodotti lattiero-caseari soggetti a fluttuazioni stagionali dell'offerta o della domanda o a deperibilità;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 401
Carlo Fidanza, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la consegna riguarda latte e prodotti lattiero-caseari soggetti a fluttuazioni stagionali dell'offerta o della domanda o a deperibilità;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 402
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

c bis) il primo acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE[1 bis];

[1 bis] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

Or. pl

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter decidere in merito a un'eventuale esenzione dall'obbligo di detenere contratti qualora il primo acquirente sia una microimpresa o una piccola impresa.

Emendamento 403
Cristina Maestre, Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 6 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) la consegna e il pagamento del latte o dei prodotti lattiero-caseari avvengono simultaneamente;

Or. en

Emendamento 404
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se ***a norma del paragrafo 5, lettere b), c) e d), o del paragrafo 6,*** non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.	7. Se non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.

Or. en

Emendamento 405
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se a norma del paragrafo 5, ***lettere b), c) e d), o del paragrafo 6***, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.	7. Se a norma del paragrafo 5, ***lettera d)***, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.

Or. en

Emendamento 406
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se a norma del paragrafo 5, lettere ***b),*** c) e d), o del paragrafo 6, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.	7. Se a norma del paragrafo 5, lettere c) e d), o del paragrafo 6, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.

Or. en

Motivazione

Conformemente alla modifica proposta all'articolo 148, paragrafo 5, lettera b).

Emendamento 407
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se a norma del paragrafo 5, lettere b)***, c) e d)***, o del paragrafo 6, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari sia oggetto di un contratto	7. Se a norma del paragrafo 5, lettere b) ***e c)***, o del paragrafo 6, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari sia oggetto di un contratto

scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.	scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.

Or. en

Motivazione

Non sussiste alcun rapporto contrattuale in una donazione.

Emendamento 408
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari ***conclusi tra agricoltori, organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori e collettori, trasformatori, distributori o rivenditori al minuto***, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.	Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti ***fatti salvi i requisiti aggiuntivi introdotti dagli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 409
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Pascal Arimont, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri possono imporre	***soppresso***

all'acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 prima della consegna del latte o dei prodotti lattiero-caseari in questione da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un collettore, trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.

Or. de

Emendamento 410
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri possono imporre all'acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 prima della consegna del latte o dei prodotti lattiero-caseari in questione da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un collettore, trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'obbligo di registrazione di tutti i contratti crea ulteriori oneri amministrativi e di conformità, sollevando nel contempo preoccupazioni in materia di riservatezza. Alcuni Stati membri hanno già introdotto tali registri, per cui non è necessaria una disposizione giuridica (eccesso di regolamentazione).

Emendamento 411
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri possono imporre all'acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 ***prima della consegna del latte o dei prodotti lattiero-caseari in questione da parte dell'***agricoltore***, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un*** collettore, trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.	9. Gli Stati membri possono imporre all'acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 ***tra l'***agricoltore ***e il*** collettore, trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.

Or. en

Emendamento 412
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri possono imporre all'acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 prima della consegna del latte o dei prodotti lattiero-caseari in questione da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un collettore, trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.	9. Gli Stati membri possono imporre all'acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari di registrare ***e di mettere a disposizione delle autorità competenti per la mediazione*** i contratti scritti di cui al paragrafo 1 prima della consegna del latte o dei prodotti lattiero-caseari in questione da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un collettore, trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.

Or. fr

Emendamento 413
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste ***ai paragrafi 2, 6, 8 e 9*** notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.	10. Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste ***al presente articolo*** notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.

Or. es

Emendamento 414
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste ***ai paragrafi 2, 6, 8 e 9*** notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.	10. Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste ***al presente articolo*** notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.

Or. en

Emendamento 415
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste ***ai paragrafi 2, 6, 8 e 9*** notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.	10. Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste ***al presente articolo*** notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.

Or. en

Emendamento 416
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	11 bis) Osservatorio sul mercato del latte
	Al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio e il monitoraggio del mercato del latte, la Commissione europea dovrebbe sviluppare ulteriormente le competenze dell'osservatorio sul mercato del latte (MMO) esistente, al fine di includere i seguenti elementi:
	a. un indice dell'equilibrio del mercato, basato sugli attuali sviluppi delle quotazioni dei prodotti, dei prezzi del latte e dei costi di produzione (margine). L'indice fornisce informazioni sullo stato attuale dell'equilibrio del mercato del latte nell'UE. Lo stato di "mercato in equilibrio" corrisponde a una situazione in cui l'offerta e la domanda di latte crudo sono allineate a un livello in cui i prezzi del produttore coprono i costi di produzione totali;
	b. un meccanismo di crisi, attivato quando l'indice non riporta più lo stato di "mercato in equilibrio". Il meccanismo di crisi funziona come di seguito indicato:

i. Lo stato attuale del mercato si discosta del -7,5 % dallo stato di "mercato in equilibrio":

- L'osservatorio sul mercato del latte annuncia una fase di allerta precoce, si apre l'ammasso privato e/o si attivano programmi di incentivi per un periodo di tempo definito

- Tale fase prosegue sino al ripristino dello stato di "mercato in equilibrio" o sino all'attivazione di un programma ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto ii) o del paragrafo 1, lettera b), punto iii). Questa fase potrebbe essere mantenuta anche durante l'attivazione di un programma ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto ii) o del paragrafo 1, lettera b), punto iii), se ritenuto necessario.

ii. Lo stato attuale del mercato si discosta del -15 % dallo stato di "mercato in equilibrio": - L'osservatorio sul mercato del latte annuncia l'esistenza di una crisi e lancia il piano volontario di riduzione della produzione:

o- Si tratta di un programma mediante il quale la Commissione compensa finanziariamente i produttori che, durante un periodo definito e su base volontaria, hanno ridotto la loro produzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (periodo di riferimento);

Ogni produttore che offre un volume maggiore rispetto a quello del periodo di riferimento è tenuto al pagamento di una sanzione in materia di responsabilità di mercato proporzionale alla portata dell'offerta eccedentaria.

o- Il regime volontario di riduzione della produzione è prorogato fino al ritorno del mercato allo stato "in equilibrio", tranne nel caso in cui il regime volontario di riduzione della produzione sia seguito direttamente dal regime universale di riduzione della produzione di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii).

iii. Lo stato attuale del mercato si discosta del -25 % dallo stato di "mercato in equilibrio": - L'osservatorio sul mercato del latte lancia il piano universale di riduzione della produzione:

o- Si tratta di un programma in cui l'offerta di latte crudo 26 è ridotta di una percentuale definita nel corso di un determinato periodo di tempo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (periodo di riferimento) per tutti i produttori;

o- Si applica una sanzione in materia di responsabilità di mercato a tutti i produttori che non partecipano al programma di riduzione;

o- Tale fase prosegue sino al ripristino dello stato di "mercato in equilibrio".

c. Le fonti di finanziamento del meccanismo di crisi sono le seguenti:

- Fondo pubblico anticrisi - Le sanzioni in materia di responsabilità di mercato a carico degli agricoltori che aumentano i loro volumi di produzione durante il regime volontario di riduzione della produzione, ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto ii),

- Le sanzioni in materia di responsabilità di mercato dei produttori che non partecipano al programma di riduzione ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto iii),

- Un eventuale contributo del produttore, per chilogrammo di latte fornito, versato durante un determinato periodo dell'anno in cui si verifica la crisi. È possibile fissare un periodo di riscossione aggiuntivo qualora servano maggiori risorse finanziarie.

2. A tal proposito, è conferita alla Commissione la facoltà di adottare atti delegati riguardanti:

a. il calcolo dell'indice di equilibro del mercato nonché la determinazione dello stato di "mercato in equilibrio", ossia la situazione in cui l'offerta e la domanda di

latte crudo sono allineate a un livello in cui i prezzi del produttore coprono i costi di produzione totali; Il calcolo dei costi deve tener conto di tutti i costi della produzione del latte, compreso un reddito equo per i produttori;

b. la durata dei seguenti periodi:

i. la fase di allerta precoce ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto i), e la sua eventuale estensione,

ii. la fase di riduzione volontaria di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), e la sua eventuale estensione,

iii. la fase di riduzione universale di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), e la sua eventuale estensione,

iv. la fase di riscossione del contributo del produttore a norma del paragrafo 1, lettera c).

c. I seguenti elementi del regime volontario di riduzione della produzione di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii):

i. la determinazione dei volumi massimi dell'offerta da 27 ridurre a livello dell'UE nel quadro del regime di riduzione volontaria,

ii. la determinazione dell'importo da pagare ai produttori per la riduzione dei loro volumi nonché i dettagli finanziari,

iii. la determinazione dell'importo della sanzione di responsabilità di mercato imputabile ai produttori che accrescono la loro offerta durante la fase di riduzione,

iv. la determinazione dei criteri che i produttori devono soddisfare per beneficiare dell'aiuto per la riduzione e i criteri di accoglimento delle domande presentate,

v. la determinazione delle condizioni specifiche per l'attuazione del programma.

d. I seguenti elementi del regime universale di riduzione della produzione

di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii):

i. la percentuale della riduzione del volume a livello dell'UE durante la fase di riduzione universale,

ii. l'importo della sanzione in materia di responsabilità di mercato imputabile a tutti i produttori che non partecipano al programma di riduzione universale.

e. L'importo dell'eventuale contributo dei produttori per chilogrammo di latte consegnato, che può essere utilizzato per finanziare il meccanismo di crisi, conformemente al paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 417
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 149

Testo in vigore	*Emendamento*
	2 bis) L'articolo 149 è sostituito dal seguente:
Articolo 149	"Articolo 149
Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
1. Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore nel senso di cui all'articolo 148, paragrafo 1, terzo comma.	1. Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore nel senso di cui all'articolo 148, paragrafo 1, terzo comma.
2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono	2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono

avere luogo:

a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione comune di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;

c) purché, per una determinata organizzazione di produttori, ***tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte***:

i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al ***4*** % della produzione totale dell'Unione;

ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro e

iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro;

d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

e) purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto; e

avere luogo:

a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione comune di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;

c) purché, per una determinata organizzazione di produttori, ***la seguente condizione sia soddisfatta***:

i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al ***30*** % della produzione totale dell'Unione;

d) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.

4. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono le associazioni di tali organizzazioni di produttori.

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.

6. In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 3, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione

	della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio. Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative. Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.
f) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.	7. Ai fini del presente articolo:
3. In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un'organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione di latte crudo inferiore alle 500 000 tonnellate l'anno non sia superiore al 45 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro.	a) per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio;
4. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono le associazioni di tali organizzazioni di produttori.	b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.
5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c)***, e del paragrafo 3***, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.	8. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 6.";
6. In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 3, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del	

presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio. Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative. Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

7. Ai fini del presente articolo:

a) per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio;

b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

Or. en

(Regolamento 1308/2013, articolo 149)

Emendamento 418
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 149

Testo in vigore *Emendamento*

	2 bis) L'articolo 149 è sostituito dal seguente:
Articolo 149	"Articolo 149
Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
1. Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore nel senso di cui all'articolo 148, paragrafo 1, terzo comma.	1. Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore nel senso di cui all'articolo 148, paragrafo 1, terzo comma.
2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono avere luogo:	2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono avere luogo:
a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;	a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;
b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione comune di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;	b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione comune di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;
c) purché, per una determinata organizzazione di produttori, tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:	c) purché, per una determinata organizzazione di produttori, tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:
i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al ***4*** % della produzione totale dell'Unione;	i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al ***7,5*** % della produzione totale dell'Unione;
ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al ***33*** % della produzione nazionale totale di tale Stato membro e	ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al ***45*** % della produzione nazionale totale di tale Stato membro e
iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al ***33*** % della produzione nazionale totale di tale Stato membro;";	iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al ***45*** % della produzione nazionale totale di tale Stato membro;";
d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di	d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di

produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

e) purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto; e

e) purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto; e

f) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.

f) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.

3. ***In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un'organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione di latte crudo inferiore alle 500 000 tonnellate l'anno non sia superiore al 45 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro.***

3. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono le associazioni di tali organizzazioni di produttori.

4. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono le associazioni di tali organizzazioni di produttori.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.

5. In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 3, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo

	ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio. Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative. Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.
6. In deroga al paragrafo 2, lettera c)***, e al paragrafo 3***, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio. Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative. Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.	***6***. Ai fini del presente articolo:
7. Ai fini del presente articolo:	a) per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio;
a) per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui	b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa

all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio;

b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

7. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 6.";

Or. en

(32013R1308)

Emendamento 419
Anna Strolenberg, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 149 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter) È inserito il seguente articolo 149 bis (nuovo):
	"Articolo 149 bis (nuovo)
	Osservatorio sul mercato del latte - Indice e meccanismo di stabilità:
	1. Al fine di mantenere la stabilità del mercato del latte, l'osservatorio sul mercato del latte svolge i seguenti compiti:
	a) compilazione di un indice di equilibrio del mercato, basato su dati relativi ai volumi di produzione, ai prezzi del latte e ai costi di produzione. L'indice fornisce informazioni sull'equilibrio del mercato del latte dell'UE ovvero sullo stato di "mercato in equilibrio", ossia la situazione in cui l'offerta e la domanda di latte crudo sono allineate a un livello in cui i prezzi del produttore coprono i costi di produzione.
	b) attuazione di un meccanismo di crisi,

da attivare in fasi, ciascuna innescata da una determinata variazione percentuale dell'indice di equilibrio del mercato. Le fasi e le misure corrispondenti sono mantenute fino a quando il mercato non torni allo stato di equilibrio:

i) se lo stato attuale del mercato si discosta del -7,5 % dallo stato di "mercato in equilibrio": l'osservatorio sul mercato del latte annuncia una fase di allerta precoce, si apre l'ammasso privato e/o si attivano programmi di riduzione-incentivi per un periodo di tempo definito.

ii) se lo stato attuale del mercato si discosta del -15 % dallo stato di "mercato in equilibrio": l'osservatorio sul mercato del latte annuncia una fase di crisi, viene attivato un regime volontario di riduzione del volume e viene applicata una sanzione in materia di responsabilità del mercato a tutti i produttori che aumentano la loro produzione durante questo periodo

iii) se lo stato attuale del mercato si discosta del -25 % dallo stato di "mercato in equilibrio": viene attivato un regime di riduzione universale, con una riduzione percentuale definita in un determinato periodo di tempo per tutti i produttori, e viene applicata una sanzione in materia di responsabilità del mercato a tutti i produttori che non riducono la produzione durante tale periodo.

2. Il meccanismo di crisi di cui all'articolo 149 bis, paragrafo 1, lettera b), può essere finanziato da un contributo del produttore per chilogrammo di latte e dalle sanzioni in materia di responsabilità del mercato, o attuato o sostenuto mediante il ricorso a misure eccezionali di cui alla parte V, capo I, se del caso.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscano i seguenti punti:

a) il calcolo dell'indice di equilibro del mercato nonché la determinazione dello stato di "mercato in equilibrio",

	b) gli importi della sanzione in materia di responsabilità di mercato e il contributo del produttore per chilogrammo di latte, tenendo conto della proporzionalità dei contributi dei produttori in base ai loro volumi.

Or. en

Emendamento 420
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 149 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo in vigore	*Emendamento*
	2 ter) All'articolo 149, paragrafo 2, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:
i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al ***4*** % della produzione totale dell'Unione;	il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al ***6*** % della produzione totale dell'Unione;

Or. en

(02013R1308)

Motivazione

Il limite di messa in comune per il volume di latte dell'UE dovrebbe essere portato al 6 % per rafforzare efficacemente il potere negoziale delle organizzazioni di produttori. In diversi Stati membri, le associazioni nazionali di produttori stanno già raggiungendo i loro limiti ai sensi della normativa vigente. Un reale rafforzamento delle organizzazioni di produttori deriverà principalmente dall'ampliamento delle loro opzioni di messa in comune.

Emendamento 421
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 149 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 quinquies) all'articolo 149, paragrafo 2, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:
i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al ***4 %*** della produzione totale dell'Unione;	***"***i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al ***10 %*** della produzione totale dell'Unione;***"***

Or. de

(02013R1308)

Motivazione

Il limite di concentrazione per il quantitativo di latte dell'UE dovrebbe essere ulteriormente aumentato dall'attuale 4 % al 10 %, al fine di rafforzare le organizzazioni di produttori. Con il limite al 4 % le associazioni nazionali di produttori in Germania raggiungono già i loro limiti di concentrazione. Un reale rafforzamento delle organizzazioni di produttori deriva dalle loro possibilità di concentrazione.

Emendamento 422
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 149 – paragrafo 2 – lettera c – punti ii e iii

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 sexies) all'articolo 149, paragrafo 2, lettera c), i punti ii) e iii) sono soppressi.
ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro e	

Or. de

(02013R1308)

Emendamento 423
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono costituite da produttori di uno o ***più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o da produttori di prodotti biologici di uno o*** più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e sono controllate da agricoltori aderenti conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, lettera c);	a) sono costituite da produttori di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e sono controllate da agricoltori aderenti conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, lettera c);

Or. fr

Emendamento 424
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono costituite da produttori ***di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o da produttori di prodotti biologici di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2,*** e sono controllate da ***agricoltori*** aderenti conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, lettera c);	a) sono costituite da produttori e sono controllate da ***produttori*** aderenti conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, lettera c) ***o all'articolo 154, paragrafo 1, lettera a) qualora sia previsto il riconoscimento di più settori***;

Or. en

Motivazione

Migliore allineamento all'articolo 154, paragrafo 1, lettera a), che prevede il riconoscimento di più settori. Sostituzione del termine "produttori" con "agricoltori", terminologia che causerebbe problemi alle cooperative di secondo grado riconosciute come organizzazioni di

produttori, i cui soci sono cooperative di produttori e non direttamente i produttori.

Emendamento 425
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono costituite da produttori di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2***, o da produttori di prodotti biologici di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2***, e sono controllate da agricoltori aderenti conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, lettera c);	a) sono costituite da produttori di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e sono controllate da agricoltori aderenti ***direttamente o attraverso le loro entità giuridiche, comprese le cooperative*** conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, lettera c);

Or. en

Emendamento 426
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono costituite da produttori di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o da produttori di prodotti biologici di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e sono controllate da agricoltori aderenti conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, lettera c);;	a) sono costituite da produttori di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o da produttori di prodotti biologici di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e sono controllate da ***soci*** agricoltori aderenti ***direttamente o tramite le loro persone giuridiche*** conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, lettera c);;

Or. it

Motivazione

Occorre specificare più chiaramente che le forme associative di agricoltori possono controllare le organizzazioni di produttori.

Emendamento 427
Anna Strolenberg, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono costituite da produttori di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o da produttori di prodotti biologici di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e sono controllate da agricoltori aderenti conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, lettera c);	a) sono costituite da produttori di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o da produttori di prodotti biologici***, quali definiti nel regolamento 2018/848*** di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e sono controllate da agricoltori aderenti conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, lettera c);

Or. en

Emendamento 428
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera b – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***sono costituite*** su iniziativa degli agricoltori e svolgono almeno una delle attività seguenti:;	b) ***si costituiscono*** su iniziativa degli agricoltori ***o, nel caso del settore ortofrutticolo, dei produttori*** e svolgono almeno una delle attività seguenti:;

Or. es

Emendamento 429
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono costituite su iniziativa degli agricoltori e svolgono almeno una delle seguenti attività:	b) sono costituite su iniziativa degli agricoltori ***o, nel caso del settore ortofrutticolo, dei produttori*** e svolgono almeno una delle seguenti attività:

Or. en

Emendamento 430
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono costituite su iniziativa degli agricoltori e svolgono almeno una delle seguenti attività:	b) sono costituite su iniziativa degli agricoltori ***o, nel caso del settore ortofrutticolo, dei produttori*** e svolgono almeno una delle seguenti attività:

Or. en

Emendamento 431
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono costituite su iniziativa ***degli***	b) sono costituite su iniziativa ***dei***

agricoltori e svolgono almeno una delle seguenti attività:	***produttori*** e svolgono almeno una delle seguenti attività:

Or. en

Motivazione

Mantenere la formulazione attuale a scopo di chiarezza giuridica per le organizzazioni di produttori

Emendamento 432
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono costituite su iniziativa ***degli agricoltori*** e svolgono almeno una delle seguenti attività:	b) sono costituite su iniziativa ***dei produttori*** e svolgono almeno una delle seguenti attività:

Or. en

Motivazione

Si sostituisce il termine produttori con agricoltori, terminologia che causerebbe problemi alle cooperative di secondo grado riconosciute come organizzazioni di produttori, i cui membri sono cooperative di produttori e non direttamente i produttori.

Emendamento 433
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo in vigore	*Emendamento*
	ii bis) alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:
i) assicurare che la produzione sia	***"***i) assicurare che la produzione sia

pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;	pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità***, anche tramite la gestione dei volumi di produzione dei propri aderenti e l'istituzione di servizi complementari come la fatturazione***;***";***

Or. fr

(02013R1308)

Emendamento 434
Anna Strolenberg, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione	*Emendamento*
vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per l'utilizzo di norme di produzione, il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale, realizzando iniziative volte a promuovere filiere corte o l'uso delle indicazioni facoltative di cui all'articolo 88 bis;	vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per l'utilizzo di norme di produzione, il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale***, prodotti biologici quali definiti nel regolamento 2018/848***, realizzando iniziative volte a promuovere filiere corte o l'uso delle indicazioni facoltative di cui all'articolo 88 bis;

Or. en

Emendamento 435
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) al paragrafo 1 bis, il primo comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.";	

Or. en

Motivazione

Mantenere la formulazione attuale. Includere "organizzazioni di produttori che non sono state riconosciute come tali" introdurrebbe confusione e incertezza giuridica.

Emendamento 436
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) al paragrafo 1 bis, il primo comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, che non è stata	

riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.";

Or. en

Motivazione

La soppressione mira a evitare l'estensione della deroga all'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE alle organizzazioni di produttori non riconosciute, ripristinando il testo del regolamento attualmente in vigore in quanto la proposta scoraggerebbe le organizzazioni di produttori ad avviare la procedura di riconoscimento.

Emendamento 437
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) al paragrafo 1 bis, il primo comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte	

della loro produzione complessiva.";

Or. en

Emendamento 438
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.;	***soppresso***

Or. it

Motivazione

Si propone eliminazione della deroga, in quanto l'obiettivo principale di una cooperativa è pianificare la produzione, ottimizzare costi di produzione, commercializzare e negoziare contratti per la fornitura di prodotti per conto dei suoi membri. Nell'introdurre una deroga per OP non riconosciute, vi è il rischio di competizione "sbilanciata" con OP già riconosciute e che hanno un maggior carico burocratico, sono soggette a controlli e maggiore trasparenza.

Emendamento 439
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.";	1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva. ***Nei settori produttivi di cui all'articolo 42, lettere a), e) e f), del regolamento (UE) n. 2021/2115 in cui le organizzazioni di produttori sono riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e in cui gli Stati membri attuano programmi operativi di tali organizzazioni di produttori, la deroga di cui al presente paragrafo, primo comma, è riservata esclusivamente alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;***

Or. en

Emendamento 440
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.	1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva. ***Un'organizzazione di produttori, ivi compresa una cooperativa, che non sia stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro può beneficiare di tale deroga nella misura in cui abbia presentato domanda di riconoscimento entro cinque anni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.***

Or. fr

Emendamento 441
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o ***un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato***	1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o ***una cooperativa***, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la

membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.";	fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.";

Or. pt

Emendamento 442
Christine Schneider, Norbert Lins, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo***, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154,*** può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.	1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

Or. de

Emendamento 443
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Stefan Köhler

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o ***un'organizzazione di produttori, compresa*** una cooperativa***,*** che ***non*** è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro***, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154***, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.	1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o una cooperativa che è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

Or. de

Emendamento 444
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o ***un'organizzazione di produttori, compresa*** una cooperativa, che ***non*** è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro***, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154***, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e	1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o una cooperativa, che è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.;

negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.;	

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione indebolisce il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, in quanto consentirebbe alle organizzazioni di produttori non riconosciute di operare per conto dei produttori sul mercato, conformemente al punto 1 bis. La procedura di riconoscimento dovrebbe generalmente applicarsi a tutte le organizzazioni di produttori. Ciò è particolarmente importante per ragioni di parità di trattamento o di pari posizione concorrenziale, di garanzia della qualità, per evitare una "crescita incontrollata" e mantenere una visione d'insieme delle organizzazioni di produttori che operano sul mercato.

Emendamento 445
Carola Rackete

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, ***compresa*** una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.;	1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, ***tuttavia non*** una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.; ***Un'organizzazione di produttori, tuttavia non una cooperativa, che non sia stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro può***

beneficiare di tale deroga nella misura in cui abbia presentato domanda di riconoscimento entro cinque anni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Or. en

Motivazione

Le aziende cooperative lattiero-casearie, ad esempio, non dovrebbero essere considerate organizzazioni di produttori, in quanto operano a livelli diversi. La cooperativa è un trasformatore con gli interessi di tale categoria, e le organizzazioni di produttori negoziano con i trasformatori per conto dei produttori al fine di rappresentare i loro interessi. Se la cooperativa fosse considerata un'organizzazione di produttori, tali livelli risulterebbero eterogenei a scapito dei produttori.

Emendamento 446
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, ***compresa*** una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.;	1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, ***esclusa*** una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.; ***Un'organizzazione di produttori, esclusa una cooperativa, che non sia stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro può***

beneficiare di tale deroga nella misura in cui abbia presentato domanda di riconoscimento entro cinque anni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.;

Or. en

Motivazione

È contraddittorio che un'organizzazione di produttori che negozia contratti con i trasformatori per conto dei produttori sia essa stessa un trasformatore. È il caso delle cooperative di trasformazione che si dichiarano organizzazioni di produttori. In quanto trasformatore, i relativi interessi sono portati avanti nell'ambito di trattative contrattuali, il che significa che, in linea di principio, gli interessi del produttore non possono essere adeguatamente rappresentati se la loro rappresentanza è intrapresa dal trasformatore o da un organismo dipendente da quest'ultimo. Il principio dell'indipendenza è pertanto essenziale in questo caso, vale a dire che il trasformatore e l'organizzazione di produttori devono essere parti contraenti indipendenti al rispettivo livello di produzione. Le fasi/i livelli di produzione nella catena non dovrebbero essere confusi in modo che le organizzazioni di produttori, a livello di produttori, possano realmente svolgere la loro funzione di rafforzare i produttori nella catena.

Emendamento 447
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o ***un'organizzazione di produttori, compresa*** una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi	1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o una cooperativa ***altra forma giuridica equivalente***, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della

aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.;	loro produzione complessiva.;

Or. en

Emendamento 448
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o ***un'organizzazione di produttori, compresa*** una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.;	1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.;

Or. en

Emendamento 449
Barry Cowen, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo	1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo

1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori***, compresa una cooperativa***, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.;	1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.;

Or. en

Emendamento 450
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori***, compresa una cooperativa***, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.;	1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.;

Or. en

Emendamento 451
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, ***compresa*** una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.;	1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, ***tuttavia non*** una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.;

Or. en

Emendamento 452
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori***, compresa una*** cooperativa, che	1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori ***avente statuto di*** cooperativa,

non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.;

che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.;

Or. en

Emendamento 453
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.	1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva. ***Nell'ambito di tale organizzazione, i membri possono concertarsi sui prezzi o sui quantitativi immessi sul mercato oppure scambiarsi informazioni strategiche, nella misura in cui tali pratiche siano strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi che essa si è prefissata,***

conformemente al punto c) del paragrafo precedente.

Or. fr

Motivazione

Tale emendamento mira a chiarire le azioni consentite all'interno delle organizzazioni di produttori (e delle associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 157) a seguito della sentenza "indivia" della CGUE del 14 novembre 2017 (causa C-671/15).

Emendamento 454
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.;	1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa***, a condizione che siano registrate come cooperativa nel quadro della legislazione nazionale***, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.;

Or. en

Emendamento 455
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.;	1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa***, a condizione che sia registrata come cooperativa nel quadro della legislazione nazionale***, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.;

Or. en

Emendamento 456
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e	1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori***, avente status di cooperativa,*** da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1

all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.;	del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.;

Or. es

Emendamento 457
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(b bis) il terzo comma del paragrafo 1 bis è così modificato:
Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse.	***"***Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse ***nonché nei casi derogatori previsti all'articolo 153, paragrafo 1, lettera b)****.";*

Or. fr

Emendamento 458
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) al paragrafo 1 ter è inserito il	***soppresso***

secondo comma seguente:

"In deroga al paragrafo 1 bis e al primo comma, un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, a condizione che:

(a) i suoi soci siano stati riconosciuti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo;

(b) i suoi soci non aderiscano anche a un'altra associazione di organizzazioni riconosciuta di produttori per qualsiasi altro prodotto;

(c) i suoi soci soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1 bis, secondo comma, lettere a) e b);

(d) il volume dei prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro.";

Or. fr

Emendamento 459
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) al paragrafo 1 ter è inserito il secondo comma seguente:	***soppresso***
"In deroga al paragrafo 1 bis e al primo comma, un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, a	

condizione che:

a) i suoi soci siano stati riconosciuti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo;

b) i suoi soci non aderiscano anche a un'altra associazione di organizzazioni riconosciuta di produttori per qualsiasi altro prodotto;

c) i suoi soci soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1 bis, secondo comma, lettere a) e b);

d) il volume dei prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro.";

Or. en

Motivazione

Le condizioni alle quali un'associazione di produttori può svolgere le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, per la fornitura di prodotti agricoli per conto dei suoi membri dovrebbero essere le stesse previste per l'organizzazione di produttori, come indicato all'articolo 152, paragrafo 1, primo comma, lettera b).

Emendamento 460
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 1 bis e al primo comma, un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, a condizione che:	In deroga al paragrafo 1 bis e al primo comma, un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma***, ad eccezione del settore degli ortofrutticoli***, a condizione che:

Or. en

Emendamento 461
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 1 bis e al primo comma, un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, a condizione che:	In deroga al paragrafo 1 bis e al primo comma, un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma***, ad eccezione del settore degli ortofrutticoli***, a condizione che:

Or. en

Emendamento 462
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 1 bis e al primo comma, un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, a condizione che:	Un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, a condizione che:

Or. en

Emendamento 463
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 1 bis e al primo comma, un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, a condizione che:	In deroga al paragrafo 1 bis e al primo comma, un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma***, a eccezione del settore ortofrutticolo***, a condizione che:

Or. es

Emendamento 464
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 1 bis e al primo comma, un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta ***norma dell'articolo 156, paragrafo 1,*** può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, a condizione che:	In deroga al paragrafo 1 bis e al primo comma, un'associazione di organizzazioni di produttori ***non*** riconosciuta può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, a condizione che:

Or. en

Emendamento 465
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i suoi soci non aderiscano anche a un'altra associazione di organizzazioni riconosciuta di produttori per qualsiasi altro prodotto;	***soppresso***

Or. de

Emendamento 466
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i suoi soci non aderiscano anche a un'altra associazione di organizzazioni riconosciuta di produttori per qualsiasi altro prodotto;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La lettera b) stabilisce che un'associazione di organizzazioni di produttori può svolgere i compiti di cui sopra solo se i suoi membri non sono membri di un'altra organizzazione di produttori. Ciò non ha senso se l'applicazione è destinata a tutti i prodotti. Le organizzazioni di produttori possono, ad esempio, essere membri di un'associazione nel settore del latte e della carne. L'appartenenza a diverse organizzazioni di produttori riconosciute non è necessariamente in conflitto con le attività dell'associazione ombrello. Se necessario, anche le associazioni di organizzazioni di produttori possono disciplinare tale aspetto di conseguenza nei loro statuti. Pertanto, non vi è alcuna necessità di una regolamentazione giuridica in questo ambito.

Emendamento 467
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
La lettera b) i suoi soci non aderiscano anche a un'altra associazione di organizzazioni riconosciuta di produttori per qualsiasi altro prodotto;	La lettera b) i suoi soci non aderiscano anche a un'altra associazione di organizzazioni riconosciuta di produttori per qualsiasi altro prodotto***, tranne nel caso in cui le organizzazioni di produttori affidino alle associazioni di organizzazioni di produttori la commercializzazione dei loro prodotti per usi diversi e, pertanto, tali associazioni di organizzazioni di produttori svolgano attività diverse e non siano in concorrenza tra loro***;

Or. en

Emendamento 468
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il volume dei prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro.;	***soppresso***

Or. es

Emendamento 469
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il volume dei prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro.;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 470
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il volume dei prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro.;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 471
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il volume dei prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro.;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 472
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il volume dei prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro.;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 473
Carlo Fidanza, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il volume dei prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro.;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della proposta di regolamento è favorire il rafforzamento del ruolo degli agricoltori all'interno della catena di approvvigionamento attraverso una maggiore aggregazione. Si ritiene contraddittorio includere il limite del 33 %.

Emendamento 474
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il volume dei prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro.";	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 475
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il volume dei prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro.";	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 476
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il volume dei prodotti oggetto delle	***soppresso***

attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro.;

Or. it

Motivazione

Riteniamo necessario eliminare tale limitazione, in quanto potrebbe avere un impatto negativo sull'aumento del potere contrattuale degli agricoltori. Il limite appare illogico poiché ignora la dimensione transnazionale di molti mercati, e andrebbe a penalizzare proprio le associazioni che lavorano su più mercati e con alte concentrazioni produttive.

Emendamento 477
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il volume dei prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro.";	***soppresso***

Or. pt

Emendamento 478
Carola Rackete

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il volume dei prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il ***33*** % della	d) il volume dei prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il ***30*** % della

produzione ***nazionale totale di un determinato Stato membro;***	produzione ***dell'UE nel suo complesso.***

Or. en

Emendamento 479
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il volume dei prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro.;	d) il volume dei prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro ***o il 5 % della produzione dell'UE nel suo complesso***.;

Or. en

Emendamento 480
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) al paragrafo 1 ter è inserito il terzo comma seguente:
	"In deroga al paragrafo 1 bis e ai primi due commi, un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, che non concentra l'offerta e non negozia a nome dei suoi soci contratti di fornitura ai sensi del comma precedente, può svolgere le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, a eccezione delle

	attività suddette:
	(a) a condizione che eserciti effettivamente una o più delle attività previste all'articolo 152, paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii), contribuendo così al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
	(b) a condizione che i suoi soci non aderiscano anche a un'altra associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori che svolgono una o più attività identiche o simili per un determinato prodotto.";

Or. fr

Motivazione

Tale emendamento mira a fornire alle associazioni di organizzazioni di produttori cosiddette "di servizi" o "di governance" (che non concentrano l'offerta né negoziano condizioni contrattuali per conto dei loro soci) le seguenti pratiche: concertazione sui quantitativi immessi sul mercato o scambi di informazioni strategiche (pratiche autorizzate dalla sentenza "indivia"), pianificazione della produzione e ottimizzazione dei costi di produzione.

Emendamento 481
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola organizzazione di produttori; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree	***"***b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola organizzazione di produttori; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse ***o in cui i produttori***

geografiche diverse;	***associati affidano a organizzazioni di produttori distinte l'immissione sul mercato dei loro prodotti, diversi da quelli elencati nell'allegato I, parti IX e X, destinati ad altri usi e in cui, pertanto, tali organizzazioni non sono in concorrenza tra loro;"***;

Or. fr

(02013R1308)

Emendamento 482
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola organizzazione di produttori; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;	***"***b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola organizzazione di produttori; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione ***esclusivamente*** in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;***";***

Or. fr

(02013R1308)

Emendamento 483
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera -a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-a bis) al paragrafo 1, è aggiunta la lettera c bis):
	"c bis) astenersi da qualsiasi contatto diretto con gli acquirenti qualora tali iniziative individuali possano compromettere gli obiettivi collettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori, in particolare in materia di pianificazione, negoziazione o commercializzazione. È vietata ed è considerata una pratica commerciale sleale qualsiasi pratica di un acquirente che abbia come oggetto o come effetto quello di eludere un'organizzazione di produttori contattando direttamente uno o più dei suoi soci, quando l'acquirente è già impegnato in una negoziazione o in un contratto con tale organizzazione di produttori.";

Or. fr

Emendamento 484
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le regole atte a consentire agli agricoltori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, nonché dei suoi conti e del suo bilancio;	c) le regole atte a consentire agli agricoltori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione ***direttamente o attraverso le loro entità giuridiche, comprese le cooperative,*** e delle decisioni da essa prese, nonché dei suoi conti e del suo bilancio;

Or. en

Emendamento 485
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le regole atte a consentire ***agli agricoltori*** aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, nonché dei suoi conti e del suo bilancio;	c) le regole atte a consentire ***ai produttori*** aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, nonché dei suoi conti e del suo bilancio;

Or. en

Emendamento 486
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
La lettera b) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"2 bis. Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i soci di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori o la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.";	

Or. en

Motivazione

Questa disposizione giuridica, come specificato nella lettera b), non è necessaria, in quanto le organizzazioni di produttori elaborano e adottano i loro statuti in funzione delle esigenze dei loro aderenti.

Emendamento 487
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i soci di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori o la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.;	***soppresso***

Or. es

Emendamento 488
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*

2 bis. Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i soci di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori o la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 489
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i soci di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori o la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 490
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i soci di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori o la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 491
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i soci di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori o la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori.	***soppresso***

La concentrazione dell'offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.

Or. de

Emendamento 492
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i soci di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori ***o*** la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta si ***considera garantita*** a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.;	2 bis. Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i soci ***produttori*** di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori ***in particolare, a condizione che non metta a rischio*** la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta ***e l'immissione di prodotti sul mercato*** si ***considerano garantite*** a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.";

Or. en

Emendamento 493
Cristina Maestre, Stefano Bonaccini, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i soci di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione ***di produttori*** o la concentrazione dell'offerta e ***dell'immissione*** dei prodotti ***sul mercato*** da parte dell'organizzazione di produttori***. La concentrazione dell'offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.***;	2 bis. Lo statuto di un'organizzazione di produttori ***deve garantire il raggiungimento dell'obiettivo della concentrazione dell'offerta, in particolare assicurando che l'organizzazione di produttori negozi e determini gli elementi essenziali delle vendite, quali prezzo, qualità e volume. Lo statuto*** può ***solo*** prevedere la possibilità per i soci di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non ***si verifichi mai in relazione agli elementi sopra citati e pertanto non*** pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione o la concentrazione dell'offerta e ***della commercializzazione*** dei prodotti da parte dell'organizzazione di produttori.

Or. en

Emendamento 494
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i soci di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori o la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la	2 bis. Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i soci***, dopo aver definito gli aspetti commerciali,*** di entrare in contatto diretto con gli acquirenti ***solo in determinate circostanze operative***, purché tale contatto diretto non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori o la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta si considera

qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.;	garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.;

Or. it

Motivazione

È opportuno chiarire che il contatto diretto tra socio e acquirente dovrebbe essere consentito solo in alcuni casi limitati e dopo la definizione degli aspetti commerciali, al fine di evitare di compromettere il perseguimento degli obiettivi dell'OP

Emendamento 495
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i soci di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori o la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.;	2 bis. Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i soci***, dopo aver definito gli aspetti commerciali,*** di entrare in contatto diretto con gli acquirenti ***solo in determinate circostanze operative***, purché tale contatto diretto non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori o la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.;

Or. en

Emendamento 496

Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli statuti di un'organizzazione di produttori che preveda il contatto diretto tra il socio e l'acquirente potranno disporre di meccanismi interni di controllo e prevenzione al fine di evitare che tale contatto diretto non pregiudichi la concentrazione dell'offerta o la strategia commerciale dell'organizzazione.

Or. es

Emendamento 497
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Tale esenzione non ha più fondamento. Le organizzazioni di produttori del settore lattiero-caseario devono seguire le stesse regole.

Emendamento 498
Benoit Cassart, Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) [...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 499
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le disposizioni dettagliate della proposta, se attuate a livello nazionale, metterebbero a repentaglio i sistemi di fissazione dei prezzi stabiliti in molti settori attraverso le organizzazioni di produttori e gli accordi contrattuali esistenti nelle catene di approvvigionamento, limitando in maniera significativa la libertà contrattuale. In molti casi, gli accordi a breve termine richiedono un elevato grado di flessibilità, che non può essere garantito dalla forma scritta obbligatoria e dai requisiti dettagliati relativi al contenuto del contratto. L'intenzione positiva di rafforzare i produttori e di creare trasparenza sul mercato verrebbe così a mancare.

Emendamento 500
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni consegna nell'Unione di prodotti agricoli facenti parte di un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari e dallo zucchero***, da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori*** a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto è oggetto di un contratto scritto tra le parti.	Ogni consegna nell'Unione di prodotti agricoli facenti parte di un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari e dallo zucchero a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto è oggetto di un contratto scritto tra le parti.

Or. it

Motivazione

Tutte le consegne di prodotto devono essere sottoposte a contratto scritto

Emendamento 501
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni consegna ***nell'Unione*** di prodotti agricoli facenti parte di un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari e dallo zucchero, da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto ***è*** oggetto di un contratto scritto tra le parti.	***Uno Stato membro può decidere che*** ogni consegna ***nel suo territorio nazionale*** di prodotti agricoli facenti parte di un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari e dallo zucchero, da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, ***collettore,*** distributore o rivenditore al minuto ***sia*** oggetto di un contratto scritto tra le parti.

Or. de

Emendamento 502
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni consegna nell'Unione di prodotti agricoli facenti parte di un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari ***e*** dallo zucchero, da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto è oggetto di un contratto scritto tra le parti.	Ogni consegna nell'Unione di prodotti agricoli facenti parte di un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari***,*** dallo zucchero***, dalle carni suine, dalle patate, dai semi oleosi, dai prodotti ortofrutticoli***, da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto è oggetto di un contratto scritto tra le parti. ***Gli Stati membri sono autorizzati a prevedere ulteriori esenzioni ove ritenuto necessario.***

Or. en

Emendamento 503
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni consegna nell'Unione di prodotti agricoli facenti parte di un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari e dallo zucchero, da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto è oggetto di un contratto scritto tra le parti.	Ogni consegna nell'Unione di prodotti agricoli facenti parte di un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari***, dalle carni suine, dalle patate, dai semi oleosi*** e dallo zucchero, da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto è oggetto di un contratto scritto tra le parti. ***Gli Stati membri possono prevedere ulteriori***

esenzioni ove ritenuto necessario.

Or. en

Emendamento 504
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Benoit Cassart, Charles Goerens, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni consegna nell'Unione di prodotti agricoli facenti parte di un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari e dallo zucchero, da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto ***è*** oggetto di un contratto scritto tra le parti.	Ogni consegna nell'Unione di prodotti agricoli facenti parte di un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari e dallo zucchero, da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto ***possono essere*** oggetto di un contratto scritto tra le parti.

Or. en

Emendamento 505
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni consegna nell'Unione di prodotti agricoli facenti parte di un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari e dallo zucchero, da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di	Ogni consegna nell'Unione di prodotti agricoli facenti parte di un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari e dallo zucchero, da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di

produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto ***è*** oggetto di un contratto scritto tra le parti.	produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto ***possono essere*** oggetto di un contratto scritto tra le parti.

Or. en

Emendamento 506
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale contratto ***soddisfa*** le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 8.	Tale contratto ***dovrebbe soddisfare*** le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 8.

Or. de

Emendamento 507
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la consegna di prodotti agricoli da parte di un produttore diverso da un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto;	***soppresso***

Or. it

Motivazione

Coerentemente con l'AM precedente, tutte le consegne devono essere sottoposte a contratto scritto

Emendamento 508
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la consegna di prodotti agricoli da parte di ***un produttore diverso da un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto*** sia oggetto di un contratto scritto;	a) la consegna di prodotti agricoli da parte di ***o verso gli operatori che non sono disciplinati dal paragrafo 1*** sia oggetto di un contratto scritto;

Or. en

Motivazione

Si mira a includere la possibilità per gli Stati membri di esigere che i contratti scritti obbligatori siano estesi a fasi che vanno oltre la produzione di prodotti agricoli (trasformazione e commercializzazione, escluse le vendite al consumatore finale).

Emendamento 509
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
La lettera b) il primo acquirente di prodotti agricoli ***debba*** presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna di prodotti agricoli da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori.	La lettera b) il primo acquirente di prodotti agricoli ***potrebbe*** presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna di prodotti agricoli da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori.

Or. en

Emendamento 510
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un*** accordo ***sulla conclusione di un contratto*** di cui ai paragrafi 1 e 2 ***o sulla revisione di tale contratto***.	Gli Stati membri ***provvedono affinché, in caso di mancato*** accordo ***sulla formalizzazione, l'interpretazione o l'adempimento dei contratti*** di cui ai paragrafi 1 e 2***, le parti possano richiedere una mediazione che garantisca, in ogni caso, una procedura imparziale e in cui le parti intervengano con piena parità di opportunità***.

Or. en

Emendamento 511
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione ***per*** i casi in cui non vi sia un accordo sulla conclusione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto.	Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione***, che dovrà rimanere completamente volontario per tutte le parti al fine di coprire, qualora lo si desideri,*** i casi in cui non vi sia un accordo sulla conclusione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto.

Or. es

Emendamento 512
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo sulla conclusione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto.	Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo sulla conclusione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto. ***Il ricorso al meccanismo di mediazione sarà volontario per le parti contraenti.***

Or. en

Emendamento 513
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo sulla conclusione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto.	Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione***, che mantiene un carattere volontario per tutte le parti,*** per i casi in cui***, se del caso,*** non vi sia un accordo sulla conclusione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto.

Or. en

Emendamento 514
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo sulla conclusione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto.	Gli Stati membri istituiscono ***e finanziano*** un meccanismo di mediazione ***volontario*** per i casi in cui non vi sia un accordo sulla conclusione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto.

Or. en

Emendamento 515
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui ***non vi sia un accordo sulla conclusione di*** un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o ***sulla*** revisione di tale contratto.	Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui ***sorgano controversie da*** un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o ***dalla*** revisione di tale contratto.

Or. de

Emendamento 516
Carlo Fidanza, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il meccanismo di mediazione deve prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni

rappresentative degli agricoltori.

Or. en

Emendamento 517
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai meccanismi di mediazione ***istituiti*** nel proprio territorio.	Gli Stati membri informano la Commissione in merito ***al quadro giuridico o*** ai meccanismi di meccanismi di mediazione ***disponibili*** nel proprio territorio.

Or. en

Emendamento 518
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il meccanismo di mediazione deve prevedere la partecipazione dei membri delle organizzazioni agricole di rappresentanza.

Or. it

Motivazione

È necessario garantire un'assistenza tecnico-specializzata adeguata agli agricoltori, che sono la parte più debole della catena alimentare

Emendamento 519
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***è*** stipulato/a prima della consegna;	(a) ***dovrebbe essere*** stipulato/a prima della consegna;

Or. de

Emendamento 520
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) è stipulato/a prima della consegna;	a) è stipulato/a prima della consegna ***o prima del trasferimento della proprietà***;

Or. en

Motivazione

Nei mercati dei prodotti agricoli di base, in particolare nel settore dei cereali e dei semi oleosi, le pratiche commerciali distinguono tra consegna e trasferimento della proprietà. È comune che i prodotti siano consegnati agli impianti di stoccaggio prima che la vendita sia finalizzata e che il trasferimento della proprietà avvenga solo successivamente. Limitare i tempi dei contratti solo a prima della consegna non sarebbe in linea con le prassi settoriali consolidate e potrebbe perturbare le operazioni commerciali. Consentire la conclusione dei contratti prima della consegna o prima del trasferimento della proprietà riflette le realtà del mercato di diversi settori e preserva la necessaria flessibilità operativa lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Emendamento 521
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è stipulato/a per iscritto e	***soppresso***

Or. de

Emendamento 522
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il prezzo da pagare alla consegna, che:	i) il prezzo da pagare alla consegna, che ***copra come minimo il costo di produzione, compresa un'equa remunerazione per il produttore, nonché tutti i costi relativi ai requisiti supplementari, e che***:

Or. it

Motivazione

Al fine di garantire un'equa remunerazione agli agricoltori, anche il prezzo o gli indicatori pertinenti utilizzati per determinarlo devono basarsi sui costi di produzione.

Emendamento 523
Carlo Fidanza, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il prezzo da pagare alla consegna,	i) il prezzo da pagare alla consegna

che:	***copre, come minimo, il costo di produzione, compresa un'equa retribuzione per il produttore, nonché tutti i costi relativi a requisiti aggiuntivi***, ***e***:

Or. en

Emendamento 524
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il prezzo da pagare alla consegna, che:	i) il prezzo da pagare alla consegna, che ***dovrebbe coprire i costi di produzione, compresa l'equa retribuzione del produttore e tutti i costi relativi ai requisiti aggiuntivi, e***:

Or. ro

Emendamento 525
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il prezzo da pagare alla consegna, ***che***:	i) il prezzo da pagare alla consegna ***copre il costo di produzione nonché tutti i costi relativi a requisiti aggiuntivi***, ***e***:

Or. en

Emendamento 526
Cristina Maestre, Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Elena Sancho Murillo, Eric

Sargiacomo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il prezzo da pagare alla consegna, che:	i) il prezzo da pagare alla consegna***, con l'indicazione esplicita di tutti i pagamenti, compresi gli sconti applicabili***, che:

Or. en

Emendamento 527
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è fisso ed è stabilito nel contratto ***o***	– è fisso ed è stabilito nel contratto ***e copre almeno i costi totali di produzione, compresa l'equa retribuzione dei produttori e i costi totali per i servizi aggiuntivi***;

Or. en

Emendamento 528
Anna Strolenberg, Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

– è fisso ed è stabilito nel contratto o	– è fisso ed è stabilito nel contratto ***e i prezzi coprono i costi di produzione calcolati e includono un'equa retribuzione*** o

Or. en

Emendamento 529
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri ***e, se del caso, le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 1,*** possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. ***Tali indicatori sono definiti a livello regionale e/o nazionale e pubblicati online allo scopo di essere utilizzati nei contratti.*** Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;

Or. ro

Emendamento 530
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato***, nell'inflazione*** e nei costi di produzione, ***includendo espressamente il costo della manodopera, nonché*** le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare***, dati forniti da organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157, paragrafo 1 e dati dell'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE***. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;

Or. pt

Emendamento 531
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto***, che*** comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto ***e copre almeno i costi totali di produzione, compresa l'equa retribuzione dei produttori e i costi totali***

facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;	***per i servizi aggiuntivi***; ***tali fattori*** comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono ***i costi reali di produzione, compresa la retribuzione dell'agricoltore,*** cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;

Or. en

Emendamento 532
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto***, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione,*** le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano	– è calcolato combinando vari fattori ***oggettivi, verificabili, non manipolabili*** stabiliti nel contratto, ***tra cui*** le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti agricoli consegnati***. Il prezzo da pagare tiene conto delle variazioni delle condizioni di mercato e delle variazioni degli elementi rilevanti dei costi di produzione***; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;

pertinente;

Or. en

Emendamento 533
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che ***riflettono*** cambiamenti nelle condizioni di mercato ***e nei costi di produzione***, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che ***rispettano i costi reali di produzione, inclusa la remunerazione dell'agricoltore,*** cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare ***o grazie ai dati trasmessi da organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157, paragrafo 1***. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;

Or. fr

Emendamento 534
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti ***sono libere di*** fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente***;***	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti ***devono*** fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente ***affinché il prezzo finale copra i costi di produzione, inclusa la remunerazione dell'agricoltore.***

Or. fr

Emendamento 535
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è ***calcolato*** combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che ***comprendono*** indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che ***riflettono*** cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare	– è ***variabile e determinato*** combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che ***possono comprendere*** indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che ***possono riflettere*** cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera

riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;	alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;

Or. en

Emendamento 536
Norbert Lins, Marion Walsmann, Christine Schneider, Lena Düpont, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è ***calcolato*** combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che ***comprendono*** indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che ***riflettono*** cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti ***agricoli*** consegnati***;*** a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore ***che ritengano pertinente***;	– è ***variabile e determinato*** combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che ***possono comprendere*** indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che ***possono riflettere*** cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti ***lattiero-caseari*** consegnati***.*** A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore***;***

Or. en

Emendamento 537
Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che ***comprendono*** indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato ***e nei costi di produzione***, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che ***possono comprendere*** indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;

Or. en

Emendamento 538
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato ***e nei costi di produzione***, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono ***ad esempio*** indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;

Or. de

Emendamento 539
Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi, Sebastian Everding, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, ***che*** comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto ***e copre almeno i costi totali di produzione, compresa l'equa retribuzione dei produttori e i costi totali per i servizi aggiuntivi***; ***tali fattori*** comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;

Or. en

Emendamento 540
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto ***e copre almeno i costi totali di produzione, compresa l'equa retribuzione dei produttori e i costi totali per i servizi aggiuntivi***, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;

Or. en

Emendamento 541
Carola Rackete

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono ***i costi reali di produzione, compresa la retribuzione dell'agricoltore, i*** cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti

parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;	la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;

Or. en

Emendamento 542
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori***, che includono i costi di produzione,*** secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;

Or. en

Emendamento 543
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente***;***	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, ***che includono i costi di produzione,*** secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente ***o***

Or. it

Emendamento 544
Anna Strolenberg, Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare	– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione***, ivi compresa un'equa retribuzione***, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le

riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;	parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;

Or. en

Emendamento 545
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– è determinato facendo riferimento ai prezzi rilevati nei Centri Agroalimentari all'ingrosso, che rappresentano un contesto di mercato trasparente, basato su una pluralità di operatori e su transazioni documentate. Tali prezzi costituiscono un riferimento attendibile per la determinazione di un valore equo dei prodotti agricoli, anche in combinazione con altri criteri contrattualmente stabiliti.

Or. it

Emendamento 546
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) gli indicatori utilizzati devono includere dati sui costi reali di produzione, pubblicati da osservatori indipendenti o da autorità competenti, al fine di garantire la trasparenza dei

	margini e la sostenibilità economica dei prezzi negoziati;

Or. fr

Emendamento 547
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) la quantità e la qualità dei prodotti agricoli interessati che possono o devono essere consegnate e il calendario di tali consegne;	ii) la quantità e la qualità dei prodotti agricoli interessati che possono o devono essere consegnate***, accompagnate da una relazione di analisi del prodotto approvata da entrambe le parti,*** e il calendario di tali consegne;

Or. ro

Motivazione

La relazione di analisi, approvata da entrambe le parti, aiuterà l'agricoltore a ottenere un prezzo equo per i prodotti consegnati.

Emendamento 548
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. ***Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene anche una clausola di revisione che può essere attivata, in particolare,***	iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione.

dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;

Or. de

Emendamento 549
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. ***Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene anche una clausola di revisione che può essere attivata, in particolare, dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;***	iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione.

Or. en

Motivazione

La clausola di revisione proposta non è adatta alle realtà del settore dei cereali e dei semi oleosi e non serve gli interessi degli acquirenti né quelli dei venditori. In questo mercato, i contratti sono spesso conclusi con largo anticipo. Gli agricoltori normalmente vendono parti del loro raccolto in momenti diversi durante l'anno come parte della loro strategia di gestione del rischio, una pratica rispecchiata dalle fasi successive della catena di approvvigionamento per garantire la continua disponibilità delle forniture.

Consentire ai produttori di recedere unilateralmente dai contratti conclusi con più di sei mesi di anticipo pregiudicherebbe la sicurezza degli attori a valle che sono già vincolati contrattualmente e non possono facilmente rinegoziare i loro impegni.

Questa incertezza rischierebbe di incoraggiare gli operatori a orientarsi verso l'approvvigionamento da paesi terzi, dove l'affidabilità dell'approvvigionamento è percepita come più elevata. In alternativa, i commercianti valuterebbero l'aumento del rischio, con conseguente riduzione dei prezzi alla produzione. Entrambe le conseguenze, in ultima analisi, danneggerebbero gli agricoltori tedeschi ed europei piuttosto che rafforzare la loro posizione.

Emendamento 550
Cristina Maestre, Stefano Bonaccini, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene ***anche*** una clausola di revisione che può essere attivata, in particolare, dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;	iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, ***gli Stati membri possono altresì decidere che*** il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata, in particolare, dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;

Or. en

Emendamento 551
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene anche una clausola di revisione che può essere attivata, in particolare, dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;	iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene anche una clausola di revisione che può essere attivata, in particolare, dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori***, sulla base di scenari di forza maggiore, tra cui, tra gli altri, condizioni meteorologiche estreme, epidemie di malattie animali, tensioni***

geopolitiche o altre ragioni tali per cui il prezzo concordato non copre più i costi degli agricoltori;

Or. en

Emendamento 552
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene anche una clausola di revisione che può essere attivata, in particolare, dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;	iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene anche una clausola di revisione che può essere attivata, in particolare, dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori; ***tale clausola di revisione può essere attivata in qualsiasi momento dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori in casi di forza maggiore.***

Or. ro

Emendamento 553
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con	iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con

clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene anche una clausola di revisione che può essere attivata, in particolare, dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;	clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi ***(12 mesi per i settori che trattano sui mercati a termine, come quello dei cereali)***, il contratto contiene anche una clausola di revisione che può essere attivata, in particolare, dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;

Or. pt

Emendamento 554
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a ***sei*** mesi, il contratto contiene anche una clausola di revisione che può essere attivata, in particolare, dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;	iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a ***dodici*** mesi, il contratto contiene anche una clausola di revisione che può essere attivata, in particolare, dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;

Or. en

Emendamento 555
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vi bis) il momento in cui il rischio si trasferisce dall'agricoltore, dall'organizzazione di produttori o dall'associazione di organizzazioni di produttori al trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto;

Or. en

Emendamento 556
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, non ***è*** necessario redigere un contratto scritto o un'offerta di contratto scritta nei casi seguenti:	5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, ***può*** non ***essere*** necessario redigere un contratto scritto o un'offerta di contratto scritta nei casi seguenti:

Or. en

Emendamento 557
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale	***soppresso***

organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi effetti analoghi a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c);

Or. en

Emendamento 558
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio***, *a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi effetti analoghi a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c)***;	(a) i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio;

Or. es

Emendamento 559
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una	(a) i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una

cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio***, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi effetti analoghi a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c)***;	cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio;

Or. es

Emendamento 560
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio***, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi effetti analoghi a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c);***	a) i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio**.**

Or. en

Emendamento 561
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio***, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi effetti analoghi a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c)***;	a) i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio;

Or. en

Emendamento 562
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio***, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi effetti analoghi a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c)***;	a) i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio;

Or. en

Emendamento 563
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio***, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi effetti analoghi a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c)***;	a) i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio;

Or. en

Motivazione

Questo tipo di condizioni sta attualmente causando un enorme onere burocratico a carico delle cooperative negli Stati membri in cui si applica già una norma analoga, come nel caso della Spagna.

Emendamento 564
Carola Rackete

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni ***aventi effetti analoghi a quelli*** di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c);	a) i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni ***identiche a quelle*** di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c)***, o che vanno al di là di queste ultime***;

Or. en

Emendamento 565
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori ***o di una cooperativa*** all'organizzazione di produttori ***o alla cooperativa*** della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori ***o cooperativa*** o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi effetti analoghi a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c);	a) i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori all'organizzazione di produttori della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi effetti analoghi a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c);

Or. en

Emendamento 566
Cristina Maestre, Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni	a) i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni

aventi ***effetti*** analoghi a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c);	aventi ***obiettivi*** analoghi a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c);

Or. en

Emendamento 567
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
La lettera b) il primo acquirente dei prodotti agricoli in questione è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il testo proposto inverte quanto attualmente stabilito nell'OCM, includendo nella legislazione vigente tutti i contratti scritti se uno Stato membro ha scelto di applicarli. Escludendo dall'obbligo il primo acquirente non avente più di 49 lavoratori e un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, lascerebbe la grande maggioranza degli agricoltori europei senza tutele. Con il testo proposto, solo il 7,03 % delle industrie lattiero-casearie dell'UE potrebbe essere incluso nell'obbligo o, nel caso della Spagna, non sarebbe più tutelato il 95,11 % delle industrie lattiero-casearie, che attualmente dispongono di tale protezione contro eventuali abusi.

Emendamento 568
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
La lettera b) il primo acquirente dei	***soppresso***

prodotti agricoli in questione è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;

Or. en

Emendamento 569
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
La lettera b) il primo acquirente dei prodotti agricoli in questione è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 570
Carlo Fidanza, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
La lettera b) il primo acquirente dei prodotti agricoli in questione è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 571
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
La lettera b) il primo acquirente dei prodotti agricoli in questione è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 572
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
La lettera b) il primo acquirente dei prodotti agricoli in questione è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 573
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il primo acquirente dei prodotti agricoli in questione è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;	***soppresso***

Or. pl

Emendamento 574
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) Le disposizioni di cui all'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), punto iii), non si applicano ai settori dei cereali, dei semi oleosi e delle colture proteiche.

Or. en

Emendamento 575
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la consegna e il pagamento dei prodotti agricoli in questione avvengono simultaneamente;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 576
Cristina Maestre, Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la consegna e il pagamento dei prodotti agricoli in questione avvengono simultaneamente;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il testo è incluso nel paragrafo 6.

Emendamento 577
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) il primo acquirente dei prodotti agricoli in questione è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE[1 bis];
	[1 bis] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

Or. pl

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter decidere in merito a un'eventuale esenzione dall'obbligo di detenere contratti qualora il primo acquirente sia una microimpresa o una piccola impresa.

Emendamento 578
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) nei casi in cui l'agricoltore/produttore, l'organizzazione di produttori o la cooperativa preferiscono consegnare i prodotti senza un contratto scritto.

Or. en

Motivazione

A un agricoltore che per qualsiasi motivo preferisce vendere i propri prodotti senza un contratto scritto dovrebbe essere concessa la libertà di farlo. Ci possono essere una serie di motivi per cui l'agricoltore/la cooperativa/l'organizzazione di produttori può preferire la vendita senza un contratto scritto, come la vendita rapida di piccole quantità, gli oneri amministrativi, l'imprenditorialità, ecc.

Emendamento 579
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La disposizione relativa ai costi di produzione non dovrebbe applicarsi ai settori dei cereali, dei semi oleosi, delle colture proteiche e delle carni suine. Le disposizioni di cui al punto iii) relative

	alla clausola di revisione non dovrebbero applicarsi ai settori dei cereali, dei semi oleosi e delle colture proteiche.

Or. en

Emendamento 580
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri possono decidere che non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta in uno o più dei casi seguenti:	***soppresso***
a) la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una determinata soglia di valore stabilita dallo Stato membro e non superiore a 10 000 EUR;	
La lettera b) la consegna riguarda prodotti agricoli soggetti a fluttuazioni stagionali dell'offerta o della domanda o a deperibilità;	
c) la consegna riguarda prodotti agricoli soggetti a pratiche di vendita tradizionali o abituali.	

Or. en

Emendamento 581
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Gli Stati membri possono decidere che*** non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta ***in uno o più dei*** casi seguenti:	6. ***In deroga ai paragrafi 1 e 2,*** non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta ***nei*** casi seguenti:

Or. en

Emendamento 582
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una determinata soglia di valore stabilita dallo Stato membro e non superiore a 10 000 EUR;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 583
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una determinata soglia di valore stabilita dallo Stato membro e non superiore a 10 000 EUR;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 584
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una determinata soglia di valore stabilita dallo Stato membro e non superiore a 10 000 EUR;	***soppresso***

Or. it

Motivazione

La deroga al contratto scritto o all'offerta scritta di contratto, nel caso delle PMI, dovrebbe essere volontaria

Emendamento 585
Carlo Fidanza, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***la consegna riguarda*** prodotti ***di valore pari o inferiore a una determinata soglia di valore stabilita dallo Stato membro e non superiore a 10 000 EUR***;	a) ***il primo acquirente dei*** prodotti ***agricoli in questione è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE***;

Or. en

Emendamento 586
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una determinata soglia di valore stabilita dallo Stato membro e non superiore a ***10 000*** EUR;	a) la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una determinata soglia di valore stabilita dallo Stato membro e non superiore a ***1 000*** EUR;

Or. en

Motivazione

Secondo Eurostat, le aziende agricole dell'Unione europea (UE) con meno di 8 000 EUR di produzione standard rappresentano il 76,4 %, a cui vanno aggiunti quelli degli strati seguenti che vendono le loro produzioni più di una volta all'anno

Emendamento 587
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una determinata soglia di valore stabilita dallo Stato membro ***e non superiore a 10 000 EUR***;	a) la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una determinata soglia di valore stabilita dallo Stato membro;

Or. en

Emendamento 588
Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

a bis) la conclusione del contratto e il pagamento per i prodotti agricoli hanno luogo al momento della consegna* (*ultimi 5 giorni lavorativi dopo i controlli di qualità obbligatori (ad esempio la classificazione).

Or. en

Motivazione

Risulta in tal modo possibile trovare un equilibrio tra la garanzia di un pagamento rapido all'agricoltore e la possibilità per il trasformatore di effettuare i necessari controlli di qualità obbligatori e i successivi pagamenti.

Emendamento 589
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) il primo acquirente dei prodotti agricoli in questione è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE;

Or. it

Emendamento 590
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) il primo acquirente dei prodotti agricoli in questione è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della

raccomandazione 2003/361/CE;

Or. en

Emendamento 591
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
La lettera b) la consegna riguarda prodotti agricoli soggetti a fluttuazioni stagionali dell'offerta o della domanda o a deperibilità;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 592
Carlo Fidanza, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
La lettera b) la consegna riguarda prodotti agricoli soggetti a fluttuazioni stagionali dell'offerta o della domanda o a deperibilità;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 593
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la consegna riguarda prodotti agricoli soggetti a fluttuazioni stagionali dell'offerta o della domanda o a deperibilità;	***soppresso***

Or. it

Motivazione

Anche in questo caso, come l'AM precedente, si ritiene che la deroga al contratto scritto o all'offerta scritta di contratto nel caso delle PMI non dovrebbe essere volontaria.

Emendamento 594
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) la consegna riguarda prodotti agricoli soggetti a pratiche di vendita tradizionali o consuetudinarie;

Or. it

Emendamento 595
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la consegna riguarda prodotti agricoli soggetti a pratiche di vendita	c) la consegna riguarda prodotti agricoli soggetti a pratiche di vendita

tradizionali ***o abituali***.	tradizionali.

Or. en

Emendamento 596
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) gli Stati membri possono, qualora lo ritengano necessario e motivando tale decisione, su richiesta di un'organizzazione professionale riconosciuta a norma dell'articolo 157, paragrafo 1, o, in sua mancanza, di un'organizzazione considerata rappresentativa di un intero settore agricolo, decidere di esentare determinati settori specifici dall'obbligo di stipulare un contratto scritto previsto dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a eccezione del settore del latte, dello zucchero, delle carni bovine, ovine, caprine e suine, del pollame e del vino. Tale esenzione si applica fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

Or. fr

Emendamento 597
Cristina Maestre, Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 6 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

c bis) la consegna e il pagamento dei prodotti agricoli in questione avvengono simultaneamente;

Or. en

Emendamento 598
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 6 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Gli Stati membri possono, su richiesta di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta a norma dell'articolo 157, paragrafo 1, o, in sua mancanza, di un'organizzazione considerata rappresentativa di un intero settore agricolo, decidere di esentare determinati settori specifici dall'obbligo di stipulare un contratto scritto previsto dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tale esenzione si applica fatte salve le disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'esclusione esplicita del settore lattiero-caseario non è giuridicamente necessaria, in quanto l'articolo 168 non si applica al latte, che è già contemplato dall'articolo 148. L'emendamento mantiene l'intenzione del relatore, garantendo nel contempo la coerenza giuridica ed evitando confusione sull'ambito di applicazione dell'articolo 168.

Emendamento 599
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se a norma del paragrafo 5, lettere b), c) e d), o del paragrafo 6, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può ***esigere*** che la consegna di prodotti agricoli a un trasformatore, un distributore o un rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.	7. Se a norma del paragrafo 5, lettere b), c) e d), o del paragrafo 6, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può ***richiedere*** che la consegna di prodotti agricoli a un trasformatore, un distributore o un rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.

Or. en

Emendamento 600
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se a norma del paragrafo 5, ***lettere b), c) e*** d)***, o del paragrafo 6***, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di prodotti agricoli a un trasformatore, un distributore o un rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.	7. Se a norma del paragrafo 5, ***lettera*** d), non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di prodotti agricoli a un trasformatore, un distributore o un rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.

Or. en

Emendamento 601
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se a norma del paragrafo 5, lettere b)***, c) e d)***, o del paragrafo 6, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di prodotti agricoli a un trasformatore, un distributore o un rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.	7. Se a norma del paragrafo 5, lettere b) ***e c)***, o del paragrafo 6, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di prodotti agricoli a un trasformatore, un distributore o un rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.

Or. en

Motivazione

Non sussiste alcun rapporto contrattuale in una donazione.

Emendamento 602
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se a norma del paragrafo 5, lettere ***b),*** c) e d), o del paragrafo 6, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere	7. Se a norma del paragrafo 5, lettere c) e d), o del paragrafo 6, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere

che la consegna di prodotti agricoli a un trasformatore, un distributore o un rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.	che la consegna di prodotti agricoli a un trasformatore, un distributore o un rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.

Or. en

Motivazione

Coerenza con gli emendamenti presentati

Emendamento 603
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli ***conclusi tra agricoltori, organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori e trasformatori, distributori o rivenditori al minuto***, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.	Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti ***fatti salvi i requisiti aggiuntivi introdotti dagli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 604
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi tra agricoltori, organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori e trasformatori, distributori o rivenditori al minuto, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.	Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi tra agricoltori, organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori e trasformatori, distributori o rivenditori al minuto, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti***, rispettando un margine di profitto minimo approvato dagli agricoltori***.

Or. ro

Motivazione

Oltre ai costi di produzione degli agricoltori, deve esserci anche un profitto minimo garantito, per garantire che la produzione non sia in perdita.

Emendamento 605
Cristina Maestre, Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono stabilire uno o più degli elementi seguenti:	***In aggiunta,*** gli Stati membri possono stabilire uno o più degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 606
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 8 – comma 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*

ii) una durata minima di almeno sei mesi che non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;	***soppresso***

Or. it

Motivazione

Lasciare a uno Stato membro la possibilità di istituire la durata minima obbligatoria di 6 mesi per i contratti scritti non risponde alle esigenze di alcuni tipi di cessioni e rischia di essere inapplicabile.

Emendamento 607
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 8 – comma 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) un termine per il pagamento che non deve superare i 30 giorni, a meno che non sia diversamente previsto da un accordo concluso da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori.

Or. en

Emendamento 608
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri possono imporre all'acquirente di prodotti agricoli di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 prima della consegna di tali	***soppresso***

prodotti da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.

Or. fr

Emendamento 609
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Benoit Cassart, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri possono imporre all'acquirente di prodotti agricoli di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 prima della consegna di tali prodotti da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 610
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri possono imporre all'acquirente di prodotti agricoli di registrare i contratti scritti di cui al	9. Gli Stati membri possono imporre all'acquirente di prodotti agricoli di registrare i contratti scritti di cui al

paragrafo 1 ***prima della consegna di tali prodotti da parte dell'***agricoltore***, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un*** trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.	paragrafo 1 ***tra l'***agricoltore ***e il*** trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.

Or. en

Motivazione

Suddetta disposizione implicherebbe l'obbligo, per chi acquista da una cooperativa agroalimentare, sia di primo che di secondo grado, di registrare il contratto, ad eccezione della società non cooperativa. I clienti delle società cooperative, di fronte alla prospettiva di integrare una complessa operazione di registrazione dei contratti nel registro, avrebbero un incentivo ad acquistare da società non cooperative, pertanto si creerebbe una situazione di svantaggio competitivo ingiustificata e dannosa per il modello di business cooperativo.

Emendamento 611
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri possono imporre all'acquirente di prodotti agricoli di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 prima della consegna di tali prodotti da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.	9. Gli Stati membri possono imporre all'acquirente di prodotti agricoli di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 prima della consegna di tali prodotti da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio***, tranne quando si tratta della consegna di prodotti di cui ai paragrafi 5 e 6***.

Or. en

Emendamento 612
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri possono imporre all'acquirente di prodotti agricoli di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 prima della consegna di tali prodotti da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.	9. Gli Stati membri possono imporre all'acquirente di prodotti agricoli di registrare ***e di mettere a disposizione delle autorità competenti per la mediazione*** i contratti scritti di cui al paragrafo 1 prima della consegna di tali prodotti da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.

Or. fr

Emendamento 613
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri possono imporre all'acquirente di prodotti agricoli di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 prima della consegna di tali prodotti da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.	9. Gli Stati membri***, nei casi in cui sia giustificato,*** possono imporre all'acquirente di prodotti agricoli di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 prima della consegna di tali prodotti da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.

Or. en

Emendamento 614
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. In deroga a quanto sopra disposto, sono da ritenersi esclusi da tali obblighi di registrazione preliminare dei contratti scritti quelli conclusi nel settore ortofrutticolo, dove le transazioni sono caratterizzate da tempistiche e modalità estremamente rapide e concitate;

Or. it

Motivazione

Le modalità e tempistiche dei contratti conclusi nel settore ortofrutticolo mal si conciliano con gli obblighi di registrazione preliminare previsti dal punto 9 di tale articolo

Emendamento 615
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 188 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis) È aggiunto il seguente articolo 188 bis:
	Tolleranza all'importazione sui livelli massimi di residui
	Gli alimenti e i mangimi di origine vegetale e animale possono essere importati da paesi terzi solo se rispettano gli obblighi relativi ai livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari in vigore per gli alimenti e i mangimi prodotti nell'Unione.

Per quanto riguarda le sostanze attive non approvate nell'UE per motivi connessi alla protezione dei consumatori (comprese in particolare le sostanze attive che non soddisfano i criteri di approvazione di cui all'allegato II, punti da 3.6.2 a 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009) o per motivi ambientali di natura globale (comprese le sostanze attive che non soddisfano i criteri di approvazione di cui ai punti da 3.7.1 a 3.7.3 e ai punti da 3.8.2 a 3.8.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009), quanto prima ed entro il 1° gennaio 2027:

i) le tolleranze all'importazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 396/2005 non sono concesse né mantenute e

ii) i limiti del Codex (CXL) di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 396/2005 non sono né attuati né mantenuti.

iii) I livelli massimi di residui sono ridotti al "limite di determinazione" definito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Or. en

Emendamento 616
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 188 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis) L'articolo 188 è così modificato:
	dopo il paragrafo 3, è aggiunto il seguente paragrafo:
	3 bis (nuovo) Gli alimenti e i mangimi di origine vegetale e animale possono essere importati da paesi terzi solo se rispettano

gli obblighi relativi ai livelli massimi di residui di antiparassitari per alimenti e mangimi prodotti nell'Unione.

Or. en

Emendamento 617
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 189

Testo in vigore	*Emendamento*
	6 bis) L'articolo 189 è sostituito dal seguente:
Importazioni di canapa	"Importazioni di canapa
1. I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:	1. I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste ***all'articolo 32, paragrafo 6, e all'articolo 35, paragrafo 3, del*** regolamento (UE) n. ***…/2013***;	a) la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste ***dal*** regolamento (CE) n. ***2021/2115;***
b) i semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 20 destinati alla semina sono corredati della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma ***dell'articolo 32, paragrafo 6, e dell'articolo 35, paragrafo 3,*** del regolamento (UE) n. ***…/2013***;	b) i semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 20 destinati alla semina sono corredati della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma del regolamento (UE) n. ***…2021/2115***;
c) i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91, possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.	c) i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91, possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.
2. Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli	***d) le sommità fiorite di canapa sono corredate della prova che il tasso di***

Stati membri nel rispetto del TFUE e degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC.	***tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma del regolamento (UE) n. 2021/2115 e sono importate esclusivamente da importatori autorizzati dagli Stati membri.***
	2. Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del TFUE e degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20241108)

Emendamento 618
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 172 ter

Testo in vigore	*Emendamento*
	(6 bis) l'articolo 172 ter è sostituito dal seguente:
Orientamenti delle organizzazioni interprofessionali per la vendita di uve per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta	***"***Orientamenti ***di prezzo da parte*** delle organizzazioni interprofessionali ***e dei gruppi di produttori riconosciuti conformemente al regolamento (UE) 2024/1143*** per la vendita di uve***, di mosti e di vini sfusi*** per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta
In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le organizzazioni interprofessionali riconosciute ***a norma*** dell'articolo 157 del presente regolamento operanti nel settore vitivinicolo possono fornire indicatori di orientamento sui prezzi non vincolanti riguardo alla vendita di uve ***destinate alla*** produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, a condizione che tale	In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le organizzazioni interprofessionali riconosciute ***ai sensi*** dell'articolo 157 del presente regolamento ***e i gruppi di produttori riconosciuti conformemente al regolamento (UE) 2024/1143*** operanti nel settore vitivinicolo possono fornire indicatori di orientamento sui prezzi non vincolanti riguardo alla vendita di uve***, di mosti e di vini sfusi utilizzati per la***

orientamento non elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.	produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, a condizione che tale orientamento non elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.***";***

Or. fr

(02013R1308)

Motivazione

Tale emendamento mira ad aggiungere i mosti e i vini sfusi all'elenco dei prodotti che possono beneficiare di un orientamento di prezzo. Oltre alle organizzazioni interprofessionali che gestiscono un'indicazione geografica, l'emendamento estende tale opzione ai gruppi di produttori riconosciuti dal regolamento (UE) 2024/1143.

Emendamento 619
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sostegno alla vitalità economica delle ***piccole*** aziende agricole che dipendono prevalentemente da manodopera familiare ***con una produzione standard, quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio[11], non superiore a 100 000 EUR***;	d) sostegno alla vitalità economica delle aziende agricole che dipendono prevalentemente da manodopera familiare;

[11] Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj).

Or. es

Emendamento 620
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sostegno alla vitalità economica delle ***piccole*** aziende agricole che dipendono prevalentemente da manodopera familiare ***con una produzione standard, quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio[11], non superiore a 100 000 EUR***;	d) sostegno alla vitalità economica delle aziende agricole che dipendono prevalentemente da manodopera familiare;

[11] Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj).

Or. en

Emendamento 621
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sostegno alla vitalità economica delle piccole aziende agricole che dipendono ***prevalentemente*** da manodopera familiare con una produzione standard, quale definita all'articolo 2, punto	d) sostegno alla vitalità economica delle piccole aziende agricole che dipendono da manodopera familiare con una produzione standard, quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento

8), del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio[11], non superiore a 100 000 EUR;	(CE) n. 1217/2009 del Consiglio[11], non superiore a 100 000 EUR;
[11] Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj).	11 Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj).

Or. en

Emendamento 622
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole e di trasformazione."***;***	(f) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole e di trasformazione ***in linea con le norme stabilite dalla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro***."

Or. ro

Emendamento 623
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) lotta contro gli squilibri di potere nella filiera mediante la regolamentazione delle centrali di committenza

transfrontaliere, in particolare attraverso regole comuni sulla trasparenza contrattuale, sulla ripartizione equa del valore e sul divieto di alcune pratiche di compressione dei prezzi.

Or. fr

Emendamento 624
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) garantire agli agricoltori un reddito adeguato che copra i costi di produzione e rafforzi la loro posizione lungo tutta la catena del valore.

Or. pt

Emendamento 625
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) promozione della produzione agricola locale;

Or. fr

Emendamento 626
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f ter) garanzia per gli agricoltori di un reddito stabile ed equo e di una posizione forte lungo tutta la catena del valore;

Or. fr

Emendamento 627
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f ter) contribuire allo sviluppo e all'attrattiva delle zone rurali.

Or. pt

Emendamento 628
Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f quater) contribuzione alla valorizzazione delle zone rurali e del patrimonio culturale e gastronomico al fine di promuovere l'educazione su temi legati alla sicurezza alimentare e a regimi alimentari equilibrati.

Or. fr

Emendamento 629
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f quater) utilizzare investimenti che consentano un uso efficiente delle risorse idriche.

Or. pt

Emendamento 630
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f quinquies) utilizzare in miglior modo gli effluenti zootecnici e la produzione di energia;

Or. pt

Emendamento 631
Galato Alexandraki, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	a bis) promuovere la sovranità alimentare nazionale, la produzione interna e l'autosufficienza alimentare all'interno degli Stati membri, nel rispetto delle pratiche di produzione tradizionali.

Or. el

Emendamento 632
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal [due anni dopo l'entrata in vigore] i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda l'attuazione delle norme di sostenibilità volte a contribuire a uno o più degli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere d), e) e f).	A decorrere dal [due anni dopo l'entrata in vigore] i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda l'attuazione delle norme di sostenibilità volte a contribuire a uno o più degli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere d), e) e f), ***f bis), f ter), f quater) e f quinquies)***.

Or. pt

Emendamento 633
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 219 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) All'articolo 219, è inserito un nuovo paragrafo 4:

"(4) Quando il prezzo di mercato scende al di sotto di una determinata soglia, flessibile, indicizzata ai costi medi di produzione e fissata dall'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE (AFCO), la Commissione europea mette in atto, a seconda della situazione del mercato e del settore interessato, misure di sostegno ai produttori del settore interessato, che, nel corso di un periodo determinato, riducono volontariamente la loro produzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

i) Gli aiuti sono concessi sulla base di una domanda dei produttori, presentata nello Stato membro nel quale essi sono stabiliti, utilizzando il metodo previsto dallo Stato membro interessato.

ii) Al fine di garantire che tale sistema sia attuato in modo efficace e corretto, la Commissione stabilisce, sulla base dei dati forniti dalla commissione AFCO:

– il volume o il quantitativo massimo totale della produzione da ridurre a livello di Unione nel quadro del regime di riduzione;

– la durata del periodo di riduzione e, se necessario, la sua proroga;

– l'importo degli aiuti in funzione del volume o del quantitativo della riduzione e le relative modalità di finanziamento;

– i criteri di ammissibilità applicabili ai richiedenti e alle domande;

– le condizioni specifiche per l'attuazione del regime.

Ogni produttore che offre un quantitativo maggiore rispetto a quello fornito durante il periodo di riferimento è tenuto al pagamento di una sanzione di responsabilità di mercato proporzionale alla loro eccedenza di produzione durante il programma di riduzione volontaria".

Or. ro

Motivazione

In caso di turbative del mercato, l'UE ha bisogno di strumenti per regolamentare la produzione che siano rapidi ed efficienti, non comportino costi elevati per il bilancio dell'UE e consentano ai produttori di guadagnarsi da vivere e di smettere di vendere in perdita, garantendo in tal modo che il settore rimanga attraente per i giovani.

Emendamento 634
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) attuazione di un sistema di distribuzione gratuita nelle mense e in altri enti di beneficenza a cui tutti i produttori abbiano accesso;

Or. es

Emendamento 635
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) declassamento delle eccedenze di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica verso i mercati convenzionali;

Or. fr

Emendamento 636
Galato Alexandraki, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) pianificazione della produzione temporanea, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione.	(g) pianificazione della produzione temporanea, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione***, in particolare di prodotti deperibili di origine animale e provenienti da piccole aziende agricole***.

Or. el

Emendamento 637
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora adotti atti di esecuzione conformemente al primo comma del presente articolo, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli Stati membri interessati il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116. Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l'attuazione di tali accordi e decisioni da parte degli operatori interessati.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'utilizzo dei fondi della riserva agricola per combattere gli squilibri del mercato dovrebbe essere respinto. Dovrebbero invece essere rafforzati gli strumenti già disponibili per misure volte ad affrontare gravi squilibri del mercato.

Emendamento 638
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora adotti atti di esecuzione conformemente al primo comma del presente articolo, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli Stati membri interessati il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116. Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l'attuazione di tali accordi e decisioni da parte degli operatori interessati.	Qualora adotti atti di esecuzione conformemente al primo comma del presente articolo, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli Stati membri interessati il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116. Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l'attuazione di tali accordi e decisioni da parte degli operatori interessati. ***La Commissione garantisce che l'utilizzo dei fondi per sostenere le azioni di cui al presente comma non comprometta i pagamenti diretti o il bilancio disponibile per le misure esistenti della riserva agricola o i pagamenti diretti. Se necessario, la Commissione mette a disposizione altri finanziamenti dell'Unione per sostenere le azioni di cui al presente comma.***

Or. en

Emendamento 639
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora adotti atti di esecuzione conformemente al primo comma del presente articolo, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli	Qualora adotti atti di esecuzione conformemente al primo comma del presente articolo, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli

Stati membri interessati il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116. Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l'attuazione di tali accordi e decisioni da parte degli operatori interessati.	Stati membri interessati il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116 ***a condizione che abbia prima valutato la fattibilità di tale sostegno, tenendo conto del suo potenziale impatto sui pagamenti diretti***. Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l'attuazione di tali accordi e decisioni da parte degli operatori interessati.

Or. en

Emendamento 640
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora adotti atti di esecuzione conformemente al primo comma del presente articolo, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli Stati membri interessati il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116. Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l'attuazione di tali accordi e decisioni da parte degli operatori interessati.	Qualora adotti atti di esecuzione conformemente al primo comma del presente articolo, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli Stati membri interessati il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116***, a condizione di valutarne preventivamente la fattibilità, tenendo conto del potenziale impatto sui pagamenti diretti***. Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l'attuazione di tali accordi e decisioni da parte degli operatori interessati.

Or. en

Emendamento 641
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8

Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora adotti atti di esecuzione conformemente al primo comma del presente articolo, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli Stati membri interessati il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116. Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l'attuazione di tali accordi e decisioni da parte degli operatori interessati.	Qualora adotti atti di esecuzione conformemente al primo comma del presente articolo, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli Stati membri interessati il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116***, a condizione di valutarne preventivamente la fattibilità, tenendo conto del potenziale impatto sui pagamenti diretti***. Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l'attuazione di tali accordi e decisioni da parte degli operatori interessati.

Or. en

Emendamento 642
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora adotti atti di esecuzione conformemente al primo comma del presente articolo, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli Stati membri interessati il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116. Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l'attuazione di tali accordi e decisioni da parte degli operatori interessati.	Qualora adotti atti di esecuzione conformemente al primo comma del presente articolo, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli Stati membri interessati il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116***, a condizione che ne venga previamente valutata la fattibilità alla luce delle ripercussioni sui pagamenti diretti***. Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l'attuazione di tali accordi e decisioni da parte degli operatori interessati.

Or. es

Emendamento 643
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora adotti atti di esecuzione conformemente al primo comma del presente articolo, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli Stati membri interessati il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116. Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l'attuazione di tali accordi e decisioni da parte degli operatori interessati.	Qualora adotti atti di esecuzione conformemente al primo comma del presente articolo, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli Stati membri interessati il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116***, con la possibilità di mobilitare immediatamente tale sostegno in caso di crisi***. Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l'attuazione di tali accordi e decisioni da parte degli operatori interessati.

Or. ro

Emendamento 644
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione presenta una relazione di valutazione sui meccanismi di stabilizzazione dei prezzi agricoli, compresi i prezzi minimi basati sui costi di produzione o i pagamenti automatici attivati in caso di calo prolungato dei

prezzi al di sotto delle soglie di redditività.

Or. fr

Emendamento 645
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VIII – parte II bis (nuova)

Testo in vigore	*Emendamento*
	(8 bis) Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Allegato VIII – Parte II bis
	"Carne, prodotti e preparazioni a base di carne
	1. Ai fini della presente parte del presente allegato, per "carne" si intendono le parti commestibili degli animali di cui ai punti da 1.2 a 1.8 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, ivi compreso il sangue. I termini e le denominazioni relativi alla carne, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011, e attualmente utilizzati per designare la carne e i tagli di carne sono riservati esclusivamente alle parti commestibili degli animali.
	2. Per "preparazioni a base di carne" si intende la carne fresca, compresa quella ridotta in frammenti, alla quale siano stati aggiunti alimenti, condimenti o additivi oppure che abbia subito trasformazioni che non alterano in misura tale la struttura delle fibre muscolari interne da farle perdere le caratteristiche della carne fresca.
	3. Per "prodotti a base di carne" si intendono i prodotti trasformati derivanti dalla trasformazione della carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio mostri che il prodotto

non presenta più le caratteristiche della carne fresca. Le denominazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e attualmente utilizzate per designare prodotti a base di carne e preparazioni a base di carne sono riservate esclusivamente ai prodotti contenenti carne.

Tali denominazioni includono, ad esempio:

– Bistecca,

– Scaloppina,

– Salsiccia,

– Burger,

– Hamburger,

– Tuorlo d'uovo,

– Albume d'uovo.

4. I prodotti a base di carni di pollame e i tagli di pollame quali definiti nel regolamento (UE) n. 543/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, sono riservati esclusivamente alle parti commestibili degli animali e ai prodotti contenenti carni di pollame.

5. Le denominazioni sopra menzionate non possono essere utilizzate per alcun prodotto diverso da quelli a cui si riferiscono ed escludono i prodotti derivati da coltura cellulare."

Or. fr

Emendamento 646
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato I – parte XII bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) All'allegato I è aggiunta la parte seguente:
	"Parte XII Bis
	Aceto
	Il settore dell'aceto comprende i prodotti diversi dall'aceto di vino elencati nella seguente tabella:
	Codice NC
	2209 00 91 e 2209 00 99
	Descrizione
	Aceto di frutta, compreso l'aceto di kiwi, o aceto di vino di frutta, aceto di bacche o aceto di vino di bacche, aceto di sidro, aceto spiritoso, aceto di cereali, aceto di malto, aceto di malto distillato, aceto di miele, aceto aromatizzato";

Or. it

Emendamento 647
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato I – parte XII bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis) All'allegato I è aggiunta la seguente parte:
	"Parte XII bis
	Aceto
	Il settore dell'aceto comprende i prodotti diversi dall'aceto di vino elencati nella seguente tabella:
	Codice NC
	2209 00 91 e 2209 00 99

	Designazione
	Aceto di frutta o aceto di vino di frutta, aceto di bacche o aceto di vino di bacche, aceto di sidro, aceto di alcole, aceto di cereali, aceto di malto, aceto di malto distillato, aceto di miele, aceto speziato, aceto aromatizzato.";

Or. en

Emendamento 648
Anna Strolenberg, Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato II – parte III bis (nuova)

Testo in vigore	*Emendamento*
	8 bis) All'allegato II è aggiunta la seguente parte III bis
Allegato II	"***Parte III bis***
	Definizioni per il settore della canapa
	"canapa": la pianta Cannabis sativa L., delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, coltivata per i suoi semi, fiori, fibre, canapuli e radici"

Or. en

(32013R1308)

Emendamento 649
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 bis

Testo in vigore	*Emendamento*
	(8 bis) l'articolo 222 bis è sostituito dal seguente:
Osservatori dei mercati dell'Unione	***"***Osservatori dei mercati dell'Unione
1. Al fine di migliorare la trasparenza della filiera agroalimentare, chiarire le scelte degli operatori economici e delle autorità pubbliche, facilitare la sorveglianza degli sviluppi del mercato e delle minacce di turbative del mercato, la Commissione istituisce osservatori dei mercati dell'Unione.	1. Al fine di migliorare la trasparenza della filiera agroalimentare, chiarire le scelte degli operatori economici e delle autorità pubbliche, facilitare la sorveglianza degli sviluppi del mercato e delle minacce di turbative del mercato, la Commissione istituisce osservatori dei mercati dell'Unione.
2. La Commissione può decidere per quali settori agricoli tra quelli elencati all'articolo 1, paragrafo 2, istituire osservatori del mercato dell'Unione.	2. La Commissione può decidere per quali settori agricoli tra quelli elencati all'articolo 1, paragrafo 2, istituire osservatori del mercato dell'Unione. ***Può altresì decidere di distinguere le produzioni in base al fatto che provengano dall'agricoltura biologica o meno.***
3. Gli osservatori del mercato dell'Unione mettono a disposizione i dati statistici e le informazioni necessarie per la sorveglianza degli sviluppi del mercato e delle minacce di turbativa del mercato, in particolare:	3. Gli osservatori del mercato dell'Unione mettono a disposizione i dati statistici e le informazioni necessarie per la sorveglianza degli sviluppi del mercato e delle minacce di turbativa del mercato, in particolare:
a) produzione, approvvigionamento e scorte;	a) produzione, approvvigionamento e scorte;
b) prezzi, costi e, per quanto possibile, margini di profitto a tutti i livelli della filiera alimentare;	b) prezzi, costi e, per quanto possibile, margini di profitto a tutti i livelli della filiera alimentare;
c) previsioni di mercato a breve e medio termine;	c) previsioni di mercato a breve e medio termine;
d) importazioni e esportazioni di prodotti agricoli, in particolare l'utilizzo dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli nell'Unione.	d) importazioni e esportazioni di prodotti agricoli, in particolare l'utilizzo dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli nell'Unione.
Gli osservatori del mercato dell'Unione elaborano relazioni contenenti gli elementi di cui al primo comma.	Gli osservatori del mercato dell'Unione elaborano relazioni contenenti gli elementi di cui al primo comma.
4. Gli Stati membri raccolgono le informazioni di cui al paragrafo 3 e le forniscono alla Commissione.	4. Gli Stati membri raccolgono le informazioni di cui al paragrafo 3 e le forniscono alla Commissione.***";***

Or. fr

(02013R1308)

Emendamento 650
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) è inserito l'articolo 222 quater:
	"Articolo 222 quater
	Piani di prevenzione e gestione delle turbative del mercato
	1. Al fine di conseguire gli obiettivi della PAC di cui all'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'obiettivo della stabilizzazione dei mercati, la Commissione elabora piani di prevenzione e gestione delle turbative del mercato che definiscono la sua strategia di intervento per ciascun prodotto agricolo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
	2. La Commissione basa la sua strategia di intervento sul lavoro degli osservatori dei mercati agricoli dell'Unione europea di cui all'articolo 222 bis.
	3. In caso di turbative del mercato, la Commissione attiva in modo tempestivo ed efficace le misure eccezionali di cui alla parte V, capo I, se del caso in aggiunta alle misure d'intervento sul mercato di cui alla parte II, titolo I, al fine di ripristinare rapidamente l'equilibrio del mercato interessato fornendo nel contempo le risposte più appropriate per ciascun settore colpito.
	4. La Commissione definisce un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che consente la comunicazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani di prevenzione e gestione delle turbative del

mercato durante la relativa attuazione.

5. Entro il 30 novembre di ogni anno la Commissione pubblica una relazione annuale sull'attuazione dei piani di prevenzione e gestione delle turbative del mercato e sui miglioramenti apportati alla sua strategia d'intervento. La relazione annuale è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e mira a valutare i risultati del piano in termini di impatto, efficacia, efficienza e coerenza degli strumenti previsti dal presente regolamento, nonché a valutare l'utilizzo, da parte della Commissione, delle sue prerogative e la dotazione finanziaria per quanto riguarda il monitoraggio, la prevenzione e la gestione delle turbative del mercato.";

Or. fr

Motivazione

Emendamento 248 adattato del Parlamento europeo, adottato il 23 ottobre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD)).

Emendamento 651
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato II – parte III bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 ter) All'allegato II è aggiunta la seguente parte:
	"Parte III bis

Definizioni per il settore della canapa

"canapa": la pianta Cannabis sativa L. coltivata per i suoi semi, fiori, fibre, canapuli e radici, da varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole";

Or. en

Emendamento 652
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato II – parte IV bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 quater) All'allegato II è aggiunta la seguente parte:
	"Parte IV bis
	Definizioni per il settore dell'aceto
	1. La denominazione "aceto" è utilizzata solo per prodotti ottenuti esclusivamente mediante processo biologico di doppia fermentazione, alcolica e acetica, da liquidi o altre sostanze di origine agricola. Essa è sempre seguita dall'indicazione della materia prima utilizzata. Ad eccezione dei riferimenti agli ingredienti con proprietà aromatizzanti, sono vietate tutte le indicazioni supplementari.
	2. In deroga al paragrafo 1, la denominazione "aceto" può far parte di una denominazione di origine protetta registrata o di un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) 2024/1143, nel qual caso è utilizzata conformemente alle norme specifiche previste dai pertinenti disciplinari e regolamenti di produzione.
	3. La denominazione "aceto" non è utilizzata per le miscele di aceto e acido

	acetico alimentare.
	4. Il tenore di acido acetico dell'aceto, espresso come acidità totale in g/100 ml, è indicato sull'etichetta con la dicitura "... % di acidità".";

Or. en

Emendamento 653
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato X – punto 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto ***prima della fornitura*** per un determinato quantitativo di barbabietole.;	1. Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di barbabietole.;

Or. en

Motivazione

Mantenere le disposizioni attuali

Emendamento 654
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato X – punto I – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto prima della fornitura per un determinato quantitativo di barbabietole.;	1. Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto prima della fornitura per un determinato quantitativo di barbabietole. ***Gli Stati membri possono decidere che la fornitura di prodotti del settore dello zucchero da parte di o verso altri operatori sia oggetto di un contratto***

scritto;

Or. en

Emendamento 655
Cristina Maestre, Stefano Bonaccini, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato X – punto I – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La durata dei contratti di fornitura può essere pluriennale. Nel caso di contratti di durata minima superiore a sei mesi, ***il*** contratto ***contiene*** una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori.";	2. La durata dei contratti di fornitura può essere pluriennale. Nel caso di contratti di durata minima ***pari o*** superiore a sei mesi, ***gli Stati membri possono decidere di includere nel*** contratto una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori.";

Or. en

Emendamento 656
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato X – punto I – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La durata dei contratti di fornitura può essere pluriennale. Nel caso di contratti di durata minima superiore a sei mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori.";	2. La durata dei contratti di fornitura può essere pluriennale. Nel caso di contratti di durata minima superiore a sei mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori. ***Tale clausola***

	di revisione può essere attivata in qualsiasi momento dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori in casi di forza maggiore.";

Or. ro

Emendamento 657
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato X – punto 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La durata dei contratti di fornitura può essere pluriennale. Nel caso di contratti di durata minima superiore a sei mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori.;	2. La durata dei contratti di fornitura può essere pluriennale. Nel caso di contratti di durata minima superiore a sei mesi ***(12 mesi per i settori che trattano sui mercati a termine, come quello dei cereali)***, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori.;

Or. pt

Emendamento 658
Benoit Cassart, Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato X – punto II – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) al punto II, punto 2, è aggiunto il comma seguente:	***soppresso***
"Il prezzo è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che	

comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione della barbabietola da zucchero consegnata. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente.";

Or. en

Emendamento 659
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato X – punto II – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) al punto II, punto 2, è aggiunto il comma seguente:	***soppresso***
"Il prezzo è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione della barbabietola da zucchero consegnata. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere	

di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente.";

Or. en

Motivazione

Mantenere le attuali disposizioni sulla ripartizione dell'andamento dei prezzi e del valore nel settore della barbabietola da zucchero.

Emendamento 660
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato X – punto II – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prezzo è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, ***che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione***, le quantità consegnate e la qualità o la composizione ***della barbabietola da zucchero consegnata***. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente.;	Il prezzo ***da pagare per la consegna, con l'indicazione esplicita di tutti i pagamenti, compresi gli sconti applicabili,*** è calcolato combinando vari fattori ***oggettivi, verificabili e non manipolabili*** stabiliti nel contratto, ***tra cui*** le quantità consegnate e la qualità o la composizione ***dei prodotti consegnati. Il prezzo da pagare tiene conto delle variazioni delle condizioni di mercato e delle variazioni degli elementi rilevanti dei costi di produzione***. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente.;

Or. en

Emendamento 661
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato X – punto II – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Il prezzo è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione della barbabietola da zucchero consegnata. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente."***;***	"Il prezzo è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione della barbabietola da zucchero consegnata. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. ***Tali indicatori sono definiti a livello regionale e/o nazionale e pubblicati online allo scopo di essere utilizzati nei contratti.*** Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente."

Or. ro

Emendamento 662
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato X – punto II – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prezzo è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle	Il prezzo è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle

condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione della barbabietola da zucchero consegnata. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente.;	condizioni di mercato e nei costi di produzione***, tra cui un'equa retribuzione***, le quantità consegnate e la qualità o la composizione della barbabietola da zucchero consegnata. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente.;

Or. en

Emendamento 663
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1 L'articolo 49 è così modificato:
Articolo 49	"Articolo 49
Obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli	Obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli
Nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 42, lettera a), gli Stati membri perseguono uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 46. Gli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere g), h), i) e k), coprono i prodotti freschi o trasformati, mentre gli obiettivi enumerati nelle altre lettere dello stesso articolo riguardano esclusivamente i prodotti freschi.	Nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 42, lettera a), gli Stati membri perseguono uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 46. Gli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere ***d), e), f),*** g), h), i) e k), coprono i prodotti freschi o trasformati, mentre gli obiettivi enumerati nelle altre lettere dello stesso articolo riguardano esclusivamente i prodotti freschi.

Or. en

(32021R2115)

Motivazione

Non è coerente con i nuovi obiettivi ambientali e climatici della PAC escludere i prodotti

ortofrutticoli trasformati da tali obiettivi.

Emendamento 664
Cristina Maestre, Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 52 – paragrafo 5 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5 bis. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al ***60*** % per la spesa connessa agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere a), b) o c), se sono soddisfatte le condizioni seguenti:	5 bis. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al ***70*** % per la spesa connessa agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere a), b) o c), se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 665
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 52 – paragrafo 5 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5 bis. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato ***al 60*** % per la spesa connessa ***agli*** obiettivi di cui all'articolo 46***, lettere a), b) o c)***, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:	5 bis. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato ***all'80*** % per la spesa connessa ***a uno o più*** obiettivi di cui all'articolo 46, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

L'integrazione di nuovi e giovani agricoltori è una priorità

Emendamento 666

Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 52 – paragrafo 5 bis – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la spesa è connessa a investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a)***, effettuati da giovani agricoltori o da nuovi agricoltori che aderiscono per la prima volta a un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013***;	a) la spesa è connessa a investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a);

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe essere obbligatorio che l'investimento sia effettuato dal nuovo agricoltore o dal giovane agricoltore, di solito sarà "effettuato" dall'organizzazione di produttori stessa (la condizione "presso gli immobili dei giovani/nuovi agricoltori" dovrebbe essere sufficiente a garantire che il beneficiario principale sia il giovane agricoltore).

Emendamento 667
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 52 – paragrafo 5 bis – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli investimenti di cui alla lettera a) sono effettuati presso gli immobili di tali giovani agricoltori o nuovi agricoltori nell'ambito del loro primo programma operativo**.**;	b) gli investimenti di cui alla lettera a) sono effettuati presso gli immobili di tali giovani agricoltori o nuovi agricoltori ***che aderiscono per la prima volta a un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013,*** nell'ambito del loro primo programma operativo ***e durante i [7] anni successivi alla data di adesione dei giovani agricoltori o dei nuovi agricoltori***

all'organizzazione di produttori;

Or. en

Motivazione

Si sostituisce la condizione "la loro prima organizzazione di produttori" per un certo numero di anni (in modo da non danneggiare il giovane/nuovo produttore che aderisce a un'organizzazione di produttori laddove questa cessi l'attività). Ciò incoraggerebbe ulteriormente i nuovi e i giovani agricoltori e offrirebbe una maggiore flessibilità nella pianificazione degli investimenti nei primi anni.

Emendamento 668
Anna Strolenberg, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 52 – paragrafo 5 bis – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) le spese sono sostenute nell'ambito di un programma operativo attuato da un'organizzazione di produttori costituita da produttori di prodotti biologici;

Or. en

Emendamento 669
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 52 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 70 % della spesa effettivamente sostenuta in un dato anno per i programmi operativi attuati da organizzazioni di produttori o da	7. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 70 % della spesa effettivamente sostenuta in un dato anno per i programmi operativi attuati da organizzazioni di produttori o da

associazioni di organizzazioni di produttori e colpiti in tale anno da condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie ***o*** infestazioni di organismi nocivi che devono essere individuate dagli Stati membri**.**;	associazioni di organizzazioni di produttori e colpiti in tale anno da condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie**,** infestazioni di organismi nocivi ***o altre condizioni avverse eccezionali che creano gravi perturbazioni del mercato*** che devono essere individuate dagli Stati membri ***e definite dalla Commissione europea attraverso l'adozione di atti delegati in conformità dell'articolo 152***;

Or. en

Motivazione

Tale tasso di cofinanziamento più elevato dovrebbe essere applicato anche nel caso di "altre condizioni avverse eccezionali" (come è avvenuto in passato: ad esempio caso di studio sull'impatto in Ucraina).

Mediante atti delegati o orientamenti, la Commissione dovrebbe definire ciò che è considerato "avversità atmosferiche", "calamità naturali", "fitopatie" o "infestazioni parassitarie", in modo che le condizioni di applicazione in ciascun paese siano omogenee.

Emendamento 670
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 52 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. In aggiunta, il limite di cui al paragrafo 1 è portato al 75 % in caso di investimenti per la difesa attiva.

Or. it

Motivazione

Alla luce dei sempre più frequenti eventi climatici avversi è indispensabile sostenere misure di difesa attiva delle colture, agendo quindi sul fronte della protezione delle colture.

Emendamento 671
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 52 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Ciò potrebbe essere esteso a tutti i prodotti contemplati dagli articoli da 42 a 68 del regolamento (UE) 2021/2115.

Or. en

Emendamento 672
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 68 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. L'articolo 52, paragrafo 3, lettere da a) a d) e da f) a ***h)***, e l'articolo 52, paragrafo 5 bis, del presente regolamento si applicano mutatis mutandis.;	2 bis. L'articolo 52, paragrafo 3, lettere da a) a d) e da f) a ***i)***, e l'articolo 52, paragrafo 5 bis, del presente regolamento si applicano mutatis mutandis.;

Or. en

Emendamento 673
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 88 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) All'articolo 88, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
'7.	

Nel 2025 gli Stati membri potranno riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell'articolo 119, e decidere di utilizzare fino al 6 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all'allegato V, se pertinente, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7.

L'importo corrispondente alla percentuale delle dotazioni degli Stati membri riservate ai pagamenti diretti di cui al primo comma e utilizzato per i tipi di intervento in altri settori per un dato esercizio è considerato dotazione degli Stati membri per esercizio finanziario per i tipi di intervento in altri settori..'

Or. it

Motivazione

Non si dovrebbero prevedere ulteriori tagli ai pagamenti diretti che, ad oggi, rappresentano l'unico sostegno al reddito fornito direttamente agli agricoltori e che nel corso degli anni hanno subito tagli importanti a causa della progressiva ristrutturazione della PAC, fino all'effetto inflazione sull'ultimo periodo di programmazione.

Emendamento 674
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 88 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) All'articolo 88, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"7.	
Nel 2025 gli Stati membri potranno riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una domanda	

di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell'articolo 119, e decidere di utilizzare fino al 6 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all'allegato V, se pertinente, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7.

L'importo corrispondente alla percentuale delle dotazioni degli Stati membri riservate ai pagamenti diretti di cui al primo comma e utilizzato per i tipi di intervento in altri settori per un dato esercizio è considerato dotazione degli Stati membri per esercizio finanziario per i tipi di intervento in altri settori.".

Or. en

Emendamento 675
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 88 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nel 2025 gli Stati membri ***potranno*** riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell'articolo 119, e ***decidere di*** utilizzare fino al 6 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all'allegato V, se pertinente, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7.	7. Nel 2025 gli Stati membri ***dovranno*** riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell'articolo 119, e ***dovranno*** utilizzare ***almeno il 3 % e*** fino al 6 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all'allegato V, se pertinente, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7. ***Gli Stati membri in cui il grado di organizzazione dei produttori, come definito all'articolo 52, superi il 50 % per l'insieme dei prodotti di cui all'articolo 1,***

	paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, possono derogare al minimo.

Or. fr

Emendamento 676
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 2115/2021
Articolo 88 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel 2025 gli Stati membri potranno riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell'articolo 119, e decidere di utilizzare fino al 6 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all'allegato V, se pertinente, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7.	Nel 2025 gli Stati membri potranno riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell'articolo 119, e decidere di utilizzare fino al 6 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all'allegato V, se pertinente, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7***, a condizione che tale decisione non influisca negativamente sul livello di sostegno di base al reddito per la sostenibilità***.

Or. en

Emendamento 677
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 88 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel 2025 gli Stati membri potranno	Nel 2025 gli Stati membri potranno

riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell'articolo 119, e decidere di utilizzare fino al 6 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all'allegato V, se pertinente, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7.	riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell'articolo 119, e decidere di utilizzare fino al 6 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all'allegato V, se pertinente, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7***, evitando al contempo un impatto negativo sul sostegno di base al reddito per la sostenibilità***.

Or. en

Emendamento 678
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 2021/2115
Articolo 88 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel 2025 gli Stati membri potranno riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell'articolo 119, e decidere di utilizzare fino al 6 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all'allegato V, se pertinente, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7.	Nel 2025 gli Stati membri potranno riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell'articolo 119, e decidere di utilizzare fino al 6 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all'allegato V, se pertinente, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7***, evitando al contempo un impatto negativo sul sostegno di base al reddito per la sostenibilità***.

Or. en

Emendamento 679
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 2021/2116
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
All'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2116, la lettera b) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"b) misure eccezionali di cui agli articoli 219, 220, 221 e 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013.".	

Or. en

Motivazione

La riserva agricola, con 450 milioni di EUR all'anno, non è in grado di assorbire adeguatamente gli squilibri del mercato a norma dell'articolo 222. Ciò crea false aspettative e indebolisce l'efficacia degli aiuti esistenti per misure eccezionali.

Emendamento 680
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 2021/2116
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) "b) misure eccezionali di cui agli articoli 219, 220***, 221 e 222*** del regolamento (UE) n. 1308/2013.".	b) misure eccezionali di cui agli articoli 219, 220 ***e 221*** del regolamento (UE) n. 1308/2013.".

Or. en

Emendamento 681
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Regolamento (UE) n. 2021/2116
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) misure eccezionali di cui agli articoli 219, 220***, 221 e 222*** del regolamento (UE) n. 1308/2013..	b) misure eccezionali di cui agli articoli 219, 220 ***e 221*** del regolamento (UE) n. 1308/2013..

Or. it

Motivazione

Quanto previsto dall'articolo 222 può già essere finanziato dai piani operativi. Non si dovrebbero prevedere ulteriori tagli ai pagamenti diretti, che, ad oggi, rappresentano l'unico sostegno al reddito fornito direttamente agli agricoltori e che nel corso degli anni hanno subito tagli importanti a seguito della progressiva ristrutturazione della PAC, fino all'effetto inflazione sull'ultimo periodo di programmazione

Emendamento 682
Carlo Fidanza, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 2021/2116
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) "b) misure eccezionali di cui agli articoli 219, 220, 221 ***e 222*** del regolamento (UE) n. 1308/2013.".	b) misure eccezionali di cui agli articoli 219, 220, 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.".

Or. en

Motivazione

La disposizione di cui all'articolo 222 può essere già finanziata dai piani operativi. Non si dovrebbero prevedere ulteriori tagli ai pagamenti diretti che, ad oggi, rappresentano l'unico sostegno al reddito fornito direttamente agli agricoltori e che nel corso degli anni hanno subito tagli importanti a seguito della progressiva ristrutturazione della PAC, fino all'effetto inflazione sull'ultimo periodo di programmazione (-85 miliardi di EUR per gli agricoltori europei).

Emendamento 683
Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2024/1143
Articolo 37 – punto 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 3 bis (nuovo)
	Modifica del regolamento (UE) 2024/1143
	Il regolamento (UE) 2024/1143 è così modificato:
	All'articolo 37, il punto 5 è sostituito dal seguente:
5. Se i prodotti agricoli sono designati da un'indicazione geografica, un'indicazione del nome del produttore o dell'operatore appare nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica. In tal caso, il nome dell'operatore è inteso come il nome dell'operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell'indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.	
Nel caso delle bevande spiritose designate da un'indicazione geografica, un'indicazione del nome del produttore appare nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica.	5. Se i prodotti agricoli sono designati da un'indicazione geografica, un'indicazione del nome del produttore o dell'operatore appare nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica. In tal caso, il nome dell'operatore è inteso come il nome dell'operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell'indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.
Se la superficie maggiore degli imballaggi o dei contenitori corrisponde a quella descritta all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'indicazione del nome del produttore o dell'operatore è volontaria.	Se la superficie maggiore degli imballaggi o dei contenitori corrisponde a quella descritta all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'indicazione del nome del produttore o dell'operatore è volontaria.
I prodotti agricoli ***e le bevande spiritose*** commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare	I prodotti agricoli commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza

a essere immessi sul mercato senza rispettare l'obbligo di indicare il nome del produttore o dell'operatore nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti.	rispettare l'obbligo di indicare il nome del produttore o dell'operatore nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Or. en

(32024R1143)

Emendamento 684
Norbert Lins, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'articolo 1, punti 2) e 6) si applica a decorrere dal [+***18*** mesi].	L'articolo 1, punti 2) e 6) si applica a decorrere dal [+***24*** mesi].

Or. de

Emendamento 685
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'articolo 1, punti 2) e 6) si applica a decorrere dal [***18*** mesi].	L'articolo 1, punti 2) e 6) si applica a decorrere dal [***12*** mesi].

Or. en